Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 23

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 giugno 2002 € 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 23/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e in particolare l'articolo 6 ai commi dal n. 1 al n. 7;

CONSIDERATO che con la normativa succitata si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;

VISTO che gli interventi possono essere posti in essere alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», anche per finalità diverse dagli investimenti;

CONSIDERATO che l'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, in materia di criteri e modalità di concessione, al 1° comma prevede che «i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge»;

VISTO che a tale adempimento si richiama anche il comma 3° dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/2001;

RILEVATO che la presente disciplina di aiuti deve rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.10 del 13 gennaio 2001;

VISTO che per gli aiuti «de minimis» occorre fare riferimento al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare uno specifico Regolamento in materia;

VISTO, agli effetti della durata del presente provvedimento, l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea («de minimis») che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006 e che precisa inoltre che alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al citato Regolamento;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione della Comunità Europea che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che precisa che alla scadenza del periodo di validità del citato Regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 18 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il citato Regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 e dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 entrambi di data 12 gennaio 2001.

Trieste, lì 2 maggio 2002

TONDO

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le direttive di priorità per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, in conformità all'articolo 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le imprese finanziabili ai sensi della succitata normativa sono:

a) le imprese industriali e loro consorzi che svolgono attività estrattiva, di produzione e/o trasformazione di beni ed operanti nel settore delle costruzioni di cui alle lettere C), D), E) ed F) della classificazione ISTAT '91 e le imprese di servizio costituite sotto forma di società che rientrano nelle classi e categorie di cui all'Allegato A) nonché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione;

b) le imprese giovanili e femminili aventi le caratteristiche descritte nell'articolo 3 del presente Regolamento che svolgono attività estrattiva, di produzione e/o trasformazione di beni ed operanti nel settore delle costruzioni di cui alle lettere C), D), E) ed F) della classificazione ISTAT '91 e le imprese di servizio che rientrano nelle classi e categorie di cui all'Allegato A) nonché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione.

2. Sono esclusi gli aiuti per il salvataggio delle imprese in difficoltà.

3. L'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato è riportato nell'Allegato B).

4. I requisiti sopraccitati devono essere posseduti al momento della domanda e debbono persistere al momento della delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca.

5. Con apposita direttiva la Giunta regionale individuerà la quota di stanziamento da riservare alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

Art. 3

(Imprenditoria giovanile e femminile)

1. Per imprenditoria giovanile si intende:

a) l'impresa individuale non artigiana gestita esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 40 anni;

b) la società non artigiana i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

2. Per imprenditoria femminile si intende:

a) l'impresa individuale non artigiana gestita da donne;

b) la società di persone e la società cooperativa non artigiana costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

3. I requisiti dell'impresa giovanile e femminile, al fine del mantenimento del beneficio, devono permanere per almeno due anni dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca, con eccezione del requisito dell'età per l'imprenditore individuale di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 4

(Programmi finanziabili)

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione dei programmi d'investimento.

2. Sono finanziabili spese che rientrano in programmi di investimento organici documentate da fatture, ivi comprese quelle di acconto, che portano data successiva a quella della presentazione della domanda di finanziamento.

3. Sono ammissibili spese per:

a) immobili purchè non rilevati da soci o società collegate;

b) macchinari, impianti ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile, alla movimentazione dei prodotti, compresi automezzi ad uso industriale, nonché programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali, anche all'interno dei luoghi di lavoro;

d) servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelli derivanti da prestazioni e consulenze tecniche strettamente finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all'avvio degli impianti e macchinari oggetto dell'iniziativa;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

4. L'acquisto di apparecchiature usate è considerato ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine dell'apparecchiatura e confermi che la stessa non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nei precedenti sette anni;

b) che apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello della stessa apparecchiatura acquistata nuova, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione;

c) che abbia le caratteristiche tecniche e tecnologiche adeguate alle esigenze del progetto e rispetti le norme e gli standard appropriati.

5. Non sono ammissibili spese per scorte.

6. Tutte le spese vanno considerate al netto di I.V.A.

7. Non sono ammissibili spese per oneri accessori quali spese notarili, per imposte e tasse, per trasporti non eccezionali, per beni di facile consumo ed attrezzatura minuta.

Art. 5

(Vincolo di destinazione industriale)

1. Il soggetto beneficiario non può distogliere, in tutto o in parte, i beni oggetto dell'investimento agevolato dalla destinazione industriale o di servizio alla produzione industriale per tutto il periodo del finanziamento.

2. Per tutta la durata del finanziamento i beni oggetto dell'investimento non possono essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi, a qualsiasi titolo; per i beni mobili, inoltre, sussiste - per pari durata di tempo - il divieto di trasferimento, in tutto o in parte, fuori Regione.

3. Il soggetto beneficiario che ottiene una maggiorazione d'intensità contributiva per investimenti su

beni mobili ubicati nelle zone ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale è obbligato a mantenere tali beni in dette zone per un periodo di 5 anni.

4. E' fatta salva la possibilità, previa comunicazione alla Banca, di sostituire i beni mobili oggetto dell'investimento, divenuti inidonei all'uso o alla produzione, con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

5. La violazione dei predetti vincoli comporta la rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato a far data dall'alienazione o trasferimento del bene. In tal caso la Banca provvede alla ricostituzione della provvista.

6. I benefici ottenuti nel periodo intercorrente tra la data di alienazione o trasferimento dei beni e la data di rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato vanno quantificati e versati, tramite la Banca, all'Amministrazione regionale con le maggiorazioni previste dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

7. In caso di parziale cessione a terzi dei beni oggetto dell'investimento, previa comunicazione alla Banca, accertata da parte di quest'ultima la perdurante validità produttiva dell'investimento residuo, il finanziamento agevolato viene rideterminato proporzionalmente con pari decorrenza, mentre la restante parte del finanziamento viene rideterminata ai correnti valori di mercato. Di ciò la Banca darà notizia all'Amministrazione regionale provvedendo altresì alla ricostituzione della provvista per la parte non più oggetto dell'agevolazione.

8. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di trasmettere alla Banca, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il puntuale rispetto degli obblighi e dei vincoli imposti a detti soggetti.

9. La cessazione dell'attività produttiva da parte del soggetto beneficiario, dovuta a qualsivoglia causa, comporta la restituzione del debito residuo in un'unica soluzione.

10. Dei vincoli e degli obblighi deve farsi espressa menzione nel contratto di finanziamento e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario deve espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 8 e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Banca del sopravvenire di fatti e circostanze, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta.

Art. 6

(Percentuale massima di finanziamento)

1. I finanziamenti di cui al presente Regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile nelle zone ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale e sino al 90% nelle altre zone.

2. Le percentuali di cui al comma 1 rappresentano il limite dell'importo mutuabile che verrà restituito dal beneficiario nella sua totalità con agevolazione sul tasso di interesse, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

3. Per la definizione di piccola e media impresa industriale e di servizio si fa riferimento alla normativa regionale vigente.

Art. 7

(Durata massima del finanziamento)

1. I finanziamenti dovranno avere una durata non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 10.

2. Le disponibilità di provvista agevolata derivanti da ammortamento o da anticipati rimborsi dei finanziamenti agevolati potranno essere utilizzate per attivare nuovi finanziamenti a medio termine di durata superiore ai 18 mesi.

Art. 8

(Priorità)

1. Nell'istruttoria delle domande di finanziamento la Banca segue l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

a) nuove iniziative e nuove unità produttive;

b) riattivazioni;

c) riconversioni;

d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;

e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati, con priorità agli acquisti effettuati mediante procedure concorsuali;

f) aiuti «de minimis».

Art. 9

(Condizioni delle operazioni - limiti dell'aiuto)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso, riferito alla data di concessione del finanziamento agevolato.

2. Il tasso delle operazioni attivabili è pari al 65%, calcolato sul tasso di riferimento per il settore industria determinato mensilmente secondo i criteri individuati con Decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

3. L'agevolazione, ivi compreso l'eventuale cumulo con altre contribuzioni per gli stessi investimenti, dev'essere ricompresa entro i limiti di ESL previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Gli interventi dianzi regolamentati devono rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 10

(Aiuti «de minimis»)

1. I finanziamenti possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis» anche per finalità diverse dagli investimenti.

2. Sono finanziabili le spese risultanti dalle seguenti voci del conto economico (articolo 2425 codice civile):

a) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B. 6);

b) Costi per servizi (voce B7);

c) Interessi ed altri oneri finanziari (voce C. 17).

3. Il finanziamento attivabile non potrà essere inferiore a 100.000 euro e non potrà complessivamente superare l'importo di 400.000 euro, che sarà determinato, con riferimento alle suddette voci, quale media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, come risultanti dai documenti di bilancio (conto economico).

4. Nel caso di impresa di nuova costituzione il finanziamento, sempre riferito alle medesime voci, sarà determinato sulla base delle previsioni relative ai primi tre anni di attività.

5. Per l'intervento «de minimis» il finanziamento non può avere durata superiore ai cinque anni.

6. L'impresa che ha beneficiato di un finanziamento ai sensi del presente articolo non può ottenere un analogo finanziamento se non decorsi tre anni dal precedente intervento.

Tale clausola deve essere inserita nel contratto di finanziamento.

7. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

8. I settori dell'agroalimentare, della pesca e acquacoltura sono esclusi dagli aiuti «de minimis».

Art. 11

(Decadenza dell'intervento)

1. L'intervento accordato decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo da parte dell'impresa affidata nei dodici mesi dalla data della delibera della Banca, salvo motivata richiesta di proroga accolta dalla Banca stessa e da questa comunicata alla Regione.

Art. 12

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla CE, di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

2. Ad avvenuta esecutività il presente Regolamento verrà comunicato alla Commissione delle Comunità Europee, tramite la Direzione regionale degli Affari Europei, avvalendosi del Formulario (allegato II) del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Allegato A

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica
72.40	Attività delle Banche di dati
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica[1]
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci
74.20	Attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche
74.30	Collaudi e analisi tecniche
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
93.01.1	Servizi di lavanderia

1 Banche di dati

Allegato B

Esclusione e limitazioni relativi ad alcuni settori

A) *Siderurgia* - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28 dicembre 1996).

Classificazione ISTAT '91:

13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)» (tutta la classe) (*)

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm., eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm., lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm.)

B) *Siderurgia* - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: «Inquadramento settori non CECA» - G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988).

Classificazione ISTAT '91:

27.22.1 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria)

27.22.2 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm.)

C) *Cantieristica navale* - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L202 del 18 luglio 1998).

Classificazione ISTAT '91:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea) - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali» - trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri - riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1

D) *Fibre sintetiche* - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996 e successiva Comunicazione di proroga - G.U.C.E. C99 del 29 gennaio 1999).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutta la classe)

E) *Industria automobilistica* - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 M euro o aiuti lordi pari o superiori a 5 M euro) (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 «Fabbricazione di autoveicoli», limitatamente a - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali - fabbricazione di telai muniti di mo-

tori per gli autoveicoli di questa classe - fabbricazione di autobus, filobus - fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi» - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 «Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori» - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

F) *Industrie alimentari, delle bevante e del tabacco.*

Le seguenti classi e categorie sono escluse dai finanziamenti:

15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
- la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.

15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
- la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.

15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati

15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti.

15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei
- fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca.

15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici

15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;

15.97 - Fabbricazione di malto

F) *Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco* (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) - Le seguenti classi e categorie (colonna a) possono essere ammesse ai finanziamenti regionali, limitatamente agli investimenti indicati nella colonna b.

ISTAT '91 **colonna a**	**Investimenti ammissibili** **colonna b**
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - la produzione di carne fresca non *di volatili, refrigerata, in carcasse* - *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, intagli* - *la fusione di grassi commestibili di origine animale* - *la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne* **15.11.2** Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione **15.13** Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne essiccata, *salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne bovina, suina(*) e ovicaprina** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione; (*)Non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - *la macellazione di volatili e di conigli* - *la preparazione di carne di volatili e di conigli* - *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca* **15.12.2** Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione; **15.13** Produzione di prodotti a base di carne - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne avicola** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - *la macellazione di volatili e di conigli* - *la preparazione di carne di volatili e di conigli* - *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca* **15.12.2** Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione; **15.13** Produzione di prodotti a base di carne - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*	**Carne di struzzo** 1. gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione; 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurne lo stress); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

ISTAT '91 **colonna a**	**Investimenti ammissibili** **colonna b**
15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce	**Pesca** Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 1. gli investimenti che rispettano le condizioni di cui al punto 2.4 dell'allegato 3 al regolamento CE n. 2792/1999 del 17/12/99. É ammissibile l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: a) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti di investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; b) il commercio al dettaglio
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate - *la produzione di patate surgelate precotte* - *la produzione di purè di patate disidratato* - *la produzione di snacks a base di patate* - *la fabbricazione di farina e fecola di patate* - *la sbucciatura industriale delle patate*	**Patate** 1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; 2. gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000; 4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;
15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi **15.33** Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.* - *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* - *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*	**Ortofrutta** 1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione; 2. investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche; 3. investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000; 4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi; 5. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote;
15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo **15.42.1** Fabbricazione di olio d'oliva raffinato	**Olio d'oliva** 1. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti; 2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione;

ISTAT '91 **colonna a**	**Investimenti ammissibili** **colonna b**
15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* - *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* - *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*	**Oleaginose** 1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto;
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione - *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di yogurt* **15.51.2** Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* - *la fabbricazione di latte in polvere* - *la produzione di burro* - *la produzione di formaggio e cagliata* - *la produzione di siero di latte in polvere* - *la produzione di caseina greggia o lattosio*	**Latte e derivati** 1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti; 2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
15.61.1 Molitura dei cereali: - *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali* **15.61.2** Altre lavorazioni di semi e granaglie: - *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* - *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi ,di radici o tuberi o di frutta a guscio;* - *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* - *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria ,pasticceria e biscotteria*	**Cereali e riso** gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*	**Foraggi e mangimi** 1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica – ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi- attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;

ISTAT '91 **colonna a**	**Investimenti ammissibili** **colonna b**
15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*	**Uova** 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.* **15.92** Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - *la produzione di alcol etilico di fermentazione* - *la produzione di alcol etilico rettificato* - *la produzione di lievito alcolico per la panificazione* **15.93.1** Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali - *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino?* - *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato* **15.93.2** Fabbricazione di vini speciali	**Vino ed alcol** 1. nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti; 2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione dell'impresa;
16 Industria del tabacco - *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco* - *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco* - *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito*	**Tabacco (*)** 1. investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione 2. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione; (*)Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

VISTO: IL PRESIDENTE:TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2002, n. 0119/Pres.

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 15/2000 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 8 agosto 2000 n. 15 recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;

VISTO in particolare l'articolo 4, 1° comma, lettere a) e b) della legge regionale 15/2000, che autorizza l'erogazione di contributi a favore dei Comuni, degli Enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché a favore delle Aziende per i Servizi Sanitari ed Aziende Ospedaliere, per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e per iniziative di educazione alimentare;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della sopracitata normativa regionale;

VISTO l'articolo 2, 3° comma del succitato Regolamento che prevede, che le domande presentate da Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del Servizio Sanitario Regionale, devono essere corredate «anche dalla dichiarazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente»;

CONSIDERATO che il citato articolo 42 della legge regionale 7/2000 si riferisce alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti pubblici, per iniziative per le quali il contributo è già stato concesso in via preventiva;

RITENUTO più corretto che tale dichiarazione attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore;

VISTI altresì l'articolo 5, 2° comma e l'articolo 11, 3° comma, del Regolamento medesimo, che prevedono che le spese risultino ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31° dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo;

RITENUTO più corretto indicare quali spese ammissibili, quelle sostenute tra il 1° gennaio ed il 31° dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo, in quanto la maggior parte dei servizi di ristorazione collettiva che utilizzano prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché le iniziative di educazione alimentare e di aggiornamento, risultano essere attivati a favore di allievi ed a favore del personale delle scuole e dunque subordinati ad annualità con riferimento temporale di tipo scolastico;

VISTI infine l'articolo 6, 5° comma, e l'articolo 12, 2° comma, del più volte citato Regolamento, che consentono alla Giunta regionale di stabilire tetti massimi di contributo concedibile, diversi da quelli previsti rispettivamente al 4° comma ed al 1° comma degli articoli 6 e 12 del Regolamento;

CONSIDERATO che talune istanze di contributo presentate entro il 1° marzo 2002, hanno evidenziato, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le iniziative di educazione alimentare, una spesa sostenuta nel corso del 2001, di gran lunga superiore a quella indirettamente prevista dal citato Regolamento di attuazione;

RITENUTO pertanto di modificare, in euro 154.937,07 (lire 300.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'articolo 6, 4° comma del Regolamento in questione ed in euro 5.164,57 (lire 10.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'articolo 12, 1° comma, del Regolamento stesso;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 23 aprile 2002;

DECRETA

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare, dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 maggio 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.

Art. 1

(Modifica del 3° comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.)

1. All'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7,» sono sostituite con le parole «che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore,».

Art. 2

(Modifica del 2° comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.)

1. All'articolo 5, 2° comma del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre», sono sostituite con le parole «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre».

Art. 3

(Modifica del 4° comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.)

1. All'articolo 6, 4° comma del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «lire 150 milioni», sono sostituite con le parole «euro 154.937,07».

Art. 4

(Modifica del 3° comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.)

1. All'articolo 11, 3° comma del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre», sono sostituite con le parole «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre».

Art. 5

(Modifica del 1° comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.)

1. All'articolo 12, 1° comma del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «lire 5 milioni», sono sostituite con le parole «euro 5.164,57».

Art. 6

(Applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalle domande di contributo pervenute entro il 1° marzo 2002.

Art. 7

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2002, n. 0124/Pres.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 2000-2006. Approvazione modifica ai Regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000 con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione successivamente adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il Programma operativo ed il Complemento di programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

VISTA la deliberazione n. 1625 dell'11 maggio 2001 con cui la Giunta regionale ha approvato i Regolamenti che disciplinano le modalità di attuazione degli interventi di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità contenuti sia nel Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, obiettivo 3, 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 che nel Complemento di programmazione approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 3216 del 23 ottobre 2000 e adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTO il decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001, registro 1, foglio 271 e pubblicato sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2001, n. 15, con cui il Presidente della Regione ha adottato i suddetti Regolamenti;

ATTESO che con nota prot. n. SP. 02/D-FP/63 del 5 febbraio 2002 l'Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi ha fatto propria la proposta formulata dall'Agenzia regionale per l'impiego con riferimento alla Misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo), in merito all'opportunità di fissare i limiti temporali della situazione di disoccupazione che costituisce titolo per l'ammissione al finanziamento;

CONCORDATO in ordine alla proposta dell'Agenzia medesima soprattutto in relazione all'opportunità di evitare una possibile indiscriminata proliferazione delle domande per situazioni di disoccupazione temporalmente molto limitate e quindi non sintomatiche di una cronica difficoltà di trovare lavoro;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene predisposto dalla Direzione regionale della formazione professionale quale struttura capofila del Programma operativo, obiettivo 3, 2000-2006, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 6.1 del citato Programma operativo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1276 del 23 aprile 2002;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è approvata la modifica all'articolo 1, comma 1, del Regolamento che disciplina gli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego relativi alla Misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dell'obiettivo 3, 2000-2006, adottato dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, come di seguito indicato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

La modifica di cui al presente decreto trova applicazione con riferimento alle domande presentate a fronte di assunzioni avvenute dopo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 maggio 2002

TONDO

Modifica ai Regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'Impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 2000-2006 - adottati dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001

Art. 1

Nell'ambito della Misura A2 (inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dei Regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, 2000-2006 adottati dal Presidente della Regione con n. 217/Pres del 6 giugno 2001, l'articolo 1 (Tipologia e misura degli interventi), comma 1., è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati di oltre 30 anni di età con durata della ricerca di occupazione di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi, e, a prescindere dall'età, di corregionali rientranti dall'estero, assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa. Ai fini della determinazione del periodo di ricerca di occupazione si ha presente il periodo di iscrizione continuativo alle liste di collocamento.»

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2002, n. 0125/Pres.

Legge regionale 3/2002, articolo 8, comma 45, lettera a). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002);

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 45, lettera a) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e, in particolare, l'articolo 30, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti,

l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

Art. 1

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 8, comma 45, lettera a) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2

(Beneficiari delle imprese artigiane)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'Albo (AIA) nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso, purchè non operanti nei settori di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Nel caso di cessione o trasformazione dell'azienda, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrata purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento le imprese artigiane ed i loro consorzi, nonché le cooperative artigiane e le società consortili, che operano nei settori del trasporto e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del «Trattato CE».

Art. 4

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

a) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

b) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

c) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazione di impatto ambientale certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

d) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale per l'affidabilità e per la libera circolazione dei prodotti;

e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi;

f) all'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

g) all'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi di cui alla lettera e).

2. Gli incentivi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi ad ogni impresa una sola volta per ciascuna delle tre tipologie di intervento.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne compreso l'addestramen-

to degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) sono ammesse a contributo le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici, finalizzate alla messa in produzione di nuovi prodotti, al miglioramento degli stessi ed all'efficienza della produzione. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente.

4. Sono ammissibili a contributo le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda.

Art. 6

(Intensità e ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a 1.500,00 euro.

4. L'importo massimo del contributo è pari a 12.000,00 euro per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 4, pari a 2.500,00 euro per le iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 7

(Termini per la conclusione delle iniziative)

1. Le iniziative devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

Art. 8

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di de minimis percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente Direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'articolo 10 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

(Erogazione del contributo)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono produrre all'Amministrazione regionale idonea documentazione di spesa quietanzata comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ed inoltre:

a) per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) copia della certificazione di conformità alle norme connesse alla tipologia di iniziativa oggetto dell'incentivo;

b) per l'iniziativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) copia della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo rilasciato dall'organismo notificato o accreditato, e/o copia della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore;

c) per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto deposito del brevetto.

2. Nell'ambito di ciascuna iniziativa sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 11

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2002, n. 0126/Pres.

Legge regionale 3/2002, articolo 5, comma 22. Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonchè modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»;

VISTO in particolare l'articolo 32 della citata legge che introduce l'assegno di cura e assistenza, istituto economico finalizzato ad incentivare la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza di anziani o adulti non autosufficienti o con autosufficienza ridotta, a conclamato rischio d'istituzionalizzazione, prevedendo di perseguire la predetta finalità, in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare;

VISTO inoltre il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, come modificato e intregrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

VISTA la deliberazione n. 3609 del 23 novembre 1999, con la quale la Giunta regionale, nel dettare le disposizioni di propria competenza ai fini dell'attuazione dell'istituto in questione, secondo quanto previsto dai commi 4, 6 e 8 dell'articolo citato, ha altresì provveduto ad approvare un'organica disciplina, avente carattere sperimentale, per la concessione e l'erogazione del beneficio economico in parola, allo scopo di assicurarne un'omogenea applicazione sul territorio regionale;

VISTA inoltre la D.G.R. n. 1610 dell'11 maggio 2001, con la quale, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione 3609/1999, sono stati rideterminati i parametri per la quantificazione del beneficio economico per gli anni 2000 e 2001;

RIBADITO il valore sperimentale della disciplina in questione, come specificatamente precisato all'articolo 14 della stessa, la quale prevede che le disposizioni in essa contenute potranno essere riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio;

RILEVATO che, dai dati forniti dagli Enti gestori relativi all'applicazione dell'istituto per gli anni 1999 e 2000, nonché delle valutazioni sulla disciplina in vigore effettuate dagli operatori territoriali e dalle parti sociali ed espresse nel corso di appositi confronti, è emersa la necessità di pervenire in tempi brevi alla complessiva revisione delle disposizioni disciplinanti l'assegno di cura e assistenza in argomento;

VISTO l'articolo 5, comma 22 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 (legge finanziaria 2002), con il quale è stata sospesa l'attuazione dell'articolo 32 nelle more dell'emanazione di apposita disciplina attuativa a valere dal 2002, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTO di adempiere con il presente provvedimento alla predetta disposizione normativa;

CONSIDERATO che, a conclusione della sperimentazione effettuata secondo il regime di cui alla D.G.R. 3609/1999 e contraddistinta - per orientamento allora comune e condiviso da parte dei servizi territoriali - da un forte supporto regolamentare regionale, pare ora opportuno avviare una nuova fase attuativa caratterizzata da una maggior valorizzazione dell'autonomia decisionale degli Enti territoriali, riservando alla Regione, oltre all'assolvimento dei compiti alla stessa specificatamente attribuiti dall'articolo 32 in questione, l'emanazione di una disciplina di riferimento, entro la quale, nel rispetto dei principi e delle precisazioni ivi esposti nell'intento di perseguire la massima omogeneità applicativa, possano trovare significativa espressione le scelte operate a livello territoriale;

RICHIAMATI in proposito i commi 4 e 8 del già citato articolo 32, che, ai fini dell'attuazione dell'istituto in argomento, demandano alla Giunta regionale:

a) la determinazione annuale del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero

di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti (in seguito denominato per brevità «retta media alberghiera»);

b) la fissazione del reddito di riferimento oltre il quale non vi è titolo alla fruizione del beneficio economico in argomento;

c) l'individuazione delle fonti e dei soggetti che concorrono alla formazione del reddito di cui al precedente punto c);

d) l'emanazione di indicazioni in ordine alle modalità di graduazione del contributo;

VERIFICATO con riferimento al punto a) che con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 18 aprile 2002 la retta media alberghiera è stata determinata in euro 40,28 giornaliere;

RITENUTO, in merito alla fissazione dei limiti di reddito di cui al punto b) del già richiamato capoverso, di fare riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per il cui calcolo, secondo le modalità nel decreto stesso stabilite, si considera di norma, fatte salve le situazioni in seguito specificate, il nucleo familiare del beneficiario della prestazione;

POSTO che, ai sensi del più volte citato articolo 32, la fruizione del beneficio economico oggetto del presente provvedimento può aversi sia in costanza di convivenza tra il beneficiario dell'incentivazione e il destinatario della cura sia in caso di non convivenza;

CONSTATATO che in caso di convivenza l'assistito concorre alla formazione del nucleo familiare e che pertanto ai fini del calcolo dell'ISEE dovrebbero essere assunti anche i dati reddituali e patrimoniali allo stesso riferiti, nel mentre in caso di non convivenza i dati riguardanti l'assistito, in quanto non facente parte del nucleo familiare, non andrebbero considerati;

EVIDENZIATA al riguardo la palese disparità di trattamento tra le fattispecie considerate, con significativo privilegio delle situazioni di non convivenza, che deriverebbe dall'ordinaria applicazione delle disposizioni del decreto legislativo summenzionato per la parte concernente la composizione del nucleo familiare;

ATTESO tuttavia che l'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto consente, per particolari prestazioni, di prendere a riferimento un nucleo familiare diverso da quello anagraficamente risultante, purchè determinato per «estrazione» rispetto a quest'ultimo e non per aggiunzione;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare equità di trattamento alle due fattispecie sopramenzionate, di dover operare, secondo i correttivi consentiti dalla norma di cui al capoverso precedente, un'omogeneizzazione dei nuclei familiari di riferimento, procedendo al calcolo dell'ISEE, anche in caso di convivenza, tramite l'estrazione dei dati dell'assistito;

ATTESO altresì che il medesimo articolo 32 prevede, qualora ricorrano le condizioni nello stesso contemplate, la possibilità di attribuire il contributo anche in situazioni di affidamento parentale o eterofamiliare;

VALUTATA, al fine di non scoraggiare il ricorso alle forme di affidamento volute dal legislatore regionale, l'opportunità di non applicare ai casi di specie il regime previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni e di prendere in considerazione i dati reddituali e patrimoniali del solo assistito, sulla scorta dei quali determinare un indicatore della situazione economica equivalente, da calcolarsi in ogni caso con le modalità di cui al decreto legislativo in questione;

PRESO ATTO che dalle indicazioni ricavabili dalla sperimentazione condotta ai sensi della disciplina di cui alla D.G.R. 3609/1999 emerge, tra l'altro, che il limite di accesso alla prestazione economica, allora stabilito in un ISEE di 42.000.000, non risulta sufficientemente selettivo a fronte delle risorse finanziarie disponibili;

CONSTATATO tuttavia, che le significative modifiche e precisazioni introdotte dal menzionato decreto legislativo n. 130/2000 in ordine alle modalità di determinazione del predetto indicatore comportano, rispetto ai parametri fissati dal decreto legislativo 109/1998 ed utilizzati per la quantificazione del limite precedente ad opera della richiamata D.G.R. 3609/1999, una diversa rappresentazione della capacità reddituale ed una intrinseca maggior selettività;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto esposto nel paragrafo che precede, di confermare quale soglia oltre la quale non vi è titolo al percepimento del presente beneficio economico un indicatore della situazione economica equivalente di lire 42.000.000.;

RITENUTO inoltre di considerare entro tale limite, ai fini della graduazione del beneficio, le seguenti fasce reddituali:

Fasce	*Indicatore della situazione economica equivalente euro*	
fascia A	0	9.296,22
fascia B	>9.296,22	15.493,70
fascia C	>15.493,70	21.691,18

RIBADITA l'opportunità, già dianzi affermata, di definire, oltre ai parametri suesposti, una disciplina di riferimento, come riportata nel documento allegato facente parte integrante del presente provvedimento, alla quale gli Enti competenti possano far riferimento per un'omogenea attuazione dell'istituto sul territorio regionale;

CONSTATATO che tale disciplina assolve inoltre, nel suo complesso, ai restanti adempimenti di specifica competenza regionale, segnatamente a quelli richiamati ai punti c) e d) del decimo capoverso del presente preambolo;

PRESO ATTO dell'approvazione da parte dell'ANCI, Federsanità ANCI e delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati del testo relativo alla nuova disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 nella riunione con l'Assessore alla sanità e alle politiche sociali del 22 febbraio 2002 ed in particolare della necessità di sperimentare detta disciplina a decorrere dall'anno 2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1241 del 18 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il Regolamento recante «Disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 maggio 2002

TONDO

Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

ASSEGNO DI CURA E ASSISTENZA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno di cura e assistenza previsto dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, quale strumento finalizzato a promuovere la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2. L'assegno di cura e assistenza è una delle forme di intervento, tra quelle indicate all'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, a disposizione dell'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998 per prevenire l'istituzionalizzazione. L'UVD utilizzerà tale forma di intervento nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996 n. 49, attraverso l'Ente gestore, responsabile di tutto l'iter procedurale di cui alla presente disciplina.

Art. 2

Misura e durata dell'assegno di cura e assistenza

1. L'assegno di cura e assistenza è un contributo non superiore al 60% e non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro i limiti di cui al comma 1, il contributo viene graduato secondo le indicazioni riportate all'allegata tabella 1.

3. Il contributo ha carattere di temporaneità e può essere revocato a seguito del mutamento delle condizioni che ne avevano comportato la concessione.

Art. 3

Destinatari del programma assistenziale

1. I destinatari del programma assistenziale al quale viene correlato l'istituto economico disciplinato dalle presenti disposizioni sono quelli individuati dall'articolo 4 della legge regionale 10/1998.

Art. 4

Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza

1. I beneficiari dell'assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'articolo 3. Tale accudimento è da intendersi anche come assunzione di responsabilità nell'attuazione del programma assistenziale personalizzato elaborato dall'UVD, ancorché svolto con l'apporto di terzi.

2. L'individuazione del beneficiario non può prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell'assistito, fatte salve situazioni impedenti di volta in volta valutate dall'UVD.

3. Possono essere beneficiari i familiari e gli affini entro il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi o non conviventi, nonché le persone che già convivono con l'assistito pur senza vincoli di parentela.

4. Possono essere inoltre beneficiarie le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell'assistito o in presenza di un nucleo familiare incapace di garantire l'assistenza necessaria, vengono scelte quali accudienti direttamente dall'assistito, dai suoi parenti entro il quarto grado o, in mancanza di questi, dal sindaco del comune di residenza, su proposta dei servizi sociali. In tali casi, la formale individuazione dell'accudiente viene effettuata secondo modalità autonomamente adottate a livello locale.

5. In caso di non convivenza, il beneficiario deve di norma risiedere nel medesimo Comune in cui risiede l'assistito; nei Comuni capoluogo di Provincia e, in via eccezionale, nel caso di residenza in Comune diverso da quello dell'assistito, il beneficiario deve risiedere ad una distanza dalla dimora di quest'ultimo che sia oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dell'UVD, con lo svolgimento dell'impegno di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

Art. 5

Compiti dell'assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Ente gestore

1. L'Assemblea dei sindaci di Distretto, all'interno della quota assegnata del Fondo Sociale Regionale, definisce il budget finanziario disponibile per le finalità di cui all'articolo 32 e gli indirizzi generali per un utilizzo dell'intervento corretto e compatibile con le necessità socio-assistenziali del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni legislative. Tali indirizzi avranno cura di definire con particolare riguardo le priorità di intervento, tenendo conto della casistica maggiormente rappresentata sul territorio di pertinenza e della necessità di valorizzare, tra gli altri, i casi di dimissione protetta dall'ospedale, quelli per i quali sia già stata presentata richiesta di ricovero in struttura protetta per non autosufficienti, i casi complessi assistiti a domicilio con patologie gravemente invalidanti e cronico-degenerative. Per la definizione di tale atto di indirizzo l'Assemblea dei Sindaci si avvale dell'analisi della domanda/bisogno del territorio e delle proposte tecniche elaborate congiuntamente dal Distretto e dal Servizio Sociale dei Comuni, del parere e delle proposte delle parti sociali e/o di altri soggetti pubblici o privati che operino in campo assistenziale, fortemente rappresentativi della realtà locale. L'Assemblea dei Sindaci adotta tutti gli strumenti necessari per una corretta informazione ai cittadini sugli indirizzi individuati per l'erogazione dell'assegno di cura.

2. L'Ente gestore, sulla base di quanto previsto al comma 1:

a) comunica all'UVD, quale strumento tecnico del Distretto e del Servizio Sociale dei comuni, gli indirizzi generali e le priorità stabilite come previsto al precedente comma 1;

b) comunica ed aggiorna costantemente l'UVD competente per territorio sulla capienza del budget finanziario disponibile;

c) delibera la formale concessione del contributo, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVD secondo quanto stabilito al successivo articolo 6; la concessione è in ogni caso subordinata al non superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla Giunta regionale e alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione della modalità di attuazione;

d) eroga il contributo, avuto riguardo alla necessità di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni degli interessati, secondo scadenze stabilite negli atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci che di norma non superino il semestre;

e) sospende l'erogazione per i periodi di ricovero temporaneo della persona presso strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, superiori a 20 giorni continuativi.

Art. 6

Compiti dell'UVD Modalità di concessione del beneficio

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, l'assegno è concesso solo in presenza di una specifica indicazione dell'UVD sulla necessità di farvi ricorso, alternativamente o congiuntamente ad altre forme di assistenza domiciliare, pena il rischio di istituzionalizzazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni o il distretto, anche su segnalazione di altri servizi socio-sanitari o di altri soggetti coinvolti nell'attività assistenziale, sottopongono le richieste relative ai singoli casi all'esame dell'UVD, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 25 della legge regionale 10/1998 e degli indirizzi e delle priorità stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, secondo quanto previsto dal comma 1, articolo 5 del presente Regolamento.

3. L'UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998, identificando, attraverso una scala di valutazione multidimensionale, il programma assistenziale, le risorse necessarie, e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi pubblici, quella a carico dei soggetti beneficiari/accudienti di cui all'articolo 4, comma 1 e l'apporto delle risorse del volontariato e del privato eventualmente presenti sul territorio. L'UVD inoltre valuta l'appropriatezza del presente beneficio economico a fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del beneficiario.

4. L'UVD, il Servizio Sociale dei Comuni e il Distretto forniscono ai destinatari ed ai beneficiari tutte le istruzioni e l'aiuto necessario per la corretta attuazione del programma assistenziale

5. L'UVD fornisce le indicazioni all'Ente gestore competente per territorio nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 25 della legge regionale 10/1998.

6. In caso di positiva indicazione ai sensi del comma 2 da parte dell'UVD e qualora vi sia capienza del budget disponibile, l'Ente gestore, per il tramite del Servizio sociale del Comune di residenza, provvede ad integrare la richiesta con apposita dichiarazione del soggetto di cui all'articolo 4 contenente:

a) i dati anagrafici del richiedente e della persona da assistere con la composizione del nucleo familiare di appartenenza;

b) l'impegno a comunicare ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico, entro un termine di 10 giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la revoca del beneficio;

c) l'adesione e l'accettazione del programma personalizzato;

d) l'impegno di dare applicazione per la parte di propria competenza al programma personalizzato;

7. Ai fini di provvedere alla graduazione del contributo, l'UVD valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno di «elevata intensità», «di media intensità» o «di bassa intensità».

Art. 7

Valutazione della condizione economica e quantificazione del contributo

1. La valutazione della condizione economica viene effettuata dall'Ente gestore competente per il territorio di residenza del destinatario, per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici, sulla base dei dati forniti mediante autocertificazione, determinando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con le modalità ed i criteri di calcolo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE è quello del beneficiario del contributo economico.

3. In caso di appartenenza dell'assistito al nucleo familiare del beneficiario (casi di convivenza), il calcolo dell'ISEE viene effettuato operando l'estrazione dei dati dell'assistito, che non sarà quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza (come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

4. Nei casi previsti dall'articolo 4 comma 4, si calcola l'ISEE del solo assistito.

5. La quantificazione del contributo, per le fattispecie con giudizio di elevata intensità e di media intensità, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, viene effettuata sulla base dell'allegata tabella da parte dell'Ente gestore, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, dopo aver acquisito i dati per la valutazione della situazione economica come stabilito dal presente articolo.

Art. 8

Verifiche

1. Coerentemente con quanto contemplato all'articolo 5, il servizio sociale dei Comuni ed il Distretto predispongono, congiuntamente, una relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci, sui risultati conseguiti con il presente Istituto.

2. Vengono effettuate verifiche secondo la periodicità stabilita nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 6. Le verifiche accertano la rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari al programma assistenziale e sono effettuate dai Servizi Sociali dei Comuni in accordo con l'UVD.

TABELLA 1)

a) Profilo della *quota di programma* a carico del beneficiario	b) Indicatore della situazione economica equivalente	c) Contributo spettante (espresso in percentuale rispetto al contributo max erogabile)	d) Contributo giornaliero spettante
elevata intensità	fascia A € 0 – 9.296,22	80%-100%	da 19,32 a 24,16 €
	fascia B € > 9.296,22 – 15.493,70	66%-79%	da 15,94 a 19,08 €
	fascia C € > 15.493,70 – 21.691,18	50%-65%	da 12,08 a 15,70 €
media intensità	fascia A € 0 – 9.296,22	50%-65%	da 12,08 a 15,70 €
	fascia B € > 9.296,22 – 15.493,70	40%-49%	da 9,66 a 11,83 €
	fascia C € >15.493,70 – 21.691,18	33,333%-39%	da 8,05 a 9,42 €
bassa intensità	NON VI È TITOLO		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

Legge regionale 2/2002, articoli 40, 46 e 51. Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonchè il contenuto dei programmi di viaggio. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTI gli articoli 40, 46 e 51 della citata legge regionale 2/2002 che demandano ad un apposito Regolamento la determinazione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, delle modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 23 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio.

Art. 2

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, presenta apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del richiedente e del Direttore tecnico nel caso di cui all'articolo 45, comma 2 della legge regionale 2/2002, la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo ed il tipo di attività che si intende svolgere tra quelle indicate nell'articolo 39, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 2/2002. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;

d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 2/2002.

3. Alla domanda è allegata:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di persone giuridiche;

c) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore;

d) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.

4. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, può verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.

Art. 3

(Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'apertura e l'esercizio di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo autorizzata.

2. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede principale dell'agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione che l'ha rilasciata.

3. Alla comunicazione è allegata una pianta planimetrica dei locali della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002.

Art. 4

(Variazioni del contenuto dell'autorizzazione)

1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'articolo 2, compreso il caso di trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 5 della legge regionale 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della variazione è tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che nei successivi trenta giorni, può richiedere l'invio di copie di atti o dichiarazioni attestanti le modifiche intervenute, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

2. In caso di sostituzione del Direttore tecnico con altro già iscritto all'albo regionale, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del sostituto.

3. In caso di assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, i motivi dell'assenza.

Art. 5

(Domanda di ammissione all'esame di idoneità)

1. L'ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 2/2002, è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, turismo e terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale, titolo di studio di scuola secondaria superiore e codice fiscale del richiedente, nonché l'indicazione delle lingue straniere in cui intende sostenere l'esame, con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;

d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 6

(Svolgimento dell'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico)

1. L'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto almeno ogni due anni, con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'esame si svolge di fronte alla Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 7, di seguito denominata Commissione, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

a) per la prova scritta:

   1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;

   2) componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) per la prova orale:

   1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

   2) legislazione turistica nazionale e regionale;

   3) cenni di geografia mondiale;

   4) colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;

   5) tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni.

3. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione alla prova orale.

4. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'iscrizione all'albo regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo avviene su domanda dell'interessato, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale e codice fiscale del richiedente, e degli estremi dell'atto da cui risultano il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione pubblica che lo ha rilasciato.

Art. 7

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato, che funge da Presidente;

b) un docente di tecnica turistica;

c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla Giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza;

e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di Segretario.

Art. 8

(Contenuto dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio di cui all'articolo 51 della legge regionale 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni:

a) le date di svolgimento del viaggio;

b) l'itinerario;

c) la durata;

d) il numero dei pernottamenti qualora la durata sia espressa in giorni;

e) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

f) la qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

g) i termini per le iscrizioni;

h) il termine e le condizioni per le rinunce;

i) le condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo;

l) gli estremi della garanzia assicurativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.

Legge regionale 2/2002, articoli 62 e 90. Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonchè la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTI gli articoli 62 e 90 della citata legge regionale 2/2002 che demandano ad un apposito Regolamento la determinazione delle modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, delle caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, delle modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 23 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 90 della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nonché le materie dell'esame.

Art. 2

(Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature)

1. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale 2/2002, l'aspirante titolare in caso di strutture ricettive turistiche nuove, ovvero per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'institore, presenta al Comune del luogo in cui è ubicata la struttura ricettiva turistica, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il Comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisita l'attestazione sanitaria contenente l'indicazione dei posti letto in ciascuna camera o unità abitativa e dei bagni e docce completi, privati e comuni, adotta il provvedimento di classificazione della struttura ricettiva turistica. Copia del provvedimento e della documentazione allegata è inviata entro trenta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 58, comma 1 della legge regionale 2/2002.

4. Qualora la prima classificazione è ottenuta prima della scadenza del termine di cui all'articolo 57, comma 2 della legge regionale 2/2002, ma successivamente alla scadenza del mese di giugno 2002, questa conserva validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.

Art. 3

(Modalità di presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva turistica, l'aspirante titolare, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persona giuridica, presenta apposita domanda al Comune del luogo in cui è ubicata la struttura, dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 e 92 del Regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

e) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002;

f) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva turistica;

h) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore di persona giuridica, ed in ogni caso una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche della struttura ricettiva turistica.

3. Alla domanda di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una casa per ferie di cui all'articolo 71, comma 3 della legge regionale 2/2002, è allegata una dichiarazione dalla quale risulti che la struttura ricettiva turistica ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende, per le medesime finalità.

4. Alla domanda di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino o escursionistico di cui all'articolo 73, commi 1 e 2 della legge regionale 2/2002, sono allegati:

a) una corografia in scala 1:50.000;

b) una dichiarazione del gestore da cui risulti la conoscenza della zona di ubicazione e delle vie di accesso al rifugio, a quelli limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, e la capacità di apprestare le necessarie provvidenze ed i primi soccorsi in caso di pericolo. La dichiarazione non è richiesta qualora il gestore eserciti la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina o maestro di sci in discipline alpine.

5. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune contiene l'indicazione della denominazione e ubicazione della struttura ricettiva turistica, la tipologia e classificazione assegnata, il numero delle camere, dei posti letto, dei bagni e delle docce.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino è rilasciato dal Comune sentito il parere della Delegazione regionale del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine.

Art. 4

(Denuncia di inizio attività per gli esercizi di affittacamere)

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio dell'attività di affittacamere di cui all'articolo 80 della legge regionale 2/2002, è effettuata su apposito modulo predisposto dal Comune in cui sono indicati:

a) le generalità del titolare;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 773/1931;

c) la tipologia del fabbricato;

d) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;

e) il numero delle camere e dei posti letto;

f) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;

g) i servizi accessori offerti;

h) i periodi di apertura;

i) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al modulo di denuncia di inizio attività è allegata una dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

3. Qualora l'attività di affittacamere è esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla denuncia di inizio attività è allegato il documento comprovante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002.

Art. 5

(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)

1. La denominazione della struttura ricettiva turistica non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli di cui agli allegati «A» e «B», facenti parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli alberghi possono aggiungere alla denominazione propria quella di:

a) «Meublé» o «Garnì» qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione ;

b) «Lusso» qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualità delle dotazioni, dei mobili, degli arredi e dei servizi offerti;

c) «Grand Hotel» o «Palace» qualora sono classificati a cinque o quattro stelle;

d) «Pensione» qualora sono classificati a tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.

Art. 6

(Superfici minime abitabili per la suite)

1. La suite di cui all'articolo 64, comma 8 della legge regionale 2/2002, viene denominata «senior suite».

2. La «junior suite» è costituita da una camera da letto provvista di una zona allestita a salotto con superficie minima superiore del 20 per cento a quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 44/1985 per le camere a due letti.

Art. 7

(Modalità di fissazione dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche sono comprensivi di riscaldamento, di aria condizionata, ove esistente, e di IVA.

2. I prezzi minimi e massimi sono differenziati per i periodi di bassa ed alta stagione. Il periodo di alta stagione è determinato su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo e non può superare i settantacinque giorni nel corso dell'anno solare.

3. Il prezzo della pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo; il prezzo di mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto. Il prezzo minimo della pensione non può superare la somma del prezzo dei pasti più la meta' del prezzo minimo della camera a due

letti; il prezzo massimo della pensione è calcolato sulla base del prezzo massimo della camera singola. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3 giorni.

4. La differenza tra prezzo minimo e massimo della camera ad uno o due letti con o senza bagno non può essere superiore al 100 per cento; la differenza tra prezzo minimo e massimo di pensione non deve essere superiore al 70 per cento. Qualora la differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo superi tali percentuali, il Comune provvede d'ufficio alla rideterminazione del minimo.

5. Per camera con bagno si intende quella che dispone all'interno di bagni o docce completi annessi e destinati ad uso esclusivo dei suoi ospiti .

6. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare del 20 per cento quello massimo della camera ad un letto dotata di servizi equipollenti. Il prezzo massimo della camera a due letti assegnata ad una persona sola deve essere diminuito di almeno il trenta per cento qualora la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto. Il prezzo intero può venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.

7. Il supplemento giornaliero per il letto aggiunto richiesto dal cliente non può superare del 35 per cento il prezzo della camera a due letti.

8. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 67 della legge regionale 2/2002, devono essere distinti per:

a) gli adulti;

b) i ragazzi;

c) le unità abitative;

d) le piazzole. I prezzi delle piazzole comprendono l'ingresso e la sosta della prima auto o moto, la corrente elettrica senza contatore e il mezzo di pernottamento;

e) i mezzi mobili. Per mezzi mobili si intendono gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 ter della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002, quando sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati prezzi unici da valere sia come minimi che massimi.

Art. 8

(Applicazione dei prezzi)

1. I prezzi delle strutture ricettive turistiche e dei servizi annessi sono applicati conformemente ai minimi e massimi comunicati. E' possibile applicare prezzi inferiori ai minimi, purché comunicati nei termini di cui all'articolo 95, comma 2, della legge regionale 2/2002, nei seguenti casi:

a) per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone e per i loro accompagnatori;

b) per periodi di soggiorno continuativo di almeno quindici giorni;

c) per bambini al di sotto dei 12 anni;

d) per offerte di servizi turistici integrati;

e) per offerte promozionali.

Art. 9

(Comunicazione dei prezzi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 della legge regionale 2/2002, i prezzi sono comunicati a cura dei Comuni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 10

(Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva)

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90 della legge regionale 2/2002, di seguito denominata commissione, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;

b) un rappresentante dell'Amministrazione regionale o un suo sostituto;

c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto;

d) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;

e) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro o un suo sostituto;

f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate o un suo sostituto;

g) un docente di merceologia o un esperto in materia.

2. Funge da Segretario della commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva.

Art. 11

(Materie dell'esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente sulle seguenti materie:

a) legislazione turistica;

b) legislazione sanitaria;

c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;

d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilità aziendale;

f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

Allegato «A»
(riferito all'articolo 5, comma 2)

Modelli dei segni distintivi degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere, dei campeggi e dei villaggi turistici.

1. Il segno distintivo è costituito da:
   - una chiave per gli alberghi;
   - una chiave sormontata da una «R» per le residenze turistico-alberghiere;
   - una tenda per campeggi;
   - una casetta e una tenda per i villaggi turistici.
2. I segni distintivi sono racchiusi in un'ellisse delimitata da bordini azzurro pantone 299/c, alluminio 10/10 fondo naturale, bleu pantone 294/c.
3. La scritta indicante la tipologia della struttura ricettiva (albergo, residenza turistico - alberghiera, campeggio, villaggio turistico) è di colore azzurro pantone 299/c ed è posta nella parte superiore dell'ellisse.
4. Nella parte inferiore dell'ellisse sono disegnate le stelle a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore azzurro pantone 299/c.
5. Nella parte superiore esterna dell'ellisse è riprodotto lo stemma della Regione in colore giallo pantone yellow/c su fondo azzurro pantone .
6. L'ellisse esterna misura 29 centimetri di larghezza e 19 centimetri di altezza ed è inserita in un rettangolo di centimetri 32 x 25.

Allegato «B»
(riferito all'articolo 5, comma 2)

Modello del segno distintivo del Bed and Breakfast

1. Il segno distintivo è costituito da un'ovale in cui è rappresentata una casa stilizzata di colore bianco su fondo di colore pantone 174/U e dalla scritta «Bed and Breakfast in Italy» di colore nero, posta nella parte superiore esterna dell'ovale e dalla scritta «B & B» di colore nero posta nella parte inferiore esterna dell'ovale e dalla scritta «ospitalità nelle case in Friuli Venezia Giulia», di colore nero sottolineata con linee di colore pantone 174/U.
2. Il segno distintivo è inserito in un rettangolo su fondo bianco, di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2002, n. 0144/Pres.

Commissione di cui all'articolo 1, comma 7 del Regolamento per il servizio di economato. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0204/Pres. del 7 giugno 1996 con il quale è stata effettuata la ricognizione dei componenti in seno alla Commissione di cui all'articolo 1, 7° comma del Regolamento per il servizio di economato;

VISTO il successivo decreto n. 0127/Pres. del 24 aprile 1997 con il quale, a parziale modifica della composizione di detto organo collegiale, è stato chiamato a farne parte il sig. Roberto Puzzi, consigliere g.a.l., in servizio presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, Servizio del provveditorato;

VISTA la nota n. FIN 9390 del 15 maggio 2002 con la quale la succitata Direzione regionale, nel segnalare l'avvenuta cessazione dal servizio del sig. Roberto Puzzi a seguito di quiescenza, designa in sua sostituzione la signora Lidia Calcina, segretario amministrativo presso il Servizio del provveditorato della Direzione medesima;

RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

La signora Lidia Calcina, in servizio presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, Servizio del provveditorato è nominata componente della Commissione di cui all'articolo 1, 7° comma, del Regolamento per il servizio di economato, in sostituzione del sig. Roberto Puzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO 3 maggio 2002, n. 346.

Legge regionale n. 3/2002, articolo 8, comma 45, lettera a) «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione dello schema di domanda.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 articolo 8, comma 45, lettera a) il quale prevede che al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 3 maggio 2002 con cui viene approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui sopra;

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento sopracitato con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di contributo alla Direzione Regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, di seguito definito allegato A);

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

E' approvato per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2002

BELLI

(Facsimile per la presentazione della domanda)

Spazio riservato al protocollo

MARCA
DA BOLLO
da 10,33 euro

Spazio risevato all'ufficio
Domanda n.

Spett. Direzione Regionale
del lavoro e della previdenza
della cooperazione e dell'artigianato
Servizio per la qualità delle imprese artigiane
Via L. Uccellis, 12/
33100 UDINE (UD)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE INERENTI L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO.
(Legge Regionale n° 3/2000 Articolo 8 comma 45 lettera a)

Il/La sottoscritto/a____, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa/cooperativa/consorzio artigiana/o ____ ____ con sede legale a_____ ________________ ____ in via_______________ ____n°____ _______ Cap_______________ telefono n°___________________________________, fax n°____ __________________ E-mail ____ Codice Fiscale n°_________________________ partita I.V.A. n° __________________________ esercente l'attività di____ iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di ________________________ al n°_________________

CHIEDE

di ottenere la concessione di un contributo per l'acquisizione di consulenze finalizzate a:

(indicare con una o più crocette le voci che interessano)

❒ a)alla realizzazione di un sistema aziendale di assicurazione e gestione della qualità certificabile in base alla normativa ____________________________;

❒ b) alla realizzazione di un sistema aziendale di gestione della sicurezza certificabile in base alla normativa ______________________________;

❒ c) alla realizzazione di un sistema aziendale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente (o di una valutazione ambientale) certificabile in base alla normativa ______________;

❒ d) alla conformità dei prodotti alle seguenti direttive comunitarie recepite in ambito nazionale ____;

❒ e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi;

❒ f) all'assistenza tecnica/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

❒ g) all'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi indicati alla precedente lettera e).

La spesa prevista ammonta a Euro ________________________

Dichiara di essere a conoscenza del regolamento che disciplina la concessione del contributo.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

D I C H I A R A

1. Di essere il titolare/ legale rappresentante dell'impresa .... con sede in .... via .... iscritta all'Albo delle imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di .... al n. ....;
2. che l'impresa .... stessa non è oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000
(dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà),

1. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
2. che l'impresa non ha richiesto ne ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento
3. che l'impresa è in attività
4. che l'impresa (indicare solo l'ipotesi che interessa)
❒ negli ultimi tre anni non ha beneficiato di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis".

oppure

❒ ha beneficiato, negli ultimi tre anni dalla data odierna, delle seguenti agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi Euro ....:

1A agevolazione:
Soggetto concedente: ....
Atto di Concessione: ....
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Importo Euro ....

2A agevolazione:
Soggetto concedente: ....
Atto di Concessione: ....
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Importo Euro ....

3A agevolazione:
Soggetto concedente: ....
Atto di Concessione: ....
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Importo Euro ....

(La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo e da autentica di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono)

Il sottoscritto infine

si impegna

- a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000 Euro nell'arco di un triennio, ed a comunicare alla direzione Regionale del lavoro, della Previdenza, della Cooperazione e dell'Artigianato ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;
- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare

riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a non avvalersi a qualsiasi titolo per quanto riguarda l'oggetto del contributo di prestazioni e servizi resi dal coniuge, da parenti ed affini fino al II° grado ovvero da soci.

Allega (indicare le voci che interessano):

❐ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande);

❐ per le iniziative di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) e d) del regolamento, relazione illustrativa dell'iniziativa e preventivo di spesa redatti dal consulente, con l'indicazione di massima delle date previste per l'avvio e la conclusione dell'iniziativa stessa;
❐ per le iniziative di cui all'articolo 4 comma 1 lettere e), f) e g) del regolamento, relazione illustrativa dell'iniziativa e preventivo di spesa con l'indicazione di massima delle date previste per l'avvio e la conclusione dell'iniziativa stessa;

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del
titolare/legale rappresentante

Note:
- La domanda può essere presentata anche a Trieste presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, Via Giulia 75/1.
- Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a riceverla, la stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: BELLI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 maggio 2002, n. 646.

Iniziativa comunitaria EQUAL 2000-2006 - Azione 2. Graduatoria dei progetti approvati e di quelli non approvati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea n. C (2000) 853 del 14 aprile 2000 che stabilisce le linee guida dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL per la promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di diseguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, attraverso la cooperazione transnazionale;

CONSIDERATO che in attuazione di tale Comunicazione il Ministero del Lavoro, d'intesa con le Regioni e le Parti Sociali ha presentato a Bruxelles il 15 gennaio 2001 il Programma Operativo, contenente, tra l'altro, le schede di priorità regionali;

VISTA la decisione della Commissione C(2001) 43 del 26 marzo 2001 recante l'approvazione del programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL in Italia;

VISTA la deliberazione del 22 giugno 2000 del C.I.P.E., che definisce le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di Iniziativa Comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, con l'Avviso 02/01 del 7 maggio 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 166 della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001, ha approvato un bando unico nazionale contenente le «Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL»;

TENUTO CONTO che nel suddetto Avviso vengono definiti, in merito all'iniziativa EQUAL:

- l'obiettivo e le Misure di attuazione,
- i soggetti preposti all'attuazione,
- l'articolazione e la gestione dell'iniziativa suddetta,
- le procedure di selezione,
- gli aspetti finanziari,
- le modalità di presentazione delle candidature,
- i soggetti destinatari dei contributi;

CONSIDERATO in particolare che il citato avviso prevede per i soggetti ammessi all'azione 1 la produzione di atti relativi alla costituzione della partnership di sviluppo con relativo programma di lavoro e la creazione di un partenariato transnazionale, con relativo accordo di cooperazione transnazionale;

VISTO il documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 63202/EQ del 28 novembre 2001 ad oggetto Disciplinare per lo svolgimento dell'azione 1 e la progettazione del programma di lavoro per l'azione 2;

VISTO il documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5481/EQ del 15 febbraio 2002 ad oggetto Addendum al Disciplinare del 28 novembre 2001;

CONSIDERATO che il succitato disciplinare prevede che le Amministrazioni regionali per le partner di sviluppo di loro competenza, approvino ed ammettano all'azione 2 del Programma EQUAL i programmi di lavoro per l'azione 2, i documenti prodotti per la costituzione formale delle partnership di sviluppo e dell'accordo transnazionale di cooperazione per ogni PS ammessa all'azione 1;

CONSIDERATO inoltre che il succitato disciplinare prevede al punto 2 e), a pena di esclusione dall'azione 2, la coerenza del programma di lavoro precisato nel Formulario per l'azione 2 rispetto all'ipotesi progettuale proposta inizialmente per l'ammissione all'azione 1 e che in nessun caso è possibile ipotizzare un intervento a valere su una misura diversa da quella a cui si riferisce il contributo concesso;

CONSIDERATO altresì che il succitato disciplinare prevede al punto 2 f), che l'Amministrazione concedente si riservi di non ammettere all'azione 2 le partnership di sviluppo che risultino modificate nella composizione - rispetto a quanto previsto o ipotizzato nella candidatura per l'ammissione all'azione 1 - ove ritenga che tale modifica possa pregiudicare la realizzazione dell'intervento originariamente proposto nel Formulario di candidatura per l'ammissione all'azione 1;

CONSIDERATO di aver consentito, secondo quanto stabilito al punto 2 m) del disciplinare, alla partnership di sviluppo Trasform@: infrastruttura internet per favorire adattamento lavoratori disabili, cod. prog. IT-G-FRI-0010 di integrare l'elaborato progettuale al fine di permettere una più compiuta valutazione del progetto;

VISTO il decreto del Direttore regionale della formazione professionale n. 1240 del 21 settembre 2001 con il quale si è costituito il Nucleo di Valutazione;

VISTI i progetti presentati;

VISTE le risultanze del Nucleo di Valutazione

DECRETA

Art. 1

- Per le motivazioni e secondo le modalità meglio specificate nelle premesse:

- vengono approvati ed ammessi all'azione 2 i progetti di cui all'allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;
- non sono approvati né ammessi all'azione 2 i progetti di cui all'allegato 2 costituente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

- Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 maggio 2002

RAMPONI

Allegato 1

P.I.C. EQUAL 2000-2006
PROGETTI AMMESSI ALL'AZIONE 2

	Soggetto referente o mandatario	*Titolo dell'intervento*	*Misura di riferimento*	*Codice dossier*	*Totale generale preventivo*
1	EN.A.I.P. F.V.G.	OVER45: occupazione valorizzazione empowerment reinserimento disoccupati over 45	Asse 1 misura 1,1	IT-G-FRI-0002	1.038.643,07
2	Provincia di Udine	Il Friuli alla prova dell'accoglienza. Nuove etnie e processi di integrazione	Asse 1 misura 1,1	IT-G-FRI-0009	1.544.206,12
3	Consorzio per l'impresa sociale s.c.s.a r.l.	NEXUS	Asse 2 misura 2,2	IT-G-FRI-0003	1.123.514,00
4	I.R.E.S. Istituto di ricerche economiche e sociali del F.V.G.	IMPRENDITORIALITA' ESTREMA PER UNA VITA INDIPENDENTE	Asse 2 misura 2,2	IT-G-FRI-0017	1.265.636,18
5	I.A.L. F.V.G.	NET.FORMA network per il governo delle transizioni e per la formazione continua	Asse 3 misura 3,1	IT-G-FRI-0015	1.188.762,00
				Totale	6.160.761,37

Allegato 2

PROGETTI NON AMMESSI ALL'AZIONE 2

	Soggetto referente o mandatario	*Titolo dell'intervento*	*Misura di riferimento*	*Codice dossier*	*Totale generale preventivo*	*Cause di esclusione*
1	AMGA-Azienda Multiservizi S.p.A.	Trasform@: infrastruttura internet per favorire adattamento lavoratori disabili	Asse 3 misura 3,1	IT-G-FRI-0010	1.391.984,82	mancato rispetto punti 2e) e 2 f) del disciplinare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.5481/EQ dd.28/11/01

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 maggio 2002, n. 1029.

Legge regionale 10/2001, articolo 2, comma 45. Disciplinare per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 2, comma 43 della legge regionale 30 marzo 2001 n. 10 ai sensi del quale che l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato viene effettuata con le seguenti modalità:

- avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;

- utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali;

ATTESO che il comma 45 del succitato articolo 2 della legge regionale 10/2001 prevede l'emanazione di un apposito disciplinare per regolare le assunzioni del personale di cui trattasi;

DATA informativa alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera i) del Documento stralcio concernente il «Sistema delle relazioni sindacali» relativo al Contratto collettivo di lavoro 1994-1997 - area non dirigenziale ed effettuato l'esame congiunto il 5 febbraio 2002;

DECRETA

E' approvato l'allegato disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 45 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato da effettuarsi secondo le modalità di cui al citato articolo 2, comma 43 della medesima legge.

Trieste, addì 16 maggio 2002

LOSITO

Disciplinare regolante i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato previsto dall'articolo 2, comma 45, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1

1. Il presente disciplinare regola le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, previste dall'articolo 9 del vigente Contratto Collettivo di lavoro - Stato giuridico del personale regionale - area non dirigenziale, nonché dalla legislazione vigente da effettuarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 43 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

Art. 2

1. Le assunzioni possono essere disposte per qualifiche non superiori a quella di Consigliere; per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale con qualifica di Consigliere.

2. Le assunzioni disposte per la sostituzione di dipendenti assenti per una qualunque delle cause elencate all'articolo 9 del succitato Contratto Collettivo hanno durata pari al periodo continuativo di assenza con diritto alla conservazione del posto, o di assegnazione ad Uffici di segreteria per i quali è prevista la sostituzione del dipendente, e comunque per una durata non superiore ad un anno.

3. Le assunzioni disposte per compensare la minore presenza in servizio di dipendenti che usufruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale hanno durata annuale o inferiore qualora il rientro del dipendente titolare avvenga ad una scadenza inferiore.

4. Le assunzioni disposte per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo nonché per la realizzazione di progetti-obiettivo hanno durata massima di un anno.

5. Il personale assunto per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale presta servizio con un orario settimanale da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici.

6. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, per non più di una volta e per un tempo non superiore a sei mesi, solo qualora la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

7. Il personale assunto a tempo determinato non può essere riassunto in servizio con altro contratto di lavoro a tempo determinato prima che siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può mai trasformarsi, in caso di nullità totale o parziale del contratto, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3

1. Qualora vi sia necessità di procedere ad assunzioni a tempo determinato per fronteggiare particolari esigenze di carattere temporaneo nonché per la realizzazione di progetti-obiettivo, per i quali non sia sufficiente il personale in servizio, tale necessità sarà individuata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali.

Art. 4

1. Le assunzioni di cui trattasi possono avvenire con le seguenti modalità, secondo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 43, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 ed in ottemperanza a quanto prescritto dagli articolo 18 e 19 della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali:

a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, limitatamente alle qualifiche di coadiutore, agente tecnico e commesso;

b) utilizzo di graduatorie valide di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali limitatamente alle qualifiche di consigliere e segretario ovvero alla qualifica di coadiutore con profilo professionale di guardia del C.F.R. ed ittica o di coadiutore con altro profilo professionale qualora l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18/1996, formi graduatorie per l'accesso alla qualifica medesima a seguito di concorso pubblico.

Art. 5

1. Ai fini dell'assunzione i candidati dovranno possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, oltre al possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ed il profilo professionale di assunzione dall'Allegato A) al Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0469/Pres. del 31 maggio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto attiene alla qualifica di agente tecnico, profilo professionale agente qualificato, qualora le mansioni richieste siano di manutenzione e riparazione di impianti termici, sarà richiesto, oltre al titolo di studio previsto dal succitato Regolamento, anche il possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici di I grado.

CAPO II

ASSUNZIONI MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 6

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro che verrà inoltrata ai competenti uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, ad eccezione del requisito dell'idoneità fisica, che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

Art. 7

1. Il giorno stesso della prova pratica attitudinale di cui al successivo articolo 10, i lavoratori avviati sono tenuti a rendere, davanti ad un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano - sotto la propria responsabilità - di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego. Sono tenuti altresì a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate.

Art. 8

1. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i lavoratori avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento.

Art. 9

1. La Commissione giudicatrice verrà nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

1. All'Allegato A) al presente Disciplinare vengono riportati i contenuti delle prove pratiche attitudinali nonché i relativi indici di riscontro dell'idoneità per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali si intende procedere ad assunzioni a contratto mediante avviamento a selezione di iscritti nelle liste di collocamento.

Art. 11

1. Con la prova pratica attitudinale si intende esclusivamente accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di riferimento. Tale prova non comporta valutazione comparativa.

2. Fermo restando l'ordine di avviamento, si potrà prescindere dalla selezione per il lavoratore che abbia

già svolto le mansioni di un determinato profilo, ovvero che sia già stato ritenuto idoneo in una precedente prova selettiva presso l'Amministrazione regionale.

3. I candidati che non hanno superato la prova non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art. 12

1. Le risultanze della selezione saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il lavoratore utilmente selezionato verrà invitato, entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

- a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa, compreso il certificato attestante l'idoneità fisica generica al lavoro;
- a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

In caso d'urgenza l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.

3. Qualora le mansioni che il lavoratore verrà chiamato a svolgere comportino rischi specifici, secondo quanto previsto per il corrispondente profilo professionale nel documento di valutazione dei rischi, approvato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego verrà completato dal medico competente, nominato dall'Amministrazione regionale per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo medesimo, il quale provvederà ad attestare la sussistenza o meno di specifica idoneità lavorativa, avuto riguardo alle mansioni.

4. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 2 o meno in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il candidato verrà dichiarato decaduto dall'assunzione.

CAPO III

ASSUNZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE GIÀ ESISTENTI DI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 13

1. Qualora si intenda utilizzare per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato una graduatoria di concorso pubblico già esistente, tale graduatoria verrà individuata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, avuto riguardo alla qualifica ed al profilo professionale da coprire.

2. In mancanza di graduatorie valide per il profilo professionale necessario, con tale decreto potrà essere individuata anche una graduatoria riferentesi ad un diverso profilo professionale, che comporti anche l'espletamento di mansioni analoghe.

Art. 14

1. I lavoratori assumibili dovranno possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la rispettiva graduatoria.

Art. 15

1. Il candidato verrà invitato a dichiarare la propria disponibilità all'assunzione a contratto entro tre giorni dal relativo invito.

2. Il candidato verrà inoltre invitato, entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

- a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nei modi previsti dalla vigente normativa, compreso il certificato attestante l'idoneità fisica generica al lavoro;
- a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

In caso d'urgenza l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.

3. Qualora le mansioni che il lavoratore verrà chiamato a svolgere comportino rischi specifici, secondo quanto previsto per il corrispondente profilo professionale nel documento di valutazione dei rischi, approvato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego verrà completato dal medico competente, nominato dall'Amministrazione regionale per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo medesimo, il quale provvederà ad attestare la sussistenza o meno di specifica idoneità lavorativa, avuto riguardo alle mansioni.

4. In caso di mancata disponibilità ovvero in caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 2 o di mancanza dei requisiti prescritti, il candidato viene dichiarato decaduto dall'assunzione di cui trattasi e si procede alla chiamata del successivo in graduatoria.

CAPO IV

STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 16

1. Il candidato sarà assunto in prova, con contratto a tempo determinato di durata non superiore ad un anno, secondo quanto specificato all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, nella qualifica e nel profilo professionale previsti.

2. Entro il giorno precedente a quello di inizio del servizio il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Non si procederà all'assunzione a contratto del candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Il contrattista è tenuto ad effettuare un periodo di prova della durata di tre mesi. Il periodo di prova si intende superato qualora, alla scadenza del suddetto termine, il Direttore dell'ufficio di assegnazione esprima parere favorevole riguardo alla quantità e qualità del servizio prestato dall'interessato.

Art. 17

1. Il contrattista, assunto secondo le disposizioni del presente disciplinare, nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale ed operare secondo la disciplina prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Contratto Collettivo del lavoro.

2. Il contrattista, per la durata del contratto, è soggetto alle incompatibilità di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Art. 18

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'ordinamento vigente per il personale regionale, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

b) sono fruibili tutti i permessi retribuiti di cui all'articolo 15 del Contratto Collettivo di lavoro - Stato giuridico del personale regionale - 1994-1997 - area non dirigenziale e successive integrazioni ad eccezione di quanto previsto dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo medesimo;

c) sono fruibili tutti i permessi non retribuiti di cui all'articolo 16 del citato Contratto collettivo ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo medesimo;

d) sono fruibili tutti i permessi di cui agli articoli 18 e 19 del citato Contratto collettivo;

e) non sono fruibili i permessi di cui all'articolo 17 del predetto Contratto Collettivo;

f) in caso di assenza per malattia o infortunio i permessi di cui all'articolo 21 del medesimo Contratto collettivo sono concessi in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al personale a contratto è corrisposto, da parte dell'I.N.P.D.P., il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2000.

Art. 19

1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito o con il rientro anticipato a tempo pieno del dipendente di cui si compensa la minor presenza in servizio.

2. Il contratto di lavoro è risolto inoltre per i seguenti motivi:

a) dimissione volontarie, da far pervenire alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

b) mancato superamento del periodo di prova di cui all'articolo 16, comma 5;

c) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare secondo le disposizioni del Capo IV del Titolo II della legge regionale 18/1996, in quanto applicabili;

d) superamento dei termini delle assenze per malattia previste dal vigente Contratto Collettivo, tenuto conto della durata limitata del rapporto di lavoro;

e) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni in integrazioni. In tale caso trovano applicazione le disposizioni pre-

viste dal Capo V del Titolo II della legge regionale 18/1996, in quanto compatibili.

3. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2 è disposta con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Allegato A

Tabella delle prove e degli indici di riscontro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato mediante avviamento a selezione degli iscritti alle liste di collocamento.

Qualifica funzionale	Profilo Professionale
Commesso	*Commesso - custode*
Agente tecnico	*Agente zootecnico - forestale - ittico* *Agente qualificato* *Autista*
Coadiutore-guardia	*Amministrativo* *Dattilografo* *Tecnico*

Qualifica funzionale: Commesso

Profilo professionale: commesso-custode

Selezione: Prova pratica attitudinale

Contenuto della prova:
- Disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di venti nomi (durata 5 minuti)
- Confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);
- Esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A3 e A4;

Riscontro: L'idoneità è conseguita se non viene commesso più di un errore nella prima prova, se il pacco viene confezionato in maniera corretta per la spedizione e se le fotocopie vengono eseguite correttamente.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Agente tecnico

Profilo professionale: agente zootecnico-forestale-ittico

Selezione: Prova tecnico-attitudinale

Contenuto della prova:
- La prova consisterà nell'effettuazione di tre operazioni di carattere tecnico manuale anche da svolgersi mediante l'uso di macchine operatrici, relative alla cura dei vivai, al controllo zootecnico, ai lavori silvocolturali e all'allevamento ittico.
- L'oggetto della prova ed il relativo tempo di esecuzione saranno individuati in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: L'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, di due delle tre operazioni richieste.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Agente tecnico

Profilo professionale: Agente qualificato

Selezione: Prova tecnico-attitudinale

Contenuto della prova:
La prova consisterà nell'esecuzione di tre operazioni tecnico-manuali vertenti su:
- manutenzione e riparazione di un impianto elettrico;
- manutenzione e riparazione di un impianto termico;
- manutenzione e riparazione di un impianto idraulico;
- manutenzione e riparazione di infissi e mobili in legno;
- manutenzione e riparazione di opere murarie;
- manutenzione di apparecchiature e preparazione di campioni per le analisi chimiche;
- L'oggetto della prova ed il relativo tempo di esecuzione saranno individuati in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: L'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, di due delle tre operazioni richieste.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Agente tecnico

Profilo professionale: Autista

Selezione: Prova tecnico pratica

Contenuto della prova:
- Guida di un automezzo (durata 20 minuti)
- Tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire in relazioni al tipo di operazione richiesta)

Riscontro: L'idoneità si raggiunge se viene accertata la piena capacità nella guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi stabiliti, di due delle tre operazioni è corretta.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Coadiutore-Guardia

Profilo professionale: Amministrativo

Selezione: Prova pratica

Contenuto della prova:

- Catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi;
- compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;
- risoluzione di un problema di aritmetica desunto da un caso concreto.

Tempo complessivo 30 minuti.

Riscontro: L'idoneità è conseguita con l'esatto svolgimento, entro il tempo fissato, di due dei tre quesiti proposti.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Coadiutore-Guardia

Profilo professionale: Dattilografo

Selezione: Prova pratica attitudinale

Contenuto della prova:

- Copiatura e formattazione di un testo composto da non più di 1500 battute in 20 minuti, utilizzando il programma Microsoft Word, nella versione più recente in dotazione all'Amministrazione regionale.

Riscontro: L'idoneità si raggiunge con l'esatta copiatura e la formattazione del testo nel tempo fissato.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

Qualifica funzionale: Coadiutore-Guardia

Profilo professionale: Tecnico

Selezione: Prova tecnico-attitudinale

Contenuto della prova:
La prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le analisi chimiche, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale.
L'oggetto ed il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati in correlazione delle specifiche mansioni da svolgere. Per ricoprire le mansioni di centralinista la prova consisterà nell'esecuzione di tre operazioni relative all'utilizzazione di un impianto telefonico complesso e derivato (tempo complessivo:15 minuti).

Riscontro: L'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, di due delle tre operazioni richieste.

Giudizio: La Commissione esprime un giudizio di idoneo o non idoneo

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 maggio 2002, n. 1072/DR.

Legge regionale 10/2002, articolo 10, primo comma. Individuazione del responsabile del procedimento per l'inquadramento dei dipendenti ammessi a sostenere l'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale, in relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di Dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di Dirigente;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di Dirigente;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia;

ATTESA la necessità di individuare il responsabile del relativo procedimento;

ATTESO che il Direttore sostituto del Servizio Organizzazione e Metodi della Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale ha titolo a partecipare all'inquadramento di cui al suddetto articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2002;

RITENUTO conseguentemente opportuno individuare nel Direttore regionale dell'Organizzazione e del Personale il responsabile del procedimento in argomento;

DECRETA

Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2002 è il Direttore regionale dell'Organizzazione e del Personale.

Trieste, addì 22 maggio 2002

IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 maggio 2002, n. 1073/DR.

Legge regionale 10/2002, articolo 10, primo comma. Elenco dei dipendenti ammessi a sostenere l'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale, in relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di Dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di Dirigente;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di Dirigente;

VISTE le domande di inquadramento presentate, ai sensi del citato articolo 10 della legge regionale n. 10/2002, dai dipendenti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che le medesime domande sono state presentate in termini;

ATTESO che i medesimi dipendenti sono in possesso dei requisiti previsti dal succitato articolo 10 della legge regionale n. 10/2002 al fine dell'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente, in quanto risultano aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (eventualmente interrotti per un periodo non superiore a trenta giorni), le funzioni di sostituto di Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e in quanto alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002) continuavano a svolgere le predette funzioni;

RITENUTO conseguentemente di dover formalizzare l'elenco dei dipendenti ammessi a sostenere l'esame colloquio di cui al suddetto articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, esame finalizzato all'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente di cui in narrativa;

DECRETA

I dipendenti di cui all'allegato elenco - costituente parte integrante del presente decreto - sono ammessi a sostenere l'esame colloquio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, finalizzato all'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente di cui al medesimo articolo 10 della legge regionale n. 10/2002.

Trieste, addì 22 maggio 2002

IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

Dipendenti ammessi a sostenere l'esame colloquio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002.

	Nome e cognome	Decorrenza funzioni	Qualifica	profilo
1	Agapito Luciano	24-dic-97	consigliere	ing.
2	Ambrosi Eugenio	dal 01-apr-98 al 14-set-99 poi dal 01-ott-99	consigliere	g.a.l.
3	Antona Maria Teresa	dal 16-dic-96 al 30-ago-2001; dal 19-ott-2001	funzionario	didattico
4	Biecker Luciano	21-mar-94	funzionario	p.s.
5	Bizjak Pietro	23-set-94	funzionario	agro.
6	Bursich Eugenio	11-ott-99	funzionario	g.a.l.
7	Cartagine Paolo	01-mar-92	funzionario	ing.
8	Cavani Aldo	dal 21-mar-94 al 22-apr-96 poi dal 18-ago-96	funzionario	isp.for.
9	Chiarelli Lucio	22-ott-98	funzionario	f.c.e.
10	Clabassi Ivano	01-gen-97	funzionario	agro.
11	Coslovich Adriano	31-mar-98	consigliere	g.a.l.
12	Cupelli Roberta	01-apr-00	funzionario	g.a.l.
13	De Lorenzi Grazia	10-mar-99	consigliere	f.c.e.
14	De Menech Francesca	24-dic-97	funzionario	g.a.l.
15	Degenhardt Giovanni	03-lug-92	funzionario	agro.
16	Del Zan Francesco	20-mar-94	funzionario	agro.
17	Dobrina Anna Maria	24-dic-97	consigliere	g.a.l.
18	Fabbro Claudio	01-apr-98	funzionario	agro.
19	Fornasari Fulvio	06-ago-95	funzionario	g.a.l.
20	Fossati Giuseppina	01-apr-00	funzionario	g.a.l.
21	Giani Arianna	08-mar-99	consigliere	g.a.l.
22	Gogliani Paolo	01-ago-96	funzionario	isp.for.
23	Gottardo Emilio	01-ago-96	funzionario	isp.for.
24	Gubertini Pier Paolo	25-nov-98	funzionario	ing.
25	Janezic Adriana	01-ago-96	funzionario	p.s.
26	Lizzi Giorgio	17-apr-00	funzionario	geo.
27	Macovaz Gisella	24-mar-98	consigliere	f.c.e.
28	Manca Antonella	24-dic-97	consigliere	f.c.e.
29	Marini Rolando Valentino	01-ago-96	funzionario	isp.for.
30	Mauro Eros	02-feb-98	funzionario	agro.
31	Mazzolini Aldo Roberto	16-nov-99	funzionario	g.a.l.
32	Mighetti Gianni	24-dic-97	funzionario	g.a.l.
33	Obit Armando	dal 03-lug-92 al 07-giu-93 poi dal 21-mar-97	funzionario	g.a.l.
34	Osgnach Renato	01-lug-97	funzionario	agro.
35	Pastore Gemma	28-gen-98	consigliere	f.c.e.
36	Perocco Daniele	dal 26-mar-97 al 31-dic-99 e poi dal 18-apr-02	funzionario	g.a.l.
37	Petris Giovanni	01-apr-98	funzionario	agro.
38	Pococco Giorgio	06-lug-92	funzionario	ing.
39	Pontoni Giorgio	dal 19-mar-95 al 07-giu-97 poi dal 22-set-97	funzionario	g.a.l.

40	Pozzecco Luciano	06-dic-99	consigliere	tecnico
41	Rumor Roberto	01-gen-97	funzionario	urbanista
42	Salamone Giuseppe	01-lug-97	funzionario	didattico
43	Scaringella Silverio	23-giu-98	funzionario	agro.
44	Schak Roberto	01-set-99	consigliere	ing.
45	Sepin Claudio	03-set-97	funzionario	g.a.l.
46	Spagnul Gianfranco	01-set-98	funzionario	g.a.l.
47	Spangaro Chiaretta	30-mar-98	funzionario	g.a.l.
48	Stefanelli Paolo	28-giu-95	funzionario	ing.
49	Taccheo Maria	21-mar-94	funzionario	agro.
50	Tirelli Tiziano	03-lug-92	funzionario	geo.
51	Toffoletti Giancarlo	10-feb-98	funzionario	isp.for.
52	Tomai Elia	06-ott-97	funzionario	urbanista
53	Turello Oriano	10-feb-92	funzionario	g.a.l.
54	Vigini Mauro	01-gen-98	consigliere	g.a.l.
55	Zacutti Emanuela	dal 30-set-96 al 17-dic-96 poi dal 09-mar-97 al 07-mag-97 poi dal 01-lug-97	funzionario	g.a.l.
56	Zinnanti Mauro	19-apr-99	funzionario	g.a.l.
57	Zubin Franco	01-gen-00	consigliere	g.a.l.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 maggio 2002, n. 1074/DR.

Legge regionale 10/2002, articolo 10, primo comma. Elenco dei dipendenti che non hanno titolo a sostenere l'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale, in relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di Dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di Dirigente;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di Dirigente;

VISTE le domande di inquadramento presentate, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, dai dipendenti ing. Tiziana Manià, dott. Franco Parmeggiani, ing. Angelo Sassonia, ing. Anastassia Atlamazoglou, sig. Giorgio Pacor, dott.ssa Alessandra Vernier, dott.ssa Marina Bortotto, dott.ssa Susanna Marsi, dott. Fulvio Gasparo, dott.ssa Chiara Firmani;

ATTESO che i medesimi dipendenti non sono in possesso dei requisiti previsti dal succitato articolo 10 della legge regionale n. 10/2002 al fine dell'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente, in quanto:

- l'ing. Tiziana Manià, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;
- il dott. Franco Parmeggiani, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, né svolgeva le medesime funzioni alla stessa data;
- l'ing. Angelo Sassonia, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, né svolgeva le medesime funzioni alla stessa data;
- l'ing. Anastassia Atlamazoglou, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), - pur avendo svolto in passato per un periodo di oltre due anni le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico - non continuava a svolgere le medesime funzioni;
- il sig. Giorgio Pacor, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, né svolgeva le medesime funzioni alla stessa data;
- la dott.ssa Alessandra Vernier, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;
- la dott.ssa Marina Bortotto, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;
- la dott.ssa Susanna Marsi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;
- il dott. Fulvio Gasparo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;
- la dott.ssa Chiara Firmani alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2002 (ovvero al 19 aprile 2002), non risulta aver svolto per un periodo anche non continuativo di almeno due anni (con eventuale interruzione non superiore a trenta giorni) le funzioni di sostituto del Dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, pur svolgendo le medesime funzioni alla stessa data;

RITENUTO conseguentemente di dover prendere atto che i predetti dipendenti, per le causali sopra illustrate, non hanno titolo a sostenere l'esame colloquio di cui al suddetto articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

I dipendenti ing. Tiziana Manià, dott. Franco Parmeggiani, ing. Angelo Sassonia, ing. Anastassia Atlamazoglou, sig. Giorgio Pacor, dott.ssa Alessandra Vernier, dott.ssa Marina Bortotto, dott.ssa Susanna Marsi, dott. Fulvio Gasparo, dott.ssa Chiara Firmani, per le causali in premessa illustrate, non hanno titolo a sostenere l'esame colloquio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, finalizzato all'inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente di cui al medesimo articolo 10 della legge regionale n. 10/2002.

Trieste, addì 22 maggio 2002

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 15 maggio 2002, n. 104.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Picco di Mezzodì» nella Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 24 settembre 2001 dal sig. Tosoni Mario, nato a S. Martino di Quisca (Gorizia) il giorno 7 settembre 1942, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Picco di Mezzodì»;

VISTO il verbale del 14 maggio 2002 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Picco di Mezzodì», avente una superficie comprensoriale di ettari 634.91.51, insiti nella Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 12 marzo 2002;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Picco di Mezzodì», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Tarvisio, via Vittorio Veneto 35, legalmente rappresentata dal sig. Tosoni Mario, nato a S. Martino di Quisca (Gorizia) il giorno 7 settembre 1942.

2. Il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria, individuato nell'allegato A, ha una superficie di ettari 634.91.51 coincidenti con la superficie agro-silvo-pastorale aziendale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 6 (sei) unità.

4. L'attività venatoria 2002-2003 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres..

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

h) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, li 15 maggio 2002

DELLA VEDOVA

Azienda faunistico-venatoria
«Picco di Mezzodì»
Scala 1:25.000

NB: Il presente perimetro ha carattere indicativo.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 15 maggio 2002, n. 105.

Autorizzazione all'istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Ca' Tullio» nella Riserva di caccia di Aquileia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 27 aprile 2001 dal sig. Calligaris Paolo, nato a Udine il 12 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Ca' Tullio»;

VISTO il decreto di questo Servizio n. 756 del 29 ottobre 2001, con il quale che archivia la richiesta ad istituire l'Azienda faunistico-venatoria «Ca' Tullio»;

VISTO il ricorso giurisdizionale del 29 dicembre 2001, proposto dall'Azienda stessa per l'annullamento del citato decreto n. 756;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 810 del 21 gennaio 2002, che annulla in via di autotutela il proprio decreto n. 756 del 29 ottobre 2001;

VISTO il verbale del 15 maggio 2002, predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria di tipo associativo, denominata «Ca' Tullio», avente una superficie comprensoriale di ettari 227.30.77 insiti nella Riserva di caccia di Aquileia;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 12 marzo 2002;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Ca' Tullio» di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Aquileia, via Belignа 41, legalmente rappresentata dal sig. Calligaris Paolo nato a Udine il 12 novembre 1969.

2. Il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 227.30.77 coincidenti con la superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda faunistica è di otto unità.

4. L'attività venatoria 2002-2003 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres..

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale che è di ettari 227.30.77, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'Azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

5. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 15 maggio 2002

DELLA VEDOVA

Azienda faunistico-venatoria «Cà Tullio»
scala 1:25.000

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 15 maggio 2002, n. 106.

Autorizzazione all'istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Pramollo» nella Riserva di caccia di Pontebba.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 9 maggio 2001 dal sig. Zuliani Antonio, nato a Udine il giorno 2 maggio 1962, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Pramollo»;

VISTO il verbale del 14 maggio 2002, predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Pramollo», avente una superficie comprensoriale di ettari 722.06.26, insiti nella Riserva di caccia di Pontebba;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 12 marzo 2002;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Pramollo», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Pontebba, via Mazzini 92, legalmente rappresentata dal sig. Zuliani Antonio, nato a Udine il giorno 2 maggio 1962.

2. Il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria, individuato nell'allegato A, ha una superficie di ettari 722.06.26, ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a 722 ettari.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 7 (sette) unità.

4. L'attività venatoria 2002-2003 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'Azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio Aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres..

5. L'autorizzazione è revocabile:

a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

h) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'Azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, li 15 maggio 2002

DELLA VEDOVA

Azienda faunistico-venatoria
«Pramollo»
Scala 1:25.000

NB: Il presente perimetro ha carattere indicativo.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 aprile 2002, n. EST. 258-D/ESP/4657. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di completamento, riparazione ed adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche lungo le vie Braida, Brescia e del Molino.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando, l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Censuario di Pasian di Prato - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. -, foglio 11, mappale 1670 (ex 551 b), di mq. 21
da espropriare: mq. 21,
in natura: incolto,
indennità:
R.D. euro/mq. 0
1/2 x mq. 21 x (Valore venale euro/mq. 40,34 + 10 x Reddito dominicale euro/mq. 0) = euro 423,57
euro 423,57 - 40% = euro 254,14

Ditta catastale: Fantoni Rino.

2) P.C. -, foglio 10, mappale 772 (ex 244 b), di mq. 78
da espropriare: mq. 36,
in natura: incolto,
indennità:
R.D. euro/mq. 0
1/2 x mq. 36 x (Valore venale euro/mq. 20,33 + 10 x Reddito dominicale euro/mq. 0) = euro 365,94
euro 365,94 - 40% = euro 219,56

Ditta catastale: Marchiol Ferdinando.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 19 aprile 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 aprile 2002, n. EST. 259-D/ESP/4657. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di completamento, riparazione ed adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche lungo le vie Braida, Brescia e del Molino.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente, l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato

1) P.C. -, foglio 10, mappale 771 (ex 692 b), di mq. 89
da espropriare: mq. 89,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 89 euro 78,32

Ditta catastale: Marchiol Ferdinando, Venuti Renata.

2) P.C. -, foglio 10, mappale 771 (ex 244 b), di mq. 78
da espropriare: mq. 42,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 42 euro 36,96

Ditta catastale: Marchiol Ferdinando.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 19 aprile 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 maggio 2002, n. EST. 325-D/ESP/4674. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di S. Vito di Fagagna, per la realizzazione dei lavori di rettifica stradale in via San Daniele nel Capoluogo.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di San Vito di Fagagna è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di San Vito di Fagagna - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. -, foglio 29, mappale 185, di are 3,20,
da espropriare: mq. 55,40,
in natura: fabbricato,
indennità: euro 39.999,25

Ditta catastale: Contado Enza, Pontello Maria, Pontello Olga, Pontello Valentino.

2) P.C. -, foglio -, mappale 184, di are 2,2,
da espropriare: mq. 52,65,
in natura: fabbricato,
indennità: euro 26.827,00

Ditta catastale: Pontello Bruno.

3) P.C. -, foglio 29, mappale 176, di are 1,40,
da espropriare: mq. 21,70,
in natura: fabbricato,
indennità: R.D.: euro/mq. 0,01
1/2 x mq. 8,50 x (Valore Venale euro/mq. 51,65 + 10 x R.D. euro/mq. 0,01) = euro 219,94
euro 219,94 - 40% = euro 131,96
soprassuolo = euro 12.641,50

indennità totale = euro 12.773,46

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 8 maggio 2002

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2002, n. 1256.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Atto di indirizzo per l'anno 2002 - Direzione regionale degli affari europei.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 che prende atto e conferma l'assetto aggiornato organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali nonché la situazione dei relativi incarichi dirigenziali;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari»;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 «Attuazione di programmi comunitari» e in particolare il comma 13 della stessa legge;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 29 che ha disposto la ridefinizione delle competenze nell'ambito della Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni e la modifica della denominazione di detta Direzione in «Direzione regionale degli affari europei»;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» e tenuto conto, in particolare, dell'articolo 8, comma 92, della stessa legge, in base al quale nell'adozione dei programmi la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali e i Direttori di Servizio autonomo;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», e in particolare l'articolo 8, commi 52 e 53 come modificato dall'articolo 7, comma 41 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia» (legge finanziaria 2002);

RITENUTO di formulare l'indirizzo politico per l'anno 2002, di cui al succitato articolo 6 della legge regionale 18/1996 relativamente ai Servizi della Direzione regionale degli affari europei;

RITENUTO pertanto di disporre la delega al Direttore degli affari europei ad operare le relative scelte di gestione delle risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa, 741, 743, 748, 783, 820;

VISTE le indicazioni fornite dall'Assessore agli affari europei con specifici documenti, in cui vengono proposti, per i predetti Servizi, i programmi da attuare, le risorse necessarie, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2002;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, il documento proposto dall'Assessore agli affari europei, concernente gli obiettivi, i programmi da attuare, le risorse necessarie, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2002, cui dovranno attenersi le strutture della Direzione regionale degli affari europei e costituente l'indirizzo politico previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, richiamata in premessa.

2. Alla Direzione regionale degli Affari europei, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, vengono delegate le scelte di gestione delle risorse finanziarie relative ai capitoli di spesa 741, 743, 748, 783, 820.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ATTO D'INDIRIZZO POLITICO
PER L'ANNO 2002

Servizio per gli affari comunitari

Servizio per la promozione dell'integrazione europea

Struttura stabile decentrata per l'attuazione dei programmi comunitari (sede di Udine)

Struttura stabile per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei programmi comunitari

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1)

Nel corso dell'anno 2001 la struttura operativa della Direzione è stata interessata da alcuni importanti cambiamenti, allo scopo di adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dai più recenti Regolamenti comunitari sui fondi strutturali in materia di gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo finanziario.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 6 luglio 2001, modificativa della D.G.R. 1282/2001 è stato, infatti, istituito il Servizio finanziario e del rendiconto, che in parte assorbe compiti già svolti dal Servizio per gli affari comunitari e in parte ne assume di nuovi, in qualità di «autorità di pagamento» dell'obiettivo 2 e di altri programmi comunitari, ai sensi degli articoli 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali e del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione in materia di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi stessi. In relazione a tali disposizioni comunitarie il Servizio per gli affari comunitari, nel quadro delle sue competenze generali fissate dalla legge regionale 7/1988 come modificato dalla legge regionale 35/1995, assume in particolare i compiti propri dell'autorità di gestione del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006.

Ancora, il medesimo provvedimento ha previsto la costituzione presso la Direzione affari europei di una «Struttura stabile per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei programmi comunitari» in considerazione del particolare rilievo e articolazione che l'attività di monitoraggio acquista nella programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, soprattutto ai fini della sorveglianza sull'andamento dei programmi in rapporto alle stringenti tempistiche di attuazione fissate dai Regolamenti comunitari e alle cadenzate attività di rendicontazione, ma anche in relazione alle esigenze della valutazione e del controllo. Per quanto riguarda l'aspetto del controllo comunitario, inteso come controllo «di secondo livello», cioè sul sistema di gestione dei fondi, la citata D.G.R. ha provveduto anche ad istituire il «Servizio autonomo per il controllo comunitario» presso la Presidenza della Giunta regionale, dando così compiuta attuazione ai nuovi principi introdotti dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 in materia di gestione dei contributi comunitari.

Va inoltre ricordata la ridefinizione delle competenze tra la Direzione e la Direzione regionale dell'agricoltura in materia di aiuti di Stato nel settore agricoli, contenuta nella legge regionale 26/2001.

Da ultimo, va tenuto presente che il Servizio per la promozione dell'Integrazione europea è divenuto Organismo di gestione per il Programma regionale di azioni innovative 2002-2003 FreNeSys, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo Regolamento (CE) n. 1260/1999 e dagli orientamenti relativi alle azioni innovative adottati con comunicazione COM (2001) 60-005.

Nell'anno 2002 l'attività generale della Direzione regionale degli affari europei sarà caratterizzata da alcuni aspetti di grande rilevanza:

- l'avvio operativo della fase di programmazione 2000-2006, con particolare riguardo all'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2811) del 23 novembre 2001, e delle «Azioni innovative» di cui all'articolo 22 del medesimo Regolamento (CE) n. 1260/1999, approvate con decisione n. C (2001) 4105 del 19 dicembre 2001;
- la conclusione delle attività finalizzate alla rendicontazione e alla valutazione finale dei programmi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999;
- la prosecuzione e l'intensificazione dell'attività di informazione verso gli operatori, le istituzioni e i cittadini in generale con riguardo sia alle materie di interesse europeo in generale sia ai diversi programmi e opportunità offerte dall'azione comunitaria;
- gli adempimenti degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Le presenti direttive d'indirizzo politico e per la gestione amministrativa, previste dall'articolo 6 della legge regionale 18/1996, si rivolgono dunque al complesso delle attività svolte dalla Direzione e attribuite alle diverse strutture in cui la Direzione attualmente si articola con eccezione per il neoistituito Servizio finanziario e del rendiconto, che non è ancora di fatto costituito, mancando il dirigente e il personale.

SERVIZIO PER GLI AFFARI COMUNITARI

Il Servizio per gli affari comunitari svolge le competenze attribuite dall'articolo 67 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35. Peraltro le competenze del Servizio risultano ora, per certi aspetti, modificate in conseguenza della riorganizzazione della Direzione degli affari europei prevista dalla ricordata D.G.R. n. 2213/2001.

Competenze

Per quanto detto sopra, le attività di competenza del Servizio risultano pertanto oggi così definibili:

- *attività di programmazione, coordinamento della fase attuativa, sorveglianza e valutazione*, con riguardo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esclusione di quelli di competenza specifica di altre Direzioni e Servizi autonomi. Si tratta, da un lato, dei programmi relativi al periodo 1994-1999 (obiettivo 2, obiettivo 5b, Konver, Resider, Pesca), dall'altro del programma per l'obiettivo 2 della fase 2000-2006, che interessa tutte le aree già ammesse ai precedenti obiettivi 2 e 5b e del programma SFOP 2000-2006 (settore pesca);
- *per il periodo 1994-1999* il Servizio ha, inoltre, coordinato, e per la fase finale continua a coordinare, il monitoraggio dell'insieme dei programmi attuati nella regione nella fase programmatica predetta, fungendo da interfaccia del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS). Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio relativo ai programmi del periodo 2000-2006, come detto, i compiti di definizione e implementazione del nuovo sistema di monitoraggio in relazione alle esigenze regionali e a quelle nazionali del Ministero dell'economia e finanze (sistema MONIT 2000) sono attribuiti alla neocostituita struttura di monitoraggio, che comunque opera in stretto contatto con il Servizio;
- *attività giuridico-amministrativa* finalizzata all'adozione dei provvedimenti generali necessari all'attuazione delle decisioni comunitarie di finanziamento (leggi attuative, delibere e altri atti amministrativi a contenuto regolamentare o di indirizzo e coordinamento) con riferimento ai programmi coordinati dal Servizio; attività amministrativa e contrattuale per l'affidamento di incarichi consulenziali e, in generale, di servizi e forniture nell'ambito delle misure di assistenza tecnica previste dai diversi programmi di competenza;
- *attività di natura finanziaria e contabile*: tali compiti restano ancora in capo al Servizio limitatamente alle attività finalizzate alla rendicontazione delle spese sostenute e alla riscossione dei finanziamenti comunitari e statali assegnati alla Regione per i programmi del periodo 1994-1999, coordinati dal Servizio medesimo. Per la programmazione 2000-2006, come prevede la D.G.R. n. 2213/2001, tali attività passano alla competenza del nuovo Servizio finanziario e del rendiconto, in attuazione del principio stabilito dai nuovi regolamenti comunitari della separazione tra le funzioni di gestione, del pagamento e del controllo. Per funzioni del pagamento in senso comunitario si intendono quelle relative alla rendicontazione e certificazione alla U.E. delle spese sostenute. Il controllo cd. di II livello (controllo sul sistema di gestione e di controllo) è invece affidato, come detto, al già citato Servizio autonomo.

Passano, inoltre, alla competenza del medesimo Servizio finanziario e del rendiconto i rapporti con la Ragioneria generale per gli adempimenti di competenza della Direzione e, di concerto con il Servizio affari comunitari, l'attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 7/1999 relativo alla gestione del Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario;

- *attività di spesa*, in base a specifiche leggi regionali ovvero in base ai DOCUP, con particolare riguardo, in questo caso, ai finanziamenti previsti per le iniziative di assistenza tecnica.

Risorse Umane

Il Servizio è composto attualmente da sei unità, oltre al dirigente: un consigliere g.a.l. (a tempo determinato), due consiglieri programmatico-statistici (a tempo determinato), un consigliere finanziario-contabile, un segretario contabile e un segretario didattico. A seguito della costituzione dell'Unità di monitoraggio, in considerazione della stretta interdipendenza tra le attività del Servizio e quelle della nuova struttura, un consigliere didattico, un consigliere programmatico statistico (a tempo determinato) e due segretari amministrativi, già in forza al Servizio, sono stati assegnati alla nuova Unità. Il Servizio si avvale comunque, per lo svolgimento delle sue attività, con particolare riguardo a quelle che hanno più stretto legame con il territorio montano e con l'area friulana, anche della struttura decentrata di Udine.

Risorse logistiche

L'ufficio ha sede a Trieste, in via S. Francesco 37, presso la Direzione regionale degli affari europei.

Risorse finanziarie

Come appare dalla precedente descrizione, l'attività di spesa costituisce solo uno degli aspetti dell'attività del Servizio e, in un certo senso, nemmeno uno dei più rilevanti.

Va, infatti, ricordato che l'attività preponderante dell'Ufficio è quella relativa al coordinamento ai fini della programmazione e dell'attuazione dei programmi comunitari e le connesse attività di sorveglianza sulla realizzazione degli stessi. Sotto questo aspetto l'attività del Servizio ha sempre una rilevanza finanziaria in quanto è connessa direttamente con la possibilità da parte dell'Amministrazione di conseguire i finanziamenti disposti dalla Unione europea e dallo Stato per l'attuazione delle politiche regionali.

Per quanto riguarda la programmazione 2000-2006 la dimensione finanziaria, in termini di spesa pubblica, dei programmi coordinati dal Servizio ammonta a complessivi 330,5 milioni di euro (di cui 100 quale contributo della U.E., 161,4 quale cofinanziamento statale, 40,5 a carico del bilancio regionale e 28,6 a carico degli altri Enti attuatori pubblici) relativamente ai programmi: DOCUP obiettivo 2 (321,8 meuro in totale, di cui 96,5 di provenienza comunitaria, 157,7 dallo Stato, 39 dalla Regione e 28,6 a carico dei beneficiari pubblici) e DOCUP SFOP (8,7 meuro in totale, di cui 3,5 dalla U.E., 3,7 dallo Stato e 1,5 della Regione).

Ciò premesso, le risorse che il Servizio è chiamato invece a gestire direttamente nel corso dell'anno si riferiscono alle seguenti attività:

DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 (misura 5.1)

Nel quadro del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 il Servizio gestisce, con modalità fuori bilancio, a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2, 2000-2006, nell'ambito della misura 5.1 «Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma», le azioni 5.1.1 «Attività di consulenza ed assistenza tecnica» per un importo complessivo nel settennio di 6.846.151 euro e l'azione 5.1.3 «Studi e indagini» per un importo complessivo di 309.874 euro. Gli importi complessivi a livello di azione sono indicati nel piano finanziario dettagliato per misure/azioni approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 375 del 12 febbraio 2002; la suddivisione di tali cifre per annualità sarà definita con distinto, successivo atto della Giunta regionale. Va comunque tenuto presente che la gestione è fuori bilancio e che pertanto gli impegni possono oltrepassare l'annualità di riferimento.

Va anche rilevato che una parte delle risorse relative all'azione 5.1.1, e precisamente quelle destinate alla copertura degli oneri delle 10 unità di personale assunto a tempo determinato per l'attuazione dell'obiettivo 2, 1997-1999 e confermato per ulteriori due anni in base alla legge regionale n. 26/2001, è solo coordinata dal Servizio in quanto l'operazione è gestita dalla Direzione del personale attraverso il bilancio regionale, dando luogo a successivi rimborsi alla Regione da parte del Fondo speciale per l'obiettivo 2.

Nel quadro delle azioni succitate, il DOCUP e il complemento di programmazione prevedono:

a) l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica a società specializzate, istituzioni scientifiche pubbliche ed esperti per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento dei documenti programmatici e degli atti necessari all'avvio delle azioni (bandi, inviti, definizione formulari, ecc.);

b) l'assistenza di carattere generale all'Autorità di gestione e al Comitato di sorveglianza in ordine ai compiti di coordinamento, sorveglianza, attuazione e informazione;

c) la definizione e l'implementazione del sistema di monitoraggio;

d) il supporto all'attività di valutazione tecnica, preliminare e a consuntivo, dei progetti proposti per il finanziamento;

e) la valutazione intermedia ed ex-post del DOCUP;

f) l'attività di controllo nell'ambito della gestione delle misure e azioni del DOCUP stesso.

E' altresì prevista la realizzazione di studi e indagini su tematiche di specifico interesse per l'area oggetto dell'intervento del DOCUP, con particolare riguardo alle questioni della ricerca e sviluppo, della società dell'informazione, dell'ambiente, delle PMI, delle pari

opportunità ovvero in funzione dell'attuazione di specifiche azioni.

Le risorse previste dalla misura vengono gestite con la procedura stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 26/2001, che prevede la deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione delle iniziative da finanziare in attuazione del DOCUP. Per le iniziative concernenti l'azione «studi e indagini» il DOCUP prevede anche l'accordo preliminare con il Comitato di sorveglianza.

U.P.B. 15.1.6.2.639 «Fondo per il cofinanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti comunitari» capitolo 9600: 25.307.616,54 euro in conto competenza e 21.428.539,36 euro quale competenza derivata.

Il Fondo è istituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 7/1999 ed è disciplinato nelle procedure dall'articolo 23 della medesima legge. Con il Fondo si provvede al cofinanziamento della quota regionale dei programmi e progetti che l'Amministrazione presenta alla Unione europea per ottenerne finanziamento; alla costituzione di un parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario; agli adeguamenti del cofinanziamento regionale in relazione a variazioni dei finanziamenti U.E. e statali.

La procedura di cui al ricordato articolo 23 prevede che la Direzione predisponga annualmente la proposta di deliberazione per la finalizzazione della risorse del Fondo, proposta che deve essere sottoposta al preventivo parere della competente Commissione consiliare.

Va precisato che la gestione del Fondo sarà compito del costituendo «Servizio finanziario e del rendiconto», in base alle competenze definite dalla citata D.G.R. 2213/2001, di concerto con il Servizio affari comunitari. A tal fine si chiederà per il prossimo esercizio lo spostamento del capitolo sotto la competenza del suddetto Servizio.

U.P.B. 52.3.6.1.859 «Spese per l'espletamento di attività inerenti al controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 2064/1997», capitolo 748: 185.929,48 euro per il 2002.

Si tratta delle spese relative all'annualità 2002 della convenzione triennale 2001-2003 stipulata con una società esterna selezionata a seguito di gara comunitaria e incaricata dei controlli finanziari sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, in base all'articolo 11 della legge regionale 26/1999. Trattandosi di spesa conseguente a contratto, basato su apposita autorizzazione legislativa, non si ritiene necessario richiedere particolari direttive alla Giunta regionale.

OBIETTIVI - PRIORITA' - DIRETTIVE

In relazione al quadro di competenze e risorse sopradelineato, si definiscono di seguito gli obiettivi, le priorità da perseguire nell'anno in corso e le direttive politiche.

1) Programma per l'obiettivo 2, 2000-2006

A seguito dell'intervenuta approvazione del DOCUP (decisione della Commissione del 23 novembre 2001) l'Amministrazione regionale si pone l'obiettivo di avviare, il più presto possibile, la fase attuativa del programma al fine di:

a) rispettare le scadenze comunitarie in ordine alla rendicontazione delle prime annualità del piano finanziario ed evitare la perdita di risorse per effetto del previsto disimpegno automatico nel caso di mancata o parziale rendicontazione;

b) concorrere, secondo le direttive sottoindicate, alla assegnazione nel 2004 del «premio» di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 7.5 e 44 del Regolamento (CE) 1260/1999;

In relazione a tali obiettivi il Servizio è tenuto a:

- predisporre entro tre mesi dall'approvazione del DOCUP il Complemento di programmazione, ossia il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari degli interventi, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, di cui agli articoli 9 e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1260/1999. Tale documento deve essere approvato dal Comitato di sorveglianza, adottato dalla Giunta regionale e comunicato alla Commissione europea in base a quanto previsto dal Regolamento stesso. La Commissione può formulare osservazioni, normalmente entro i due mesi successivi alla comunicazione. Il Complemento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dopo le osservazioni della Commissione; nelle more, tuttavia, l'Amministrazione deve dare avvio comunque alla fase attuativa, in considerazione dei tempi strettissimi che restano per il conseguimento dei risultati di spesa necessari alle prime rendicontazioni alle autorità comunitarie e al conseguimento del premio sopraricordato. Va precisato che il Comitato di sorveglianza, costituito con la D.G.R. n. 4130 dell'11 dicembre 2001, si è insediato il giorno 26 febbraio 2002 e ha confermato il Complemento di programmazione, predisposto dalla Direzione affari europei, chiedendo di apportare alcune modifiche al testo. In data 22 marzo 2003 la Giunta regionale con D.G.R. n. 846 ha adottato il testo finale del Complemento;

- vigilare sul rispetto delle tempistiche indicate dal CdP per l'emanazione dei bandi ed inviti da parte delle Direzioni regionali attuatrici; la Direzione, attraverso il Servizio, dovrà esprimere il concerto sui contenuti di tali atti al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni comunitarie e con il DOCUP e il CdP;

- effettuare, come previsto dall'accordo tra la Commissione e il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle misure e degli indicatori da sottoporre a verifica entro il 30 settembre 2003, al fine di concorrere all'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza già ricordata;
- esercitare una stretta azione di sorveglianza sull'andamento del DOCUP al fine di rispettare i termini imposti dal Regolamento comunitario in ordine alla rendicontazione delle risorse assegnate Particolare rilievo assumeranno, in quest'ottica, le seguenti scadenze temporali:
- *24 maggio 2003*: entro tale data il Servizio dovrà avere predisposto una prima rendicontazione di spesa, al fine di poter conservare l'acconto sui finanziamenti comunitari e statali, di cui all'articolo 32.2 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- *31 ottobre 2003*: entro tale data l'Amministrazione dovrà avere speso e rendicontato l'annualità 2001 per poter concorrere alla premialità di cui sopra;
- *31 dicembre 2003*: l'Amministrazione dovrà comunque aver rendicontato tutta la spesa afferente l'anno 2001, dedotto il suddetto acconto, per evitare il disimpegno automatico delle risorse non rendicontate.

1) Premio di efficacia ed efficienza

Con riguardo all'obiettivo dell'ottenimento del premio di medio periodo di cui si è detto, va evidenziato che i criteri fissati per accedere al premio dal recente accordo tra lo Stato e la Commissione - di cui alla nota della Commissione n. 100463 del 21 gennaio 2002 - pongono delle condizioni di attuazione finanziaria e fisica del programma che ben difficilmente, in mancanza di misure straordinarie di accelerazione della spesa , potranno essere soddisfatte dalla Regione. Va anche precisato che l'ammontare teorico di tale «premio», per il Friuli-Venezia Giulia, è di circa 12,9 meuro, di cui circa 2,7 a carico della Regione o di altri beneficiari pubblici regionali.

Due sono gli elementi di criticità:

- il raggiungimento del livello di spesa pari al 100% dell'annualità 2001 entro il 30 settembre 2003, da rendicontare entro il 31 ottobre 2003: si tratta di un volume di spesa pubblica da realizzare entro tale data pari a circa 50,4 meuro. Va sottolineato che questo livello di spesa è superiore a quello consentito per la rendicontazione al 31 dicembre 2003 dell'annualità 2001 al fine di evitare il disimpegno automatico (infatti per la sola prima annualità del piano è sufficiente aver pagato l'intera annualità meno l'acconto erogato dalla U.E. pari al 7% del contributo U.E. relativo all'intero programma);
- il raggiungimento per almeno l'80% degli obiettivi di realizzazione fisica al 30 settembre 2003, indicati a priori dalla Regione per un numero di misure che coprano almeno la metà del DOCUP in termini finanziari e quantificati in base agli indicatori di realizzazione prescelti.

Le tempistiche di attuazione che le diverse strutture regionali attuatrici hanno indicato nel Complemento di programmazione - secondo una logica che ha tenuto conto delle reali capacità operative degli uffici, in base ai rispettivi organici e situazioni organizzative, e della ipotizzabile capacità realizzativa dei beneficiari - sono, in generale, incompatibili con il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi. Né, d'altra parte, la sola assistenza tecnica, con le risorse che ha a disposizione, può ovviare alle carenze strutturali dell'Amministrazione.

A ciò si aggiunge:

- l'orientamento della Commissione, ribadito dai rappresentanti della Commissione nel Comitato di sorveglianza del DOCUP del 26 febbraio ultimo scorso, contrario a riprogrammazioni e modifiche dei DOCUP prima della chiusura della fase premiale (anche se in funzione dell'accelerazione della spesa, ad es. mediante l'inserimento di progetti maturi);
- la nuova interpretazione della Commissione del concetto di spesa del beneficiario finale, che esclude la possibilità di rendicontare gli anticipi erogati per aiuti alle imprese, possibilità che era stata finora riconosciuta formalmente e in base alla quale nella «costruzione» del programma si era anche dato ampio spazio alle misure d'aiuto, come del resto fatto anche dalle altre Regioni. L'opposizione a tale interpretazione, formalizzata dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, è ancora oggetto di negoziazione in sede europea, anche se sembra che non abbia molte possibilità di essere accolta;
- le nuove disposizioni in materia di entrate nette consistenti afferenti ai progetti finanziati, che comportano una riduzione del tasso di finanziamento dei progetti interessati dal problema. Nel caso della Regione la maggior parte degli interventi inseriti nel «parco progetti» individuati a suo tempo con la D.G.R. n. 3641 del 24 novembre 2000 è potenzialmente interessata dalla norma comunitaria e tali progetti sono pertanto bloccati in attesa di un chiarimento sull'interpretazione e modalità applicativa della norma stessa. La Direzione ha posto un quesito al competente Ministero e la questione è stata portata all'esame di un gruppo di studio ministeriale e della Commissione europea, che ancora non si è pronunciata, anche se promette di farlo a breve termine.

Data la situazione descritta, valutata l'opportunità di concorrere alla fase premiale, occorre adottare una serie di misure che consentano una reale accelerazione

della spesa e degli interventi. Le prime misure che si possono adottare riguardano:

- una verifica immediata, tramite la cabina di regia regionale, delle reali esigenze organizzative delle strutture regionali chiamate a dare attuazione al DOCUP;
- una conseguente verifica con la Direzione del personale per il soddisfacimento dei più urgenti ed accertati bisogni delle Direzioni in materia di personale e circa la possibilità di accordare speciali deroghe in materia di lavoro straordinario, così come avvenuto per l'attuazione del precedente DOCUP obiettivo 2;
- la massima valorizzazione, mediante punteggi, del criterio della cantierabilità già prevista nel Complemento di programmazione tra i criteri di priorità della maggior parte delle azioni del DOCUP;
- l'avvio, il più celere possibile, della procedura di selezione dei dieci consulenti previsti dall'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;
- un monitoraggio costante dello stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle azioni, mediante riunioni, al massimo trimestrali, della cabina di regia, allo scopo di proporre alla Giunta regionale le eventuali idonee misure correttive;
- la creazione, compatibilmente con le risorse del Fondo per il cofinanziamento di programmi e progetti comunitari, di un ampio overboooking di progetti, che consente di fatto un'anticipazione della spesa prevista a carico delle annualità future (in particolare del 2003) e una maggiore possibilità di conseguire risultati anche sul piano della realizzazione fisica (a fronte di un maggior numero di progetti finanziati).

2) Partecipazione, in collaborazione con il Servizio per la promozione europea, alla elaborazione di un Piano regionale per la Società dell'informazione

Il Piano dovrà essere elaborato entro il 30 giugno 2003, secondo le linee previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 e in funzione di un possibile rafforzamento di tale politica comunitaria nell'ambito delle azioni programmatiche dell'obiettivo 2. Il Piano, tuttavia, avrà una valenza trasversale e un interesse regionale più ampio, come prevede il DOCUP stesso, e in particolare si collegherà con le Azioni innovative che la Direzione, attraverso il Servizio per la promozione europea deve realizzare. A tal fine il Servizio collabora con il Servizio per la promozione europea.

3) Conclusione delle attività di rendicontazione e valutazione relativa alla programmazione 1994/1999

Entro il 30 giugno 2002, ovvero entro le diverse date fissate dai Ministeri per i programmi coordinati a livello nazionale, il Servizio dovrà provvedere alla elaborazione e trasmissione alla Commissione europea e allo Stato delle rendicontazioni finali e dei rapporti di attuazione finali relativamente ai programmi coordinati dal Servizio stesso: obiettivo 2, 1997-1999; obiettivo 5b; Konver; Pesca; Resider. Le rendicontazioni dovranno essere accompagnate dalla certificazione della Società incaricata dei controlli e delle certificazioni della spesa ai sensi del Regolamento (CE) n. 2064/1997.

Il Servizio dovrà anche provvedere a dare adeguata informazione alla collettività circa i risultati conseguiti dalla programmazione 1994-1999 attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative pubbliche e il sito internet della Regione.

4) Gestione delle azioni 5.1.1. «Attività di consulenza ed assistenza tecnica» e 5.1.3 «Studi e indagini» nell'ambito della misura «Assistenza tecnica» del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006

Il Servizio dovrà provvedere:

- ad espletare la gara europea per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'attuazione, sorveglianza e monitoraggio del DOCUP, come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 4 marzo 2002;
- ad espletare la gara europea per l'affidamento del servizio di valutazione in itinere del DOCUP secondo gli orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia forniti dalla Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e finanze e gli indirizzi in materia forniti dalla Commissione europea; il relativo contratto con la società aggiudicataria dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2003 per poter concorrere al premio di efficacia ed efficienza previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- a stipulare una convenzione «sotto soglia comunitaria» per l'assistenza nella valutazione tecnica dei progetti di R&S che saranno presentati nell'ambito delle specifiche misure del DOCUP;
- alla costituzione di un gruppo di tre esperti tecnici a supporto dell'attuazione dell'azione 4.3.2 «recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini», mediante convenzione con gli esperti che hanno collaborato allo specifico studio sui villaggi alpini nell'ambito dell'Azione comunitaria «Spazio alpino» nella programmazione 1994-1999;
- alla costituzione di una «task force» di esperti demandata ad assistere l'Autorità ambientale del DOCUP nello svolgimento dei suoi compiti: Tale gruppo potrà essere costituito mediante convenzione con organismi pubblici specializzati anche in coordinamento con il progetto nazionale di potenziamento delle Autorità ambientali regionali;

- ad espletare le procedure necessarie alla realizzazione da parte del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin dello studio, mappatura, classificazione dei borghi rurali propedeutico alla realizzazione dell'azione 3.2.2 del DOCUP e alla relativa assistenza alla Direzione dell'edilizia nella fase istruttoria.

5) Fondo per il cofinanziamento e adeguamento di programmi e progetti comunitari (cap. 9600)

Nelle more dell'avvio operativo del Servizio finanziario e del rendiconto, il Servizio affari comunitari dovrà provvedere alla predisposizione della proposta di deliberazione concernente l'utilizzo del Fondo in oggetto per l'anno 2002, da sottoporre preliminarmente al parere della competente V Commissione del Consiglio regionale.

Tenuto conto che si è già provveduto con la D.G.R. 2411/2001 ad assicurare il cofinanziamento di tutti i programmi relativi alla fase 2000-2006 nonché al finanziamento di un parco progetti aggiuntivo (overbooking) pari a circa l'11% dell'annualità 2001 di ciascun programma, le risorse disponibili per l'anno 2002, dedotto il fabbisogno prevedibile per la presentazione di alcuni progetti specifici nell'ambito dei cd. programmi orizzontali e un prudente accantonamento per eventuali adeguamenti del cofinanziamento regionale dei programmi in corso, dovranno essere destinate a rafforzare l'overbooking a valere sui diversi programmi. Tale operazione consente, infatti, l'accelerazione della spesa ampliando la possibilità di rendicontazione dato il maggior numero di progetti che si possono avviare.

SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Il Servizio per la promozione dell'integrazione europea è stato istituito con l'articolo 29 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

Risorse Umane

Il Servizio è composto da otto unità: 1 direttore sostituto (Consigliere g.a.l., facente funzioni di direttore di servizio ai sensi della legge regionale n. 11/1997), 2 Consiglieri g.a.l. ed uno programmatico-statistico (tutti a tempo determinato, di cui uno ha sin qui svolto, tra l'altro, le funzioni di Vice-consegnatario della Direzione e un secondo svolge tuttora le funzioni di Funzionario delegato della Direzione), 3 Segretari (due amministrativi ed uno contabile) ed 1 coadiutore dattilografo.

Risorse finanziarie

Al Servizio corrisponde l'U.P.B. 3.1 «Integrazione europea e relazioni internazionali», a favore della quale sono stati stanziati per spese correnti euro 387.000,00 sul capitolo 741 (3.1.6.1.59 Fondo regionale per l'Europa) e euro 103.000,00 sul capitolo 743 (3.1.6.1.61 contributi per progetti ammessi a finanziamento e gestiti direttamente dalla Commissione europea) in competenza per l'esercizio finanziario 2002.

Al Servizio corrisponde l'U.P.B. 15.5.61.2401 «Programma regionale di azioni innovative FReNeSys - Friuli-Venezia Giulia Regione Network Systems» a carico della quale è stato iscritto lo stanziamento complessivo per l'anno 2002-2003 di 2.774.600,00 euro (2.645.002,26 euro per l'anno 2002) a valere sul capitolo 783 (1.1.142.2.10.32) relativo alle spese di interventi spettanti al Servizio nell'ambito del Programma regionale «FReNeSys». A tale capitolo sono affluite le risorse finanziarie provenienti dal cofinanziamento comunitario FESR, da quello statale a valere sul Fondo di rotazione ex lege 183/1987, dalla quota regionale a valere sul «Fondo per il cofinanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti comunitari» - capitolo 9600.

Al Servizio corrisponde, infine, l'U.P.B. 52.3.6.1.1641 «Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale degli affari europei», alla quale sono stati imputati euro 25.000.000,00 per gli esercizi dal 2002 al 2004, sul capitolo di spesa 820 (Spese per esigenze operative correnti) destinato a spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale nell'ambito della Direzione regionale degli affari europei.

Risorse logistiche

Il Servizio è ubicato presso la Direzione regionale degli affari europei in via San Francesco, n. 37 a Trieste.

Competenze

Competenze generali

Il Servizio svolge attività di supporto e di informazione, rivolta principalmente alle altre Direzioni regionali in relazione alla piena applicazione delle norme comunitarie e talvolta di coordinamento di specifiche iniziative.

Si occupa della politica di concorrenza della U.E. e provvede alla notifica alla Commissione europea dei provvedimenti che prevedono la concessione di aiuti di Stato nonché alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Gestisce le norme regionali finalizzate alla promozione dell'integrazione europea attraverso il finanziamento o il cofinanziamento di progetti, iniziative ed attività delle istituzioni, associazioni, Enti senza fine di lucro del Friuli-Venezia Giulia.

Un'altra importante competenza generale è quella di fornire al cittadino, su specifica richiesta ovvero autonomamente, informazioni sul «Sistema Europa».

Il Servizio costituisce inoltre il referente regionale per alcune politiche giovanili comunitarie di carattere generale (Gioventù, Socrates, Scambi socio-culturali giovanili, ecc.).

Anche nell'ottica del nuovo ruolo che le Regioni sono chiamate a svolgere in materia comunitaria ai sensi della modifica del Titolo V della Costituzione apportata con legge costituzionale n. 3/2001, il Servizio continuerà a riproporsi complessivamente l'obiettivo di considerare le politiche europee come politica estera mediata e quindi «domestiche» e di operare conseguentemente per realizzare un costante coordinamento regionale, interregionale e nazionale sui temi comunitari nelle materie di competenza della Regione.

A seguito della soppressione del Servizio rapporti esterni ex legge regionale 26/1999 e di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2000, articolo 8, comma 11, al Servizio è posto in carico, al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse e sino alla conclusione delle operazioni di rendicontazione finale alla U.E. nel corso del corrente 2002, il coordinamento dei quattro Programmi operativi transfrontalieri e transnazionali 1994-1999 che vedono coinvolta la Regione Friuli-Venezia Giulia, come pure l'attuazione degli interventi già attribuiti in ambito INTERREG II alla Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni.

Infine al Servizio compete la gestione del capitolo 820 (Spese per esigenze operative correnti) destinato alle spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione.

Competenze specifiche

In attuazione delle competenze specifiche derivanti dalla legge regionale n. 35/1995, articolo 29, il Servizio provvede all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari. In particolare, si possono ricordare le seguenti attività:

Iniziative ed attività a carico del Fondo regionale per l'Europa.

In particolare, cura delle attività amministrative e delle istruttorie finalizzate alla realizzazione diretta ovvero alla concessione di contributi a favore di azioni tese a favorire il processo di integrazione europea ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/1989 promosse da soggetti quali ad esempio Case per l'Europa, associazioni, Comuni, scuole.

Ulteriori attività a carico del Servizio sono le seguenti:

- Esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 in applicazione dell'articolo 11 della più volte citata legge regionale n. 6/1989, relativa al finanziamento di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede in regione, per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario, non collegati a fondi strutturali.
- Assunzione di spese a carico del Fondo regionale per l'Europa (articolo 13).
- Redazione del rapporto annuale al Consiglio regionale (articolo 16).
- Promozione delle necessarie iniziative e collaborazione con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e dei provvedimenti regionali alle prescrizioni ed alle normative dell'Unione europea.
- Riconoscimento del Servizio di Promozione europea.
- Cura degli atti necessari per la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, dei provvedimenti istitutivi di aiuti nonché alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- Chiusura delle operazioni amministrative e contabili relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali INTERREG II Italia/Slovenia ed Italia/Austria, INTERREG II C «CADSES» ed Articolo 10 FESR «Spazio Alpino» e conclusione degli interventi tecnici di coordinamento nei P.O. INTERREG II.
- Coordinamento del Programma regionale di azioni innovative 2002-2003 FreNeSys e realizzazione degli interventi di diretta competenza gestionale quali il programma di assistenza tecnica e quello di comunicazione, la costituzione di reti interregionali e transnazionali, le azioni di e-services e e-cooperative business.
- Partecipazione, insieme al Servizio affari comunitari, all'elaborazione del piano regionale per la Società dell'informazione.

PROGRAMMI - AZIONI - DIRETTIVE

L'attività del Servizio può così essere riassunta:

a) Iniziative ed attività a carico del Fondo regionale per l'Europa:

Come visto, il Servizio cura tutti gli adempimenti per la realizzazione e il sostegno delle iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 6/1989, finanziate dal Fondo regionale per l'Europa, in ottemperanza alle priorità di seguito riportate.

Considerato che la legge regionale consente un ampio margine di potenziale ammissibilità contributiva, al

fine di evitare dispersione di risorse e soprattutto per qualificare l'intervento regionale, si presterà particolare attenzione alle iniziative che, a differenza di quelle di carattere specifico (socio-culturale, artistico, ricreativo, sportivo, turistico) non possono essere finanziate da leggi di settore.

Come già nel corso del 2001, tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative medesime saranno tenuti ad osservare alcune modalità operative Comuni: in particolare, l'obbligo della messa a disposizione del Servizio, per l'inserimento sul sito web regionale, dei testi delle comunicazioni programmate all'interno delle iniziative medesime; l'autorizzazione ad effettuare dei collegamenti informatici tra la pagina web della DRAE ed i siti degli Enti cofinanziati dalla legge regionale n. 6/1989; l'indicazione del sostegno istituzionale della Amministrazione regionale, e per essa della DRAE, all'iniziativa nei materiali a stampa; la previsione di una partecipazione ufficiale politico-istituzionale della Amministrazione e, se richiesta, anche tecnica. Il Servizio curerà inoltre un depliant riepilogativo dell'insieme degli interventi così cofinanziati a valere sulla legge regionale 6/1989 e sulla di seguito illustrata legge regionale 10/1997.

Con l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, verranno finanziate prioritariamente le iniziative promosse ai fini della legge direttamente dall'Amministrazione regionale nel limite finanziario di euro 100.000,00. Tale limite potrà peraltro essere superato sia in caso di avanzo di fondi a disposizione sul budget attualmente a disposizione sia in caso di rifinanziamento della legge regionale 6/1989 nel corso dell'anno.

Tra tali attività si prevede, conseguentemente alle positive sperimentazioni sin qui realizzate, lo sviluppo di quelle tese a diffondere la conoscenza di quanto concerne l'Unione europea, con particolare riguardo ai suoi aspetti giuridico-economico-amministrativi, da distinguere e ricomprendere organicamente in due filoni.

Il primo, di cosidetta «EuroInformazione», si sviluppa sul presupposto che l'Amministrazione regionale può svolgere un ruolo fondamentale per il corretto apprendimento -in termini di sapere ma anche di fruibilità - del funzionamento dei meccanismi comunitari: senza precise e puntuali informazioni sulla realtà comunitaria amministrativa, legislativa, finanziaria, che siano rese di pronto e facile accesso, i cittadini come gli operatori specializzati (economici, culturali, sociali, ecc.) non possono esprimere opinioni o prendere decisioni pienamente consapevoli. La partecipazione dei cittadini alla creazione dell'Unione Europea implica che gli stessi siano ben informati sui problemi relativi al funzionamento dell'U.E. ed alle attività di essa, che deve risultare quanto più trasparente e più vicina possibile alla vita quotidiana. Il tutto al fine di fornire risposte quanto più esaurienti possibili ed in termini certi alle richieste provenienti all'Amministrazione in materia di «Unione europea», con l'individuazione -se necessario- dei canali comunitari cui rivolgersi per il soddisfacimento dei conseguenti approfondimenti tecnici e/o operativi. Oltre al perfezionamento, in collaborazione con i servizi competenti della Presidenza della Giunta regionale, della presenza del Servizio e più in generale della Direzione nel sito web www.regione.fvg.it, funzionale agli obiettivi così individuati, si migliorerà la presenza, fisica oltre che attraverso collegamento telematico, dei Funzionari del Servizio anche presso la struttura di Udine della Direzione.

Il Servizio rimarrà attento nel cogliere ogni opportunità formativa del proprio personale, partecipando a seminari e workshop sul tema, e nel contempo nel proporre misure attuative delle predette iniziative. A questo proposito rimangono punti di riferimento il piano di lavoro 2002 della Commissione europea e le conclusioni raggiunte nel corso dei Vertici europei di Lisbona e di Feira, che hanno inserito l'accesso all'informazione pubblica e una sua corretta gestione tra i temi prioritari di intervento nell'emergente Società dell'informazione.

E' in tale contesto che il Servizio per la promozione dell'integrazione europea prosegue nel proprio sforzo non solo di informare ma anche di comunicare grazie allo sviluppo di un vero e proprio dialogo con il suo interlocutore, sia esso amministrazione pubblica o ente privato, normale cittadino, giovane o imprenditore, in modo da permettere di adeguare l'informazione alle particolari esigenze dell'interessato, interagendo in maniera reciproca.

In questa prospettiva la DRAE, anche per il tramite del Servizio, da un lato si pone quale forza propulsiva necessaria per la realizzazione e/o il rafforzamento della partecipazione alle iniziative comunitarie da parte dei diversi beneficiari locali, anche singolarmente; dall'altro, nell'ambito di un partenariato quanto più allargato e rappresentativo possibile, promuove la creazione di reti che si rendano a loro volta veicolo di informazione e messa in opera comune di progetti attuativi delle politiche europee di settore.

Di particolare importanza, in questa prospettiva, sarà la prosecuzione della presentazione da parte dell'Assessore agli affari europei al Consiglio regionale, per il tramite della Giunta regionale, del rapporto annuale sul processo di integrazione europea della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, positivamente sperimentato per l'anno 2001.

Per conferire maggiore incisività alla propria azione il Servizio si avvarrà anche del sito Internet dedicato allestito di concerto con l'Ufficio stampa e Pubbliche relazioni, che già costituisce un mezzo aggiornato di organizzazione ragionata dell'informazione e che verrà costantemente adeguato anche al fine di costituire un utile ed immediato canale di comunicazione con l'utente, ad esempio per rendere disponibili dossier, studi,

pubblicazioni specializzate e materiale prodotto dal Servizio stesso relativi ai diversi settori di interesse, così come un'agenda degli eventi e appuntamenti più rilevanti con particolare riguardo a quelli promossi a livello locale e nazionale.

Si ricorda la individuazione del Servizio, da parte della Giunta regionale, quale referente regionale del Centro italiano di informazione e documentazione sull'Europa, istituito dalla legge 23 giugno 2000, n. 178 e avente sede a Roma. Missione del Centro nazionale, nato grazie ad un accordo politico-istituzionale tra il Governo Italiano e la Commissione europea, è anche la realizzazione di un sistema nazionale integrato che raccordi gli Enti regionali e locali, le reti comunitarie di informazione e documentazione già operanti e la società civile.

Il Servizio, agendo in veste di organismo di gestione per la realizzazione del Programma regionale di azioni innovative 2002-2003 FreNeSys, avvierà, tra l'altro, un ampio confronto sul territorio regionale e nazionale con quanti operano per lo sviluppo della competitività e innovazione attraverso la ricerca scientifica e l'impiego delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.

Il secondo filone, definito «EuroFormazione», ha lo scopo di sviluppare un programma individuato come strumento necessario per rafforzare il processo di integrazione europea e per migliorare il funzionamento dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e di altri soggetti, pubblici e privati, nel contesto di tale processo. Il progetto serve quindi a migliorare le conoscenze che i soggetti singoli ed associati protagonisti della vita regionale devono avere sulle questioni comunitarie. In particolare, pare opportuno prevedere prioritariamente, ma non esclusivamente, un intervento euroformativo su queste tre aree:

- il processo decisionale U.E., in particolare attraverso il ruolo delle istituzioni (dalla Commissione e dal Consiglio dell'U.E. sino al Comitato delle Regioni), della legislazione comunitaria (fasi ascendente e discendente) delle politiche U.E., dallo sviluppo del patrimonio comunitario, ecc.;
- il processo di attuazione comunitaria, perché la maggior parte della legislazione U.E. è effettivamente attuata a livello locale e regionale, incluse le attività relative alle politiche strutturali, agli appalti pubblici, alla trasposizione delle normative, alla partecipazione ai programmi, ecc.;
- le questioni relative ai cittadini, per coinvolgerli maggiormente nel processo di sviluppo comunitario e permettere loro di fare conoscere le proprie opinioni in materia di integrazione europea e contemporaneamente di esercitare i propri diritti derivanti dalla cittadinanza europea (governance, convenzione europea, libertà di circolazione, di diritto di voto e di eleggibilità, di petizione al Parlamento europeo e di accesso al Mediatore europeo, etc.) con obiettivo finale quello di familiarizzare l'intera comunità regionale con i benefici della U.E.

Nel concreto, il programma di EuroFormazione includerà una serie di attività in materia di formazione, trasferimento delle conoscenze, consulenza e ricerca applicata, studi e pubblicazioni, creazione di un forum informale tra istituzioni, associazioni, cittadini come pure di uno via Internet sulle principali tematiche europee e su questioni di rilevanza comunitaria che interessino i rappresentanti eletti, i Funzionari pubblici, i tecnici e gli esperti degli Enti territoriali, gli operatori dei mass media, le associazioni, il mondo della scuola, etc.

Per lo sviluppo di ambedue i filoni e più in generale delle relative competenze si verificherà anche la possibilità di presentare appositi progetti di partecipazione a programmi ed iniziative comunitari, sia a quelli necessariamente cofinanziati dall'Amministrazione regionale (quali INTERREG III) che a quelli non cofinanziati (quale Prince, Gioventù, Cultura 2000, Programma comunitario di parità tra uomini e donne 2001-2005, E-Content, etc.).

Senza presumere di individuare nell'occasione la totalità delle iniziative che verranno proposte, né tantomeno di individuare nel dettaglio e nelle relative modalità attuative le singole iniziative, si ritiene di poter sommariamente anticiparne alcune:

- la liquidazione alla Casa per l'Europa di Trieste del contributo già assegnato per il funzionamento dell'associazione pro 2001;
- la ristampa di volumi già pubblicati dal Servizio e ritenuti di particolare interesse ed attualità per essere riproposti ad un più ampio pubblico regionale;
- l'organizzazione in autunno di una visita di studio per giovani provenienti da paesi europei,in collaborazione con la Agenzia nazionale di settore come pure con una o più Case per l'Europa, quale progetto ammesso a cofinanziamento U.E. sul programma comunitario Gioventù;
- l'attivazione, in collaborazione con la SWG di Trieste, dal 1996 presente con un proprio strumento scientifico di rilevazione degli orientamenti dell'opinione pubblica in materia di adesione agli ideali europei in un più ampio contesto di analisi delle tendenze valoriali della popolazione italiana e, con essa, di quella del Friuli-Venezia Giulia, di un Osservatorio trimestrale sul processo di integrazione europea del cittadino del Friuli-Venezia Giulia;
- la diffusione tra i giovani del sentimento di identità europea promuovendo, in occasione della presentazione del manuale per le scuole sulla partecipazione al processo di integrazione europea della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia, degli incontri con le autorità scolastiche e gli studenti;

- la riproposizione, in eventuale collaborazione con le strutture regionali e/o con soggetti associazionistici operanti in regione, della versione aggiornata del manuale diretto alle scuole secondarie di secondo grado recante informazioni di carattere generale sulla U.E. e sull'impatto nel Friuli-Venezia Giulia del processo di integrazione europea come pure lo sviluppo nel tempo del pensiero «europeistico», già positivamente realizzato a valere sui fondi 2001, eventualmente aggiornandolo e/o integrandolo sulla base dei contenuti del Rapporto annuale dell'Assessore agli affari europei al Consiglio regionale;
- la prosecuzione, in collaborazione con il CISDCE di Milano, in eventuale collaborazione con il Collegio europeo di Parma e/o il MIB di Trieste, delle attività seminariali avviate con interessanti risultati a partire dal 2000 sui temi della politica della concorrenza ed in particolare degli aiuti di Stato, prevedendo, al caso, la realizzazione di un Competition Day sulla base di una analoga, interessante esperienza comunitaria;
- la realizzazione di un manuale sugli aiuti di Stato ad uso dei Funzionari pubblici del Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi all'uopo, laddove necessario, della collaborazione di funzionari operanti presso la DG COMP di Bruxelles e i competenti uffici governativi nazionali;
- la pubblicazione di tesi di laurea afferenti alle competenze proprie del Servizio per la promozione dell'integrazione europea risultanti di particolare interesse per le attività di promozione proprie del Servizio, iniziativa questa che amplierebbe all'esterno il portato della collaborazione avviata da tempo con numerosi Istituti universitari italiani;
- la prosecuzione della positiva esperienza di collaborazione con università, Enti di formazione ed altri Enti scientifici per la realizzazione di stages didattico-formativi, teorico-pratici come pure per la realizzazione di tesi di laurea, verificando altresì la possibilità di istituire degli stages remunerati presso la Direzione come prosecuzione degli stages di cui sopra nel caso di esito particolarmente positivo dei medesimi;
- l'organizzazione, in eventuale collaborazione con l'AICCRE del Friuli-Venezia Giulia, di un seminario sui gemellaggi degli Enti locali regionali, come pure, in eventuale collaborazione con le autorità scolastiche del Friuli-Venezia Giulia, di un'analoga iniziativa sugli scambi di classe studenteschi;
- la riproposizione, riprendendo un'analoga iniziativa 2001, in eventuale collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e/o l'Ordine dei giornalisti di un seminario informativo per gli operatori dell'informazione e della comunicazione pubblica sui temi comunitari portanti: riforma dei fondi strutturali, nuova programmazione 2000-2006, concorrenza ed aiuti di Stato, convenzione europea, ampliamento della U.E. ed argomenti correlati;
- la partecipazione a progetti comunitari non cofinanziati in materie attinenti le attività proprie del Servizio (Prince, Programma comunitario di parità tra uomini e donne 2001-2005,E-Content, eccetera).

Legge regionale 6/1989: priorità e criteri di erogazione dei contributi

Le risorse che residuano sul Fondo, una volta detratto l'ammontare necessario alla copertura delle spese che deriveranno dalle attività attuate direttamente dalla Direzione saranno destinate sino ad esaurimento alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge, distinti secondo la tipologia di priorità sotto indicata, tenuto presente che la legge regionale n. 26/1999 istitutiva del SARI come pure le successive leggi regionali 16/2000 e 19/2000 hanno attribuito a tale Servizio autonomo una generale competenza ad intervenire, anche con propri mezzi finanziari, a favore dell'area geo-politica extracomunitaria (europea e non) e che conseguentemente, salvo diversi accordi con il SARI medesimo, viene demandata a quest'ultimo la competenza ad intervenire a favore di iniziative che in via esclusiva o preminente risultano valere su tale ambito geo-politico.

Considerato che il numero di domande pervenute supera di gran lunga la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 741 e che è appena sufficiente a coprire i costi delle iniziative sotto descritte dalla lettera A alla lettera E, con il presente atto si individuano le priorità di intervento per l'intero anno corrispondenti alle sottospecificate lettere A, B, C, D, E, F, G, H ed I, e i criteri di erogazioni per le iniziative corrispondenti alle lettere A, B, C, D ed E, per le quali come detto allo stato sussistono i necessari finanziamenti.

Saranno individuati con successivo atto i criteri di erogazione per le iniziative di cui alle lettere F, G, H e I, allorquando si renderanno disponibili fondi per l'implementazione del citato capitolo di spesa 741, in particolare con quanto non erogato con il capitolo 743 ai sensi dell'articolo 16, commi 16, 17 e 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, che ammonta presumibilmente a euro 37.061,61, più eventuali auspicati ulteriori fondi derivanti dalla prossima variazione di bilancio.

Considerato, inoltre, che la legge regionale consente un ampio margine di potenziale ammissibilità contributiva, al fine di evitare dispersione di risorse e soprattutto per qualificare l'intervento regionale, si presterà particolare attenzione a quelle iniziative che, a differenza di quelle di carattere specifico (socio-culturale, artistico, ricreativo, sportivo, pubblicistico e a carattere di promozione economica e turistica locale) che posso-

no essere finanziate da leggi di settore, non possono beneficiare di altre forme di contribuzione. Vengono altresì considerate prioritarie per l'anno in corso quelle attività attinenti l'allargamento europeo che non sono di preminente competenza di altre strutture.

A. spese per il funzionamento e per le attività delle Case per l'Europa istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l'Europa;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile; inoltre, il contributo per il funzionamento non potrà essere superiore a euro 15.000,00.

Delle spese previste all'articolo 4, comma 7, del Regolamento attuativo della legge, di cui al D.P.Reg. 4 maggio 2001 n. 0151/Pres., entrato in vigore il 1° gennaio 2002, per le spese di consulenza fiscale potrà essere ammesso a rendiconto un importo massimo di euro 500,00.

Il contributo per le attività verrà altresì prioritariamente assegnato a quei beneficiari che autorizzeranno la connessione diretta del loro sito Web, laddove esistente, con quello regionale, e che metteranno a disposizione del Servizio a mezzo informatico, per la loro riproduzione sul sito Web regionale, i testi delle relazioni presentate da tutti i relatori.

B. scambi reciproci di classi di scuole secondarie di secondo grado e classi terze di scuole secondarie di primo grado, approvati dal Ministero degli affari esteri tra scuole della Regione e scuole dei Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile per ciascuno scambio e comunque non superiore a euro 3.000,00 se con almeno trentuno studenti partecipanti; non superiore a euro 2.000,00 se con almeno sedici studenti partecipanti; e non superiore a euro 1.000,00 se con meno di sedici studenti partecipanti; per il computo degli studenti partecipanti vengono considerati solo quelli dell'istituto scolastico regionale proponente che si recheranno all'estero.

C. realizzazione di nuovi gemellaggi degli Enti locali della Regione e Enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea, dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 4.000,00.

D. rinsaldamento di gemellaggi già esistenti degli Enti locali della Regione e Enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei Paesi aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 1.500,00.

E. corsi e seminari sulle tecniche di acquisizione e di gestione di finanziamenti comunitari;

determinazione del contributo: il 75% della spesa ammissibile e comunque non superiore a euro 5.000,00.

F. corsi e seminari sulle tematiche comunitarie realizzate da Enti pubblici e associazioni private senza scopi di lucro aventi sede legale in Regione, e rivolti alla collettività dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia attinenti argomenti argomenti quali le prospettive economiche e occupazionali derivanti dall'adesione all'Unione europea, i diritti fondamentali del cittadino dell'Unione europea, i rapporti tra il cittadino e le istituzioni comunitarie, il confronto degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e dell'Unione europea.

Si darà altresì prioritaria attenzione a quei corsi e seminari tenuti in strutture dotate dell'abilitazione a contenere almeno venti partecipanti.

G. convegni sulle tematiche comunitarie realizzate da Enti pubblici e associazioni private senza scopi di lucro aventi sede legale in Regione e rivolti alla collettività dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia attinenti argomenti quali le prospettive economiche e occupazionali derivanti dall'adesione all'Unione europea, i diritti fondamentali del cittadino dell'Unione europea, i rapporti tra il cittadino e le istituzioni comunitarie, il confronto degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e dell'Unione europea.

Si darà altresì prioritaria attenzione a quei convegni tenuti in strutture dotate dell'abilitazione a contenere almeno cinquanta partecipanti.

H. incontri sulle tematiche comunitarie realizzate da Enti pubblici e associazioni private senza scopi di lucro aventi sede legale in Regione e rivolti alla collettività dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia attinenti argomenti quali le prospettive economiche e occupazionali derivanti dall'adesione all'Unione europea, i diritti fondamentali del cittadino dell'Unione europea, i rapporti tra il cittadino e le istituzioni comunitarie, il confronto degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e dell'Unione europea.

Si darà altresì prioritaria attenzione a quei convegni tenuti in strutture dotate dell'abilitazione a contenere almeno cinquanta partecipanti.

Il contributo per le iniziative di cui alle lettere E, F, G e H verrà altresì prioritariamente assegnato a quei beneficiari che autorizzeranno la connessione diretta del loro sito Web, laddove esistente, con quello regionale, e che metteranno a disposizione del Servizio a mezzo informatico, per la loro riproduzione sul sito Web regionale, i testi delle relazioni presentate da tutti i relatori;

I. spese per il funzionamento delle associazioni, movimenti e comitati aventi sede in regione e operanti statutariamente per i fini della legge, comprese le iniziative divulgative sulle tematiche comunitarie realizzate con attività continuativa di sportello per fornire informazioni al mondo giovanile al fine di renderli partecipi alla costruzione dell'Unione europea come cittadini attivi e responsabili.

La parte del Fondo per l'Europa destinata alle voci di spesa per le suddette lettere da A ad E verrà ripartita tra i richiedenti, tenuto conto dei vincoli di determinazione del contributo come sopra descritti per ciascuna iniziativa e dell'ordine di priorità dei rispettivi sottogruppi.

Per gli interventi a favore delle Case per l'Europa e delle attività indicate alla lettera E per le associazioni private, per favorire il perseguimento dei fini della presente delibera per quanto concerne il processo d'integrazione europea nella Regione, verrà disposto il pagamento in via anticipata del 50% del contributo, subordinatamente alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

Direttive

Sulla base di tali indicazioni operative, ai sensi della legge regionale 2/2000 le scelte di gestione delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 6/1989 e della legge regionale 10/1997 rimangono in capo al Servizio. In tale contesto si autorizza il Direttore del Servizio ad individuare i soggetti attuatori delle singole iniziative e alla stipulazione dei relativi contratti nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali ulteriori iniziative a valere sui fondi della legge regionale 6/1989 dovranno essere sottoposte al vaglio della Giunta regionale.

b) Redazione del Rapporto annuale al Consiglio regionale (articolo 16)

Anche per l'anno 2002 si darà luogo alla previsione normativa di un rapporto annuale al Consiglio regionale da parte della Giunta sui risultati conseguiti, sulle mete da perseguire e sugli strumenti da predisporre per facilitare il processo di integrazione europea nella dimensione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Direttive

Alla fine del mese di dicembre verrà presentata alla Giunta una proposta di rapporto al Consiglio sul processo di integrazione europea della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale Rapporto potrà essere pubblicato, al caso, sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero a stampa a valere sui fondi 2003 della legge regionale 6/1989, previo inserimento di tale previsione nell'Atto di indirizzo politico di quella annualità.

c) Promozione delle necessarie iniziative e collaborazione con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e dei provvedimenti regionali alle prescrizioni ed alle normative dell'Unione europea.

L'opportunità di ragionare in via preventiva sui documenti in fase di elaborazione da parte della Commissione europea (Libri verdi, Libri bianchi, proposte di Regolamenti, direttive e decisioni) permette poi alla Regione di attuare in modo più consapevole la fase di recepimento degli atti comunitari approvati in via definitiva.

Il coinvolgimento diretto della Regione nella fase di formazione degli atti normativi comunitari (cosiddetta «fase ascendente») e la conseguente possibilità di rappresentare i propri interessi in tale processo normativo è stato rafforzato progressivamente nel corso del 2001 anche dal Servizio e ciò anche in virtù delle modifiche apportate dal nuovo testo del Titolo V della Costituzione.

Attualmente le modalità attraverso cui è possibile tale coinvolgimento sono le seguenti:

- percorso diretto regionale e informale, attraverso gli uffici regionali di collegamento con le istituzioni comunitarie (legge 52/1996, articolo 58);
- percorso indiretto nazionale, attraverso cinque esperti regionali distaccati presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, attraverso i gruppi di lavoro CNEL, a supporto delle iniziative del Dipartimento delle politiche comunitarie del Governo italiano, attraverso la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni introdotta dalla legge 281/1997 così come modificata dalla legge 422/2000;
- percorso indiretto europeo, tramite il Comitato delle Regioni.

L'Amministrazione regionale, in una prospettiva di breve termine, può ora contare operativamente su tutte tre le modalità di partecipazione.

In tale contesto il Servizio intende potenziare i meccanismi di coordinamento con gli attori istituzionali sopra individuati e rendere sistematico, all'interno dei gruppi di lavoro istituzionalizzati, il proprio ruolo propositivo e di coordinamento nei confronti delle altre strutture regionali sulle tematiche settoriali. Nello specifico tale ultima attività sarà perseguita attraverso l'implementazione di una procedura standard articolata in: contatti; trasmissione delle informazioni rilevanti; invio di ulteriore documentazione di approfondimento; assistenza sui procedimenti formali; incontri preparatori; eventuale coordinamento degli interventi.

Viene altresì avviata a partire da marzo una sperimentazione volta a creare un forum di discussione tra l'Amministrazione regionale, le istituzioni, le associazioni, la società civile, le parti sociali, il settore economico ed i cittadini in cui fare conoscere e discutere i principali documenti proposti dalla Commissione per modificare il quadro normativo comunitario e creare così i presupposti per una risposta in materia organica

ed attenta della comunità regionale su tali materie, anche verificando la possibilità di redigere un testo di legge comunitaria regionale.

Direttive

Il Servizio svilupperà tali attività in maniera organica partecipando, tra l'altro, alle iniziative promosse nell'ambito del tavolo di lavoro CNEL-Governo-Regioni e coordinando il portato di tale partecipazione, di concerto con le altre strutture regionali interessate, anche attraverso l'istituzione di un idoneo forum di confronto, nell'ambito del più ampio intervento di EuroInformazione ed EuroFormazione al servizio dell'Amministrazione e più in generale dell'intera comunità regionale.

d) Cura degli atti necessari per la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, dei provvedimenti istitutivi di aiuti di Stato ed altri adempimenti richiesti dall'U.E. in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi della legge regionale n. 9/1998 il Servizio provvede alla cura degli atti necessari per la notifica alla Commissione europea ex articolo 88, paragrafo 3 del trattato dei provvedimenti istitutivi di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 la competenza per le notifiche relative al settore agricolo e forestale, come individuato da apposita deliberazione della Giunta regionale, è passata in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura.

In virtù della medesima norma è stata esplicitata la competenza per le «altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato» e segnatamente delle comunicazioni inerenti gli aiuti di Stato esenti da notifica.

Il Servizio fornisce, ove richiesto, l'assistenza utile e necessaria al lavoro delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale, nonché alle singole Direzioni regionali per la compilazione delle schede illustrative ai fini della notifica ed in sede di trasmissione di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione europea.

Analogamente, come ogni anno verrà garantito il supporto alla Giunta ed al Consiglio regionale per la predisposizione della legge finanziaria nonché per le leggi di bilancio e quelle collegate, soggette ad una procedura di notifica specifica e diversa rispetto alle leggi ordinarie.

Nel corso dell'anno avrà luogo una serie di incontri finalizzati a mettere a punto il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nella nascita e nel perfezionamento di provvedimenti regionali che prevedono elementi di aiuto di Stato. L'esperienza maturata ha evidenziato, inoltre, l'opportunità di individuare nell'ambito delle procedure amministrative interne un momento dedicato alla valutazione sulla sussistenza di regimi di aiuto di Stato. Tale attività verrà condotta di concerto con le altre strutture regionali competenti e/o interessate.

Proseguirà l'impegno nell'attività di monitoraggio delle notifiche o altre comunicazioni di norme regionali che presentano elementi di aiuto di Stato, in ogni fase del loro iter presso la Commissione europea nonché presso la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, nonché di tutorship di altre pratiche delle quali sia possibile seguire il percorso presso l'Unione europea.

Anche per fare fronte all'insufficiente dotazione organica da preporre a tale settore, cui si auspica di poter ovviare nel corso dell'anno, al fine di migliorare complessivamente l'approccio regionale a questa complessa materia si è deciso di operare in parallelo attraverso l'elevazione della specializzazione professionale complessiva dei funzionari regionali operanti nel settore e, per quanto possibile, di quelli degli enti strumentali operanti sul territorio regionale, attraverso la loro partecipazione a corsi e seminari promossi dall'Amministrazione regionale (con fondi comunitari ovvero della legge regionale n. 6/1989) come pure a convegni organizzati in Italia come all'estero, né si esclude la possibilità di ulteriori stage residenziali presso la Commissione europea.

Per quanto possibile, inoltre, si utilizzeranno apporti esterni per agevolare l'attività del Servizio in questo settore, ad esempio con l'inserimento di stagisti di corsi FSE e di laureandi universitari ovvero specializzandi post-universitari.

Nell'ambito dell'attività di EuroFormazione proposta dal Servizio si ritiene opportuno promuovere ulteriori seminari dedicati all'approfondimento di tematiche proprie della politica comunitaria della concorrenza, rivolti alle strutture regionali come pure agli altri soggetti attuatori a loro volta soggetti alla normativa sulla concorrenza. L'obiettivo auspicato è quello di rafforzare la consapevolezza generale sul fatto che l'intero percorso formativo dei provvedimenti legislativi ed amministrativi deve prevedere e tenere in giusta considerazione i vincoli della politica comunitaria della concorrenza. Dal punto di vista organizzativo - logistico si ripropone il modello seguito nel 2001: individuazione del CISDCE - Centro internazionale di studi e documentazione europea di Milano in eventuale collaborazione con il Collegio europeo di Parma e/o con il MIB di Trieste.

Si valuterà la possibilità di utilizzare i bandi dell'iniziativa comunitaria INTERREG III per la eventuale partecipazione ad un progetto di ricerca sulla materia in collaborazione con altre Regioni europee, mentre proseguirà la collaborazione con l'Università di Trieste, a sua volta impegnata nella realizzazione di una ricerca in materia finanziata con fondi regionali; a valere su fondi della legge regionale 6/1989, come già riportato, si verificherà la possibilità di produrre un Manuale sugli aiuti di Stato; infine, si parteciperà ad un progetto TWINNING - Phare con l'Ungheria per aiutare anche la crescita dei funzionari di quel Paese dell'allargamento su tale materia.

L'obiettivo auspicato di tale insieme di attività è quello di rafforzare la consapevolezza generale sul fatto che l'intero percorso formativo dei provvedimenti legislativi ed amministrativi deve prevedere e tenere in giusta considerazione i vincoli della politica comunitaria della concorrenza, vincoli che con l'adozione di normativa comunitaria, che ha anche natura regolamentare, hanno ormai assunto efficacia diretta ed immediata all'interno degli Stati membri.

Direttive

Il Servizio svilupperà tali attività in maniera organica e, relativamente alla previsione di iniziative di aggiornamento a favore di soggetti interni e/o esterni all'Amministrazione, nell'ambito del più ampio intervento di EuroFormazione al servizio dell'Amministrazione stessa e più in generale dell'intera comunità regionale con le modalità più sopra individuate.

e) Riconoscimento del Servizio di promozione europea.

Si tratta di un'attività prevista dalla legge regionale n. 6/1989 e consiste nel riconoscimento, su richiesta del soggetto interessato, di tale titolo, una volta verificato il possesso dei requisiti di cui al Regolamento già approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0118/Pres. del 28 febbraio 1992.

Direttive.

Si darà corso alle attività amministrative necessarie alla concessione del riconoscimento richiesto.

f) Dare esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 in applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 6/1989, relativa al finanziamento di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede in Regione, per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario, non collegati a fondi strutturali.

Tale norma prevede il cofinanziamento regionale ad enti pubblici e soggetti privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione e/o la partecipazione a progetti già ammessi al finanziamento comunitario, non collegati a fondi strutturali. La partecipazione della comunità regionale ai programmi finanziati direttamente dalla U.E. sta aumentando ed anche la richiesta di intervento regionale sulla legge di cui trattasi aumenta di pari passo, grazie anche alla positiva azione di informazione prodotta dal Servizio. Nel più ampio progetto di EuroInformazione ed EuroFormazione che il Servizio intende sviluppare verrà ancora data ampia notizia di tale strumento e dell'opportunità da parte della collettività regionale di impadronirsi di quei meccanismi comunitari di cofinanziamento selettivo che, in futuro, finiranno per costituire la risorsa comunitaria prima a disposizione della comunità regionale. Va da sé che a fronte di tale consapevolezza pare necessario evidenziare sin da ora l'opportunità di un aumento del budget finanziario a disposizione già nel prossimo 2003.

Direttive

I fondi non utilizzati per il piano di riparto verranno contestualmente messi a disposizione, nell'ambito dell'U.P.B. 3.1, delle attività proprie della legge regionale n. 6/1989.

Anche in questo caso le previste attività di formazione ed informazione sulla norma di cui trattasi, e più in generale sugli strumenti comunitari «non cofinanziati» direttamente dalla Regione, verranno inquadrate nei più ampi progetti di EuroInformazione ed EuroFormazione in precedenza illustrati.

g) Garantire la gestione dei Programmi operativi transfrontalieri e transnazionali INTERREG II e dell'Azione-pilota articolo 10 Spazio Alpino.

Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali 1994-1999 INTERREG II Italia/Slovenia ed Italia/Austria, INTERREG II C «CADSES» ed articolo 10 FESR «Spazio Alpino» il Servizio garantirà il coordinamento a livello regionale, nazionale e transnazionale di tali programmi sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, monitoraggio, valutazione, assistenza tecnica, rendicontazione.

In vista di tali attività di rendicontazione finale alla Commissione particolare attenzione dovrà essere riservata all'analisi ed all'approfondimento degli aspetti fiscali e contabili a questa connessi. In particolare, dovrà essere prestata particolare attenzione alla redazione e/o valutazione delle Relazioni finali secondo quanto previsto nelle varie convenzioni e nei disciplinari di gara.

Direttive

Tutti i necessari e conseguenti atti tecnici ed amministrativi verranno predisposti a cura del Servizio che, per il tramite della Direzione, curerà inoltre il costante raccordo informativo con le altre strutture regionali impegnate nella nuova programmazione INTERREG III.

h) Assicurare il coordinamento del Programma regionale di azioni innovative 2002-2003 FreNeSys e la realizzazione degli interventi di diretta competenza.

Il Servizio per la promozione dell'integrazione europea, in qualità di organismo di gestione, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e attuazione dell'intero programma FreNeSys 2002-2003, presentato alla Commissione europea il 31 maggio 2001 ed approvato dalla stessa, a seguito di valutazione positiva, con decisione C (2001) 4105 del 19 dicembre 2001. Pertanto risulta competente per ogni provvedimento di carattere generale connesso alla sua esecuzione: coordinamento, organizzazione della valutazione, attività di informazione e pubblicità, gestione delle misure di assistenza tecnica e di quelle di accompagna-

mento previste. In questo contesto il Servizio si impegna a far rispettare il calendario di attuazione e le scadenze procedurali previste affinché:

- l'Organismo di pagamento (Servizio finanziario e del rendiconto della Direzione regionale degli affari europei) provveda ad inoltrare alla Commissione la domanda di pagamento intermedio, relativa alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, entro il 31 ottobre dell'anno considerato;
- l'Organismo di pagamento (Servizio finanziario e del rendiconto della Direzione regionale degli affari europei) entro sei mesi dalla data finale di ammissibilità delle spese (31 dicembre 2003) presenti alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese;
- l'Organismo di gestione (lo stesso Servizio per la promozione dell'integrazione europea) entro sei mesi dalla data finale di ammissibilità delle spese (31 dicembre 2003) trasmetta alla Commissione la relazione finale di esecuzione.

Nel quadro poi dell'azione di Assistenza tecnica il Servizio provvederà all'attivazione delle funzioni convenzionali di consulenza, assistenza tecnica e valutazione tramite affidamento di incarichi a società specializzate ed esperti. La procedura seguita sarà quella dell'evidenza pubblica salvo i casi in cui, per la natura dell'incarico o del soggetto, si potrà ricorrere all'affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il Direttore del Servizio è autorizzato alla stipula dei relativi contratti.

Relativamente alla realizzazione delle attività di informazione e pubblicità previste dal programma, ai sensi del RECE n. 1159/2000 della Commissione, competerà al Servizio, quale Organismo di gestione, mettere in atto le misure necessarie ad informare l'opinione pubblica sullo stato di avanzamento del Programma e sui risultati conseguiti dallo stesso grazie al ruolo svolto dall'U.E. in collaborazione con lo Stato italiano e la Regione. A tal fine verrà predisposto un piano di azione per la comunicazione relativo all'organizzazione sull'intero territorio regionale di un ciclo di seminari, ad intervalli temporali scanditi, e di campagne informative mirate in stretto coordinamento e grazie alla collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e gli altri mezzi di informazione e comunicazione locali. Conseguentemente anche la sezione dedicata al Programma sul sito web istituzionale della Regione all'interno dei Programmi comunitari 2000-2006 sarà ampliata e strutturata in maniera tale da fornire ogni utile indicazione ed elementi di approfondimento per l'utente interessato. Il Servizio inoltre è direttamente responsabile della realizzazione dell'azione «e-Services» e «e-Cooperative business» del Programma, rispettivamente quella inerente la rete integrata di servizi e competenze della PA. e degli attori dello sviluppo regionale e quella relativa alla rete attiva di promozione e sostegno all'uso delle TIC e dell'e-business nelle PMI.

Direttive

Tutti i necessari e conseguenti atti tecnici ed amministrativi verranno predisposti a cura del Servizio. Rimangono in capo alla Direzione le scelte di gestione dello specifico piano di azione per la comunicazione finalizzato alla diffusione dell'informazione e pubblicità sul Programma «FReNeSys».

i) Partecipazione all'elaborazione di un piano regionale per la Società dell'Informazione

Relativamente all'avvio di iniziative collegate alla Società dell'informazione, identificata dalla Commissione europea quale tematica orizzontale di priorità strategica per l'U.E., il Servizio per la promozione dell'integrazione europea e quello degli affari comunitari dovranno predisporre, entro il 30 giugno 2002, un piano di attuazione per la Società dell'informazione seguendo gli indirizzi presenti nel Documento unico di programmazione 2000-2006 obiettivo 2 e in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

In base a questo piano, che coprirà l'intero territorio regionale, saranno riesaminate le azioni programmate dal DOCUP obiettivo 2 in materia al fine di ampliare e rafforzare gli interventi di applicazione delle tecnologie di informazione e comunicazione al servizio dello sviluppo regionale. La copertura finanziaria sarà costituita dagli strumenti finanziari già esistenti e previsti dal DOCUP obiettivo 2 nonchè dal programma delle Azioni innovative FESR 2002-2003.

Direttive

Tutti i necessari e conseguenti atti tecnici ed amministrativi verranno predisposti a cura del Servizio.

Altre attività di spesa

Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale degli affari europei (capitolo di spesa 820)

In linea generale si segnalano alcune esigenze prioritarie che riguardano:

- l'abbonamento a banche dati nazionali ed europee, l'acquisto di giornali, riviste, manuali e testi scientifici per l'aggiornamento nelle materie di competenza della Direzione e nelle materie di amministrazione pubblica, di contabilità di Stato, di statistica, di comunicazione;
- la partecipazione del personale ad alcune, mirate iniziative formative e di aggiornamento, in particolare per ciò che riguarda l'acquisizione di competenze linguistiche (inglese, francese, tedesco), l'approfondimento di tematiche della programmazione socio-economica e comunitaria, compresi gli aspetti statistici e le tecniche di valutazione, l'aggiorna-

mento sulle innovazioni in campo amministrativo, la formazione alla comunicazione;

- l'acquisto di attrezzature informatiche specifiche e di alcune attrezzature necessarie per le attività di informazione e divulgazione di competenza della Direzione (lavagna luminosa, proiettore da collegare al PC portatile per le presentazioni in seminari e convegni, ecc.).

La gestione di tali spese è delegata ad un funzionario della Direzione, che opera in base al «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale degli affari europei», approvato dalla Giunta regionale in data 20 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 188, e in base alle norme di contabilità dello Stato.

STRUTTURA STABILE DECENTRATA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI (SEDE DI UDINE)

L'Ufficio di Udine, nell'anno 2002, sarà impegnato principalmente nell'attività di informazione e comunicazione collegata all'implementazione del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006.

In particolare, sarà cura dell'Ufficio dare attuazione al Piano azioni di comunicazione, approvato dal Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 durante la sua prima riunione, come allegato al Complemento di programmazione dello stesso DOCUP. Durante la stessa riunione, il Comitato, ha infatti nominato, quale responsabile della comunicazione ai sensi dei Regolamenti CE 1260/1999 e 1159/2000, il Coordinatore dell'Ufficio di Udine.

Il Piano di azioni per la comunicazione, redatto dallo stesso Ufficio di Udine nei mesi di gennaio e febbraio 2002, in conformità con i suddetti Regolamenti e in attuazione dei contenuti specifici del DOCUP e del Complemento di programmazione, contiene il dettaglio delle attività dirette a informare tutti i soggetti destinatari delle attività previste dal DOCUP ed, in particolare:

- imprese e Enti pubblici potenziali percettori dei finanziamenti: a tali soggetti si prevede di dare un'informazione accurata e il più possibile diffusa sul territorio, in merito alle attività finanziabili;
- cittadini: per questo gruppo, lo scopo dell'informazione è quello di renderli edotti dello stato di attuazione del DOCUP e dei benefici che la Regione ne ritrae;
- operatori della comunicazione: visti come gruppo di soggetti da coinvolgere nell'attività di diffusione delle informazioni ai primi due gruppi;
- dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti coinvolti nella gestione e attuazione del DOCUP, ai quali si cercherà di fornire strumenti conoscitivi per la migliore attuazione del DOCUP, anche attraverso scambi di esperienze e buone pratiche con membri di altre Regioni europee.

L'Ufficio, quindi, avrà come compito quello di porsi quale canale di diffusione di tutte le informazioni sul DOCUP, effettuando una razionalizzazione e omogeneizzazione delle notizie che verranno via via emanate.

Per dare attuazione a quanto sopra esposto, è previsto che l'Ufficio di Udine utilizzi diversi strumenti di comunicazione, ed in particolare:

1. *strumenti multimediali,* tra i quali il più importante è la pagina Web della Regione. L'Ufficio è già in contatto con il SIR e con Insiel S.p.A. per integrare il contenuto della sezione del portale regionale dedicato ai programmi comunitari con tutta la serie di informazioni sul DOCUP obiettivo 2. In particolare, Insiel S.p.A. sta curando, sotto le direttive dell'Ufficio, la predisposizione di un sistema di ricerca in merito ai finanziamenti attivabili (diretto a imprese ed Enti pubblici), l'inserimento di specifiche notizie in merito a eventi particolari attinenti (convegni, seminari, ecc.), l'evidenza dei bandi aperti, l'attivazione di una specifica e-mail «l'esperto risponde», a disposizione del pubblico e l'inserimento dei testi di regolamenti e documenti di lavoro necessari per una puntuale definizione dei progetti. Durante il 2002, l'Ufficio si attiverà affinché, attraverso la pagina Web siano veicolate tutte le informazioni necessarie a coloro che intendono fare domanda per ottenere le provvidenze dell'obiettivo 2 (bandi aperti, caratteristiche dei beneficiari e dei progetti, ecc.). Inoltre, verranno curate le pubblicazioni di CD-ROM e di opuscoli contenenti i testi di DOCUP e Complemento di programmazione, cartine sulla zonizzazione, documentazione di lavoro, ecc.

2. *Stampa, televisione, radiodiffusione e pubblicazione*: attraverso questi mezzi di comunicazione, l'Ufficio intende dare evidenza a tutti gli eventi di richiamo connessi al DOCUP. In particolare, si è già provveduto a una prima informazione in merito alla seduta del Comitato di sorveglianza, veicolata alla stampa attraverso l'Ufficio stampa regionale nello stesso giorno di effettuazione della seduta. L'Ufficio intende, in particolare, utilizzare i mass media per dare ampia diffusione alle aperture dei bandi, ai convegni di presentazione, alla apertura di sportelli di informazione sul territorio, ecc.

3. *Incontri, convegni, seminari e sportelli*: l'Ufficio, inoltre, curerà l'organizzazione delle attività seminariali e di incontro, in continuità anche con quanto già

effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2001. In questo periodo, infatti, l'Ufficio ha curato l'effettuazione di una serie di incontri presso i Comuni ammessi all'obiettivo 2 e al Sostegno transitorio, per l'informazione sulle possibilità di finanziamento agli Amministratori locali. A questa serie di incontri, che sono stati particolarmente apprezzati sia dagli amministratori locali che dall'Assessore, sono seguiti, su specifica richiesta di alcuni Comuni, degli incontri ad hoc, durante i quali sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi a argomenti generali sui Fondi strutturali, spese ammissibili, ecc. Tale attività diretta ai Comuni, che si intende proseguire per l'anno 2002, sarà affiancata da un'attività di informazione diretta alle imprese, che si effettuerà sia nella sede di Udine, che nelle sedi di due sportelli localizzati presso il Comune di Tolmezzo e presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione a Pordenone. Le sedi sono state scelte per garantire la presenza sul territorio montano e nella Provincia di Pordenone. Si è già provveduto a concordare con i Responsabili delle strutture spazi, dotazioni degli uffici e presenze settimanali. Il personale dell'Ufficio di Udine, quindi, garantirà la propria presenza almeno 1/2 giornata a settimana presso ognuno delle sedi suddette a disposizione del pubblico. L'attività di informazione che sarà effettuata riguarderà una prima assistenza ai potenziali beneficiari intesa come distribuzione di materiale cartaceo e informatico (bandi, formulari, ecc.), informazione generale sulle spese ammissibili, sui criteri di priorità, ecc.. Per le informazioni di dettaglio sulle singole attività finanziabili (Azioni), si farà riferimento alle strutture regionali attuatrici (Direzioni e Servizi autonomi).

Tutta l'attività sopra esposta, sarà effettuata in collaborazione con il Servizio degli affari comunitari (Autorità di gestione del DOCUP obiettivo 2), il Servizio finanziario e per il rendiconto (Autorità di pagamento del DOCUP obiettivo 2) della Direzione degli affari europei e con tutte le strutture regionali attuatrici del DOCUP (Direzioni e Servizi autonomi).

Inoltre, il personale dell'Ufficio sarà impegnato anche nell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, a supporto dei Servizi degli affari comunitari, della promozione dell'integrazione europea, finanziario e del rendiconto e dell'unità subservizio di monitoraggio della Direzione degli affari europei e nell'attività di informazione (intesa come lettura e segnalazione ai colleghi interessati della Direzione, delle Gazzette Ufficiali della Comunità europea, della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale della Regione).

Il personale dell'Ufficio sarà impegnato nella realizzazione dell'attività informativa secondo la ripartizione dei compiti qui riportata:

- il coordinatore, con funzione di supervisione e di verifica della tempistica dell'attività complessiva effettuata e di contatto con tutte le Strutture coinvolte nell'attuazione e gestione del DOCUP, e con tutti gli operatori della comunicazione regionale (stampa, radio, televisione);

- un consigliere programmatico statistico, con funzione di redazione dei testi, presenza nell'ufficio di Tolmezzo, diffusione di prima informazione a Enti pubblici e imprese, di organizzazione di convegni e seminari e visione delle G.U.C.E. e G.U.R.I.;

- un segretario amministrativo, di supporto nell'organizzazione di convegni e seminari, nella predisposizione delle pubblicazioni e con compiti di segreteria amministrativa e contabile e visione del Bollettino Ufficiale della Regione;

- un coadiutore amministrativo di supporto nella predisposizione e cura della pagina Web regionale e nel confezionamento degli strumenti di informazione multimediali.

STRUTTURA STABILE PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO, PROCEDURALE E FISICO DEI PROGRAMMI COMUNITARI

La struttura, di recente costituzione, costituisce un supporto indispensabile in relazione a quanto richiesto dai nuovi regolamenti comunitari in materia di sorveglianza, controllo e rendicontazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

Il compito principale di tale struttura è rappresentato dalla gestione informatica della banca-dati che verrà realizzata dall'INSIEL in relazione alla raccolta di tutte le informazioni richieste, a livello comunitario e statale, di ciascun progetto cofinanziato nell'ambito dell'obiettivo 2, 2000-2006. Tali informazioni, relative ad un numero di progetti stimato tra le 4.000 e le 5.000 verranno successivamente «trasferite» al sistema di monitoraggio nazionale «Monit 2000».

Oltre a questi dati, la struttura dovrà monitorare anche gli altri programmi cofinanziati, in quanto presso la Direzione risiede la postazione principale di raccolta dati sulla quale è stato installato il programma di monitoraggio nazionale sopraccitato. I programmi interessati sono SFOP 2000-2006, LEADER PLUS, Obiettivo 3, 2000-2006 e, presumibilmente, anche i programmi INTERREG.

I compiti della struttura non sono limitati alla sola raccolta dati, ma anche alla loro elaborazione al fine rispondere alle esigenze di volta in volta espresse dalla cabina di regia regionale, dal Comitato di Sorveglianza dell'obiettivo 2, dalla Commissione, dal valutatore, nonché dalle istituzioni preposte al controllo ed alla prevenzione delle frodi. L'unità di monitoraggio dovrà, in tal senso, coordinarsi costantemente non solo con il Servizio degli affari comunitari, ma anche con il Servizio finanziario e del rendiconto e con il Servizio autonomo per il controllo comunitario al fine di fornire tutti

i datti necessari per lo svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

La struttura, compreso il coordinatore, è attualmente composta da 4 persone, ma dovrà essere quanto prima potenziata, soprattutto in considerazione del fatto che bisognerà tenere sotto controllo un mole di dati considerevole proveniente da 11 direzioni regionali e servizi autonomi per una spesa complessiva di circa 750 Meuro.

Al fine di poter svolgere in modo tempestivo ed adeguato tutte le operazioni previste dal monitoraggio sarà assolutamente necessario potenziare non solo le dotazioni informatiche della struttura, ma anche quelle della Direzione e di tutte le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei programmi comunitari.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2002, n. 1303 (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

• di riconoscere al dott. ing. Renato Cherubini nato a Venezia il 19 giugno 1952, domiciliato professionalmente a Trieste in via Tigor 16/E, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

• la presente deliberazione costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

• di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2002, n. 1313.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Servizio per la gestione faunistica e venatoria e direzione regionale delle foreste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO altresì il comma 7 dell'articolo 6 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione n. 1295 del 23 aprile 2002, con cui la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare i contenuti della citata deliberazione 1282/2001 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota 29 marzo 2002, n. 407/C-P.1 e C-F/SP, con la quale l'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste, alla gestione faunistica e venatoria e all'Istituto faunistico regionale, al fine di pervenire ad una più razionale distribuzione delle competenze di settore, ha proposto di sopprimere il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e, contestualmente, di istituire un Servizio con competenze analoghe, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste;

VISTO che alle dipendenze del Servizio per la gestione faunistica e venatoria risultano istituiti, così come individuati nell'Allegato B, parte integrante della deliberazione giuntale 1282/2001, i recapiti di Arba, Pordenone, Gradisca d'Isonzo, Fagagna e Tolmezzo;

RITENUTO - in esito alla proposta di soppressione del Servizio della gestione faunistica e venatoria e di contestuale istituzione del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste - di trasferire i suddetti recapiti alle dipendenze del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia medesimo;

VISTO il proprio processo verbale 20 febbraio 2002, n. 524;

VISTA la propria deliberazione 15 marzo 2002, n. 816, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale delle foreste - Azienda dei parchi e delle foreste regionali»;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 4 aprile 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale concernente l'intervento di riorganizzazione in oggetto;

VISTA l'ulteriore nota 8 aprile 2002, con la quale l'Assessore regionale alle foreste proponeva di apportare alcune modifiche alla propria precedente proposta, inerenti, in particolare, la denominazione del nuovo Servizio alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste e la declaratoria delle competenze allo stesso demandate;

VISTA la nota 18 aprile 2002, con la quale il Servizio per la gestione faunistica e venatoria ha provveduto a comunicare i capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2002, da trasferire a seguito del presente riordino organizzativo;

RITENUTO di procedere all'intervento di riorganizzazione afferente alla Direzione regionale delle foreste e al Servizio per la gestione faunistica e venatoria;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 4 aprile 2002, n. 16494/DOP/27 OS ed esperito, l'11 aprile 2002 l'esame congiunto al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Dir.E.R.-F.V.G. e C.I.S.A.L. - F.I.A.L.P.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083 concernente «Legge costituzionale 3/2001 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione:

a) il Servizio per la gestione faunistica e venatoria è soppresso;

b) è istituito alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste il «Servizio per la conservazione della fauna e della caccia»; ovunque leggi, Regolamenti o atti amministrativi citino il Servizio per la gestione faunistica e venatoria, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste;

c) i recapiti di Arba, Pordenone, Gradisca d'Isonzo, Fagagna e Tolmezzo, già istituiti alle dipendenze del Servizio per la gestione faunistica e venatoria, sono trasferiti alle dipendenze del citato Servizio per la conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste;

d) all'allegato A parte integrante della deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

e) all'allegato B parte integrante della deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, la parte relativa al Servizio per la gestione faunistica e venatoria è abrogata e la parte relativa alla Direzione regionale delle foreste è modificata, nella parte successiva alle integrazioni introdotte con la propria deliberazione n. 816/2002, secondo quanto previsto dall'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;

f) in esito all'intervento riorganizzativo previsto alle lettere a), b) e c) del presente dispositivo, i seguenti capitoli di bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002, già in capo al Servizio per la gestione faunistica e venatoria, vanno riattribuiti come di seguito specificato:

- Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - capitoli 4255, 4258, 4260 e 1185;

- Servizio degli affari amministrativi della Direzione regionale delle foreste - capitolo 4245;

La Ragioneria generale ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

Modificazioni all'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituto dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificato e integrato.

1. Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera y) è abrogata.

2. Alla Parte I, Titolo II, il Capo XXV è abrogato.

3. All'articolo 86, dopo il comma 2 quater, è aggiunto il seguente:

«2 quinquies. Provvede alla trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne.»

4. All'articolo 87, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«g) Servizio per la conservazione della fauna e della caccia.».

5. Dopo l'articolo 92 bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 92 ter

1. Il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia:

a) cura la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

b) provvede ai fini dell'uniformità interpretativa e dell'adozione dei conseguenti indirizzi applicativi, al coordinamento delle attività svolte dagli enti locali delegatari di funzioni in materia e dalle istituzioni ed organismi operanti nella materia;

c) cura gli interventi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni a favore di organismi operanti in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

d) promuove iniziative di carattere tecnico e scientifico a favore del patrimonio faunistico.

2. Dal Servizio dipendono inoltre le strutture stabili di livello inferiore di cui all'Allegato B.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 2

Modificazione all'allegato «B« alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituto dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificato e integrato.

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)
Direzione regionale delle foreste	Servizio per la conservazione della fauna e della caccia	Arba (recapito)		
		Pordenone (recapito)		
		Gradisca d'Isonzo (recapito)		
		Fagagna (recapito)		
		Tolmezzo (recapito)		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2002, n. 1440.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 4.3.1 «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico». Approvazione degli inviti ai beneficiari finali inerenti le infrastrutture e le strutture per gli sport invernali e lo stabilimento termale di Arta Terme.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002;

ATTESO che il Complemento di programmazione è stato inviato, ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, alla Commissione europea del 27 marzo 2001 e che, per prassi, la Commissione si riserva la possibilità di formulare osservazioni sullo stesso, indicativamente entro 2 mesi;

ATTESO che l'Amministrazione regionale, vista l'urgenza e i termini di attuazione contenuti nello stesso Complemento di Programmazione, ritiene opportuno avviare comunque le procedure di attuazione, fatta salva la possibilità di modificare l'invito in seguito ad eventuali osservazioni della Commissione europea;

ATTESO che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è stata individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.1 - Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico - (di seguito: azione 4.3.1);

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 prevede nell'ambito dell'azione 4.3.1 l'attuazione dei seguenti interventi tramite invito a presentare proposte:

a) l'adeguamento e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle strutture per gli sport invernali volti a garantire una migliore fruizione degli impianti anche in termini di sicurezza;

b) l'ammodernamento dell'unico stabilimento termale in area montana, sito ad Arta Terme;

c) la realizzazione e il miglioramento di percorsi alternativi alla viabilità veicolare (piste ciclabili) della Valcellina e Val Vajont;

CONSIDERATO che è urgente l'avvio degli interventi di cui ai punti a) e b) per cui è prevedibile la conclusione delle opere entro il 30 settembre 2003, al fine di garantire, da un lato, la tempestiva rendicontazione delle prime annualità del piano finanziario secondo le prescrizioni dei Regolamenti comunitari, dall'altro, un adeguato livello di realizzazione, anche fisica, del DOCUP per concorrere, con le migliori opportunità, alla ripartizione della riserva premiale assegnata a ciascuno Stato membro nella misura del 4% dei finanziamenti comunitari concessi e da attribuire in base all'efficienza finanziaria e attuativa raggiunta entro il 2003;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, relativamente all'azione 4.3.1, individua quali beneficiari finali degli interventi di cui ai punti a) e b) rispettivamente la Società regionale per la promozione turistica della Montagna - Promotur - e il Comune di Arta Terme;

TENUTO CONTO peraltro che, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7, con deliberazione n. 3641 del 24 novembre 2000 era già stato approvato un parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro del DOCUP Obiettivo 2 comprendente una serie di opere da realizzarsi a cura della Promotur nel comprensorio del Tarvisiano;

TENUTO CONTO che, successivamente a quest'ultima deliberazione, in sede di definizione dei contenuti del DOCUP e del Complemento di Programmazione l'ambito territoriale degli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e delle strutture per gli sport invernali previsti dall'azione 4.3.1 è stato esteso al polo dello Zoncolan, anche in considerazione dello svolgimento delle Universiadi nel 2003, e che gli stessi interventi (inerenti gli sport invernali) sono stati ricondotti alla sistemazione delle piste da sci e relativi impianti, nonché al ridimensionamento e razionalizzazione degli impianti a fune in funzione di esigenze ambientali e di sicurezza;

ATTESA pertanto la necessità di aggiornare gli interventi previsti dal ricordato parco progetti alla luce delle suddette considerazioni e di individuare gli interventi, ritenuti coerenti con gli obiettivi indicati nel Complemento di programmazione, come di seguito indicati, conservando il tetto di spesa già prevista dalla D.G.R. sopracitata 3641/2000:

Interventi	*Spesa ammissibile in euro*
- Pista da sci Misconca, telecab. Misconca, pista baita forestale/B - Opere di illuminazione e di sicurezza pista di Prampero - Strutture e infrastrutture tecnologiche di pubblico servizio e di soccorso nonché opere per la sicurezza delle piste nei comprensori del Tarvisiano e dello Zoncolan	7.344.533,56

RITENUTO che le procedure di finanziamento per le iniziative di cui sopra debbano essere uniformate a quanto previsto dal Complemento di Programmazione, stralciando gli interventi suddetti dal parco progetti e formulando apposito invito;

RICORDATO che con deliberazione n. 621 del 4 marzo 2002 sono stati approvati i Programmi della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per l'anno 2002, fra i quali è compresa l'attuazione dell'U.P.B. 30.1.64.2.1598 «Parco progetti obiettivo 2», con l'indicazione delle ulteriori modalità di gestione e di verifica degli interventi rispetto a quelle già individuate nella norma finanziaria e nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2;

RITENUTO, altresì, opportuno approvare - nell'ambito della medesima azione 4.3.1 e della stessa procedura - l'invito al Comune di Arta Terme per gli interventi relativi all'ammodernamento dello stabilimento termale di Arta Terme;

RITENUTO opportuno, sulla base di un'ipotesi progettuale predisposta dal Comune di Arta Terme, individuare fin d'ora un primo lotto da finanziare, per un importo totale di euro 6.022.000,00, in modo da garantire - nell'ambito di un progetto complessivo di potenziamento e valorizzazione dello stabilimento stimato in euro 10.731.500,00 - l'avvio sollecito dei lavori, nonché il prevedibile completamento entro il settembre 2003 di un lotto effettivamente funzionale;

ATTESA la necessità di individuare fin d'ora l'importo complessivo dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi a valere sulla disponibilità dei fondi comunitari, statali e regionali, con l'indicazione degli importi a titolo di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari per una quota di almeno il 21% della spesa;

RITENUTO di prevedere fin d'ora che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili e dell'eventuale classificazione di alcuni progetti quali generatori di entrate nette consistenti;

VISTO il fac-simile di lettera di invito, allegata alla presente deliberazione, da inviare ai beneficiari finali degli interventi al fine di presentare i progetti a valere sull'azione 4.3.1 del DOCUP Obiettivo 2;

VISTO il fac-simile di domanda, allegato alla presente deliberazione, che i beneficiari finali degli interventi dovranno compilare e inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.1, al fine di poter accedere ai benefici previsti dal DOCUP obiettivo 2;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario, di concerto con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare - in attuazione delle procedure amministrative stabilite nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 nell'ambito dell'azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» - gli inviti alla Promotur e al comune di Arta Terme a presentare le domande di finanziamento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la realizzazione dei seguenti interventi con gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario:

Interventi	***Beneficiari***	***Spesa ammissibile****	***Quota minima a carico dei beneficiari***
- Pista da sci Misconca, telecab. Misconca, pista baita forestale/B - Opere di illuminazione e di sicurezza pista di Prampero - Strutture e infrastrutture tecnologiche di pubblico servizio e di soccorso nonché opere per la sicurezza delle piste nei comprensori del Tarvisiano e dello Zoncolan	Promotour	7.344.533,56	1.560.216,29
I e II stralcio lavori ammodernamento stab. Termale di Arta Terme	Comune di Arta Terme	6.022.000,00	1.264.620,00

* Comprensiva della quota a carico dei beneficiari.

2. i tassi di cofinanziamento comunitario e statale verranno definitivamente determinati in base alla verifica sulla eventuale sussistenza di entrate connesse ai singoli progetti, in osservanza dell'articolo 29 del Regolamento CE 1260/1999;

3. di approvare il fac-simile di lettera di invito che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dovrà inviare ai beneficiari finali attuatori dei

progetti degli interventi, sopra richiamati, da realizzarsi a valere sull'azione 4.3.1 «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» del DOCUP obiettivo 2 così come indicato nel Complemento di programmazione;

4. di approvare il fac-simile di domanda che i beneficiari finali degli interventi dovranno inviare alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, corredata della documentazione richiesta, al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dal DOCUP obiettivo 2, azione 4.3.1 «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico»;

5. di riservarsi la facoltà di modificare o integrare la documentazione di cui sopra sulla base delle eventuali osservazioni che perverranno dalla Commissione Europea;

6. la presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Unione Europea
FESR

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Spazio per protocollo Direzione Regionale del Commercio, del Turismo e del Terziari

Domanda corredata da n. ____________ allegati

Spett.le
DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO E DEL TERZIARIO
Viale Miramare, 19
34133 TRIESTE

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Ob 2. 2000-
Misura 4.3 – Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna.
Azione 4.3.1 – Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico.

Tipologia d'intervento: 1) Adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e delle strutture per gli sport invernali volti a garantire una migliore fruizione degli impianti anche in termini di sicurezza
2) Ammodernamento dello stabilimento termale di Arta Term

1. Informazioni sul richiedente

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

nato/a a Prov.

Il / / Residente in Prov.

Via N. Cap.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente

Partita IVA

Codice fiscale

CHIEDE

ai termini della normativa indicata in oggetto la concessione di un contributo, al netto del cofinanziamento, di

euro [1]

per la realizzazione [2]…………………………………………………………………………………………………..………..

………
………...

2 – Dati anagrafici sull'Ente

sede in Comune Prov.

Via N.

Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

3 – Referenti per la domanda

Persone autorizzate ad intrattenere contatti con l'Ente attuatore – Direzione Regionale del Commercio, del Turismo e del Terziario

Nominativo	Qualifica	Recapito telefonico/e-mail

4 – Estremi per l'accreditamento

Banca

Agenzia n. di

CAB ABI Numero c/c

Intestatario del conto

[1] Indicare l'importo, in cifre e in lettere, del contributo richiesto al netto del cofinanziamento dell'Ente richiedente pari, almeno, al 21% dell'importo complessivo dell'intervento, fatto salvo quanto previsto alla nota n.9 del presente modulo.
[2] Indicare il titolo del progetto e la tipologia d'intervento di cui all'oggetto.

5 – Informazioni sull'intervento

5.1 – L'intervento di cui alla presente domanda [3] si trova in fase di:

☐ progettazione

☐ progetto preliminare

☐ progetto definitivo

☐ progetto esecutivo

☐ ha avuto inizio in data ______________

5.2 – L'intervento prevede [4]

....

....

....

....

....

5.3 – L'intervento è ubicato nei seguenti Comuni

Comune di	**Località**

5.4 – Il progetto allegato alla presente domanda è stato approvato con [5]

_______________________________________ (decreto, delibera, ecc.) N° __________ di data ______________________

6 – Tempistica per lotto funzionale/progetto

Data di inizio dell'intervento [6] ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Durata dell'intervento - mesi ☐

Data di conclusione dell'intervento ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

---

[3] barrare la casella che interessa

[4] descrivere l'intervento previsto anche con riferimento ai singoli lotti funzionali/progetti

[5] indicare il tipo, numero e data dell'atto con il quale è stato approvato il progetto da parte dell'Ente richiedente

[6] indicare giorno mese e anno

Compilare il seguente cronoprogramma di previsioni di spesa su base trimestrale (Valori di avanzamento in % del totale; ed es. I° anno=10% del totale - I° trim.=10%, II° trim.=10%, III° trim.=30%, IV° trim.=50%)

Anno	**Avanzamento per anno**	**I° trimestre**	**II° trimestre**	**III° trimestre**	**IV° trimestre**
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					

7 – Informazioni finanziarie

7.1 – Informazioni sull'IVA [7]

☐ l'IVA non è recuperabile

☐ l'IVA è recuperabile, anche parzialmente.

7.2 – Importo totale dell'intervento

Importo intervento in euro	
IVA al ________ % [8] in euro	
IMPORTO TOTALE in euro	

7.3 – Quota cofinanziamento del beneficiario finale [9] % ______ del costo complessivo dell'intervento.

7.4 – Indicare se si è provveduto, con propri atti amministrativi, all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento, che non può essere inferiore al 21% del totale.

☐ si è già provveduto all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento **e si allega copia dei relativi atti amministrativi.**

☐ si obbliga a provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento, minimo del 21%, **ed ad inviare copia dei relativi atti amministrativi.**

7.5 – Dettaglio delle spese per le quali si richiede il contributo

---

[7] barrare la casella che interessa – verificare se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma dell'allegato al Reg. (CE) n.1685/2000.

[8] indicare la percentuale dell'IV

[9] Il beneficiario finale deve garantire un cofinanziamento, **minimo**, all'intervento pari al 21% della spesa totale. Tale tasso dovrà essere aumentato ai fini di garantire la conformità all'art.29 del Reg.(CE) n.1260/1999, nel caso in cui l'intervento si classificasse come generatore di entrate nette consistenti.

Tipologia 1): Adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e delle strutture per gli sport invernali volti a garantire una migliore fruizione degli impianti anche in termini di sicurezza

	A	B	C	D	
Descrizione voce di spesa	**Imponibile euro**	**IVA [10] euro**	**Importo totale A oppure (A + B)**	**Cofinanziamento a carico del beneficiario**	**Contributo richiesto (C - D)**
Oneri di progettazione, generali e di collaudo					
Esecuzione opere edili ed assimilate, nonché impianti tecnologici					
Acquisto di attrezzature connesse ai suddetti impianti					
Acquisto di attrezzature per la sicurezza delle piste					
Interventi di ripristino ambientale (es.eliminazione manufatti, piantumazioni)					
Mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere realizzate					
TOTALI					

Tipologia 2): Ammodernamento dello stabilimento termale di Arta Terme

	A	B	C	D	
Descrizione voce di spesa	**Imponibile euro**	**IVA [11] euro**	**Importo totale A oppure (A + B)**	**Cofinanziamento a carico del beneficiario**	**Contributo richiesto (C - D)**
Oneri di progettazione, generali e di collaudo					
Esecuzione opere edili ed assimilate, nonché impianti tecnologici					
Acquisto di macchinari ed attrezzature specialistiche					
Acquisto di attrezzature informatiche commisurate all'effettiva necessità gestionale della struttura					
Sistemazione aree esterne					
TOTALI					

8 – Indicatori di realizzazione e di risultato

Interventi inerenti strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative: Num.____________

Indicatore	Valori prima dell'intervento	Valori stimati dopo l'intervento
Utilizzatori di impianti/strutture	Num.	Num.

9 – Allegati obbligatori per tutti gli interventi

[10] Indicare l'importo dell'IVA solo se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma dell'allegato al Reg. (CE) n.1685/2000.
[11] Indicare l'importo dell'IVA solo se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma dell'allegato al Reg. (CE) n.1685/2000.

9 - Allegati obbligatori per tutti gli interventi

a) documentazione comprovante la titolarità ad eseguire gli interventi previsti in domanda o dichiarazione sostitutiva rilasciata in conformità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

b) preventivi di spesa disaggregati, in duplice copia (per acquisto di beni mobili, attrezzature, allestimenti, ecc.);

c) progetto, in duplice copia;

d) dettagliata relazione tecnico/descrittiva dell'intervento, in duplice copia, redatta a firma del legale rappresentante contenente:

 1 - descrizione dell'intervento nel suo complesso, compresa la descrizione degli interventi di ripristino e/o tutela ambientale, come la mitigazione dell'impatto visivo, previsti in relazione all'attuale caratterizzazione paesaggistica dell'area di intervento e delle modifiche previste in relazione alla realizzazione dell'intervento;.

 2 - descrizione delle scelte tecniche e delle modalità operative che saranno seguite, dalla quale si evidenzia che queste assicurano il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti sia sotto il profilo dell'economicità che della sicurezza;

 3 - obiettivi prefissati;

 4 - risultati attesi;

 5 - collegamenti e integrazioni con altre azioni, iniziative e programmi dell'Unione Europea;

 6 - importo dell'intervento;

 7 - indicazione delle fasi operative e delle tempistiche.

e) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

10 - Altri eventuali documenti

a) copia degli atti amministrativi, in duplice copia, attestanti l'avvenuto impegno della somma dovuta a titolo di cofinanziamento all'intervento.

La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

11 - Dichiarazioni

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A) di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP obiettivo 2;

B) che gli interventi sono coerenti e conformi alle indicazioni previste dal DOCUP e dal Complemento di Programmazione e di rispettare i vincoli e gli obblighi in essi contenuti, inclusi quelli relativi alle spese ammissibili di cui al Regolamento (CE) 1685/2000;

C) che gli interventi sono localizzati in zona C dell'area montana, così come individuata nell'Appendice 1 del Complemento di programmazione;

D) che l'affidamento di incarichi per la progettazione e per la realizzazione delle opere, nonché per la fornitura di beni e servizi, saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, di forniture di servizi e di forniture di beni;

E) nel caso dell'intervento inerente lo stabilimento termale di Arta Terme, la gestione dei servizi è affidata ad una ditta esterna selezionata con procedura di evidenza pubblica;

F) di impegnarsi a fornire all'Amministrazione regionale le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso e di prendere atto che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle predette prescrizioni;

G) di impegnarsi a fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento a richiesta della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti dell'Unione Europea e dello Stato;

H) di consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali, comunitarie e di conservare a tal fine, in separato fascicolo, tutta la documentazione relativa agli interventi cofinanziati fino alla data che sarà indicata nel decreto di concessione;

I) di essere a conoscenza che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili, ai sensi della norma n. 2 del Regolamento (CE) n. 1685/2000, e dell'eventuale classificazione di alcuni progetti quali generatori di entrate nette consistenti, con la conseguente riduzione del contributo al fine di ga-

rantire la conformità con l'articolo 29 del Regolamento (CE) 1260/1999;

J) di essere a conoscenza che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario si riserva la facoltà di modificare o integrare i presenti inviti sulla base delle eventuali osservazioni che perverranno dalla Commissione Europea;

K) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà;

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei seguenti obblighi a carico del beneficiario:

- L'intera somma concessa dovrà essere utilizzata unicamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di contributo.
- I termini fissati, nell'atto di concessione di contributo, per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento dovranno essere rigorosamente rispettati.
- L'intervento finanziato dovrà essere eseguito in modo puntuale e completo conformemente al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalla Conferenza dei lavori pubblici, dalle concessioni, nulla osta, autorizzazioni, ecc. Sono ammesse varianti progettuali nel rispetto della normativa vigente purchè non alterino la finalità dell'intervento. Nel caso di varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva il contributo sarà proporzionalmente ridotto, il contributo resterà invariato nel caso di un aumento della spesa complessiva. Il beneficiario è comunque obbligato a comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziario.
- Mantenere la destinazione d'uso dei beni per 5 anni dalla data di concessione del contributo e non utilizzare beni mobili, per tutta la durata del vincolo, al di fuori delle aree ammesse all'obiettivo 2 e/o al Sostegno transitorio.
- La decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il soggetto rinunciatario abbia già acquisito parte del contributo questo dovrà essere restituito gravato degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Nel caso in cui il beneficiario non realizzi l'intervento finanziato ovvero non rispetti i tempi di attuazione prescritti si provvederà alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme erogate gravate degli interessi calcolati secondo la vigente normativa. Per gli interventi non ultimati ma risultanti funzionali alle finalità previste dal progetto potrà essere erogato un contributo proporzionale all'investimento realizzato.
- Le fatture dovranno indicare chiaramente l'oggetto dell'intervento e contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'obiettivo 2, salvo per le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
- Gli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e strutture per gli sport invernali dovranno prevedere adeguate azioni di ripristino ambientale.
- Gli interventi dovranno rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi Strutturali di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco ed apporre le targhe esplicative.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

«Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per le finalità di cui alla presente domanda e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori.

Le medesime informazioni potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche, nonché alle direzioni generali della commissione europea interessate all'attuazione del DOCUP e diffuse, nei casi previsti dalla legge, da un Regolamento o normativa comunitaria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità della presente domanda.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.»

Luogo e data ....

Il Richiedente

....

(Timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Raccomandata a.r.

IL DIRETTORE REGIONALE

Spett.

Documento Unico di Programmazione 2000-2006.
DOCUP Obiettivo 2

Invito a presentare progetti

Con la presente si comunica che la Giunta regionale con delibera n. 846 del 22 marzo 2002 ha adottato il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2, come confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002.

Ciò premesso e facendo riferimento all'idea progettuale inerente ....
e al fine di poter accedere al contributo previsto dal DOCUP obiettivo 2, azione 4.3.1 «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» si invita codesto spett.le Ente a voler produrre la seguente documentazione:

- domanda, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando unicamente l'allegato modello che potrà essere richiesto in formato elettronico alla scrivente Direzione;
- allegati come specificati nel modello di domanda.

Al fine di poter accedere al contributo previsto dal DOCUP obiettivo 2 la domanda di cui sopra, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla scrivente Direzione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando.

Si specifica, inoltre, che domande incomplete o compilate in modo errato non saranno prese in considerazione.

Si invita, altresì, codesto spett.le Ente a volere prendere visione, fin d'ora, degli obblighi posti a carico dei beneficiari finali e riportati sul modello di domanda allegato alla presente.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2°, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica altresì quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - viale Miramare, 19 - 34133 Trieste

Oggetto del procedimento: Invito a presentare progetti a valere sul DOCUP obiettivo 2, asse 4 - azione 4.3.1

Struttura competente: Servizio dell'incentivazione turistica

Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Paris

Responsabile dell'istruttoria: geom. Roberto Feritoia telefono 040-377 5714/44 - fax. 040-377 5745 e-mail: giorgio.paris@regione.fvg.it

Distinti saluti.

Il Direttore regionale

....

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2002, n. 1628. (Estratto).

Comune di Cavazzo Carnico: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 8 del 5 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1452 del 4 maggio 2001 in merito alla variante n. 16 al Piano regolatore generale del comune di Cavazzo Carnico, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 8 del 5 febbraio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 8 del 5 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale del Comune di Cavazzo Carnico, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2002, n. 1629. (Estratto).

Comune di Cavazzo Carnico: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 9 del 5 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1453 del 4 maggio 2001 in merito alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cavazzo Carnico, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 9 del 5 febbraio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 9 del 5 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cavazzo Carnico;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1729.

Legge 236/1993, articolo 9. Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di formazione continua. Anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione della formazione continua;

VISTA la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che assegna il 75% degli importi indicati per gli anni 1999 e 2000, dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fondo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, per finanziare, in via prioritaria, i Piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 511 del 21 dicembre 2001 recante «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'articolo 118 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000»;

RITENUTO sulla base di quanto contenuto nel citato decreto, di predisporre un apposito avviso per la disciplina di progetti formativi nell'ambito dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali sul territorio regionale e costituente parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il suddetto avviso recepisce i principi stabiliti dal decreto ministeriale e, come dallo stesso previsto, rinvia per alcuni specifici aspetti, alle disposizioni regionali di settore, individuate nel documento concernente «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3» approvato con D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di pubblicare l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto meglio specificato nelle premesse, è approvato l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, che disciplina la realizzazione sul territorio regionale di progetti di formazione continua per lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, nell'ambito di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali.

La presente deliberazione comprensiva dell'avviso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua. Legge 236/1993. Anno 2002. Avviso per la presentazione di progetti di formazione continua

1. Premessa

L'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione regionale della formazione professionale, intende dare attuazione al decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali n. 511 del 21 dicembre 2001 «Interventi di promozione di piani formativi aziendali,

settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'articolo 118 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000» e quindi sostenere e orientare, le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 196, del 24 giugno 1997 e dall'articolo 9 della legge n. 236, del 9 luglio 1993.

Il presente avviso recepisce i contenuti del succitato decreto e per quanto non disposto, fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel Regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3» approvato con D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito menzionato come Regolamento.

2. Piani formativi

Per piano formativo si intende un programma organico di progetti formativi concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali che preveda una strategia d'intervento integrata, sulla base di fabbisogni formativi motivati su base temporale annuale.

Il piano formativo è sottoscritto dalle parti sociali che lo promuovono, e deve indicare almeno di massima, il valore finanziario di ogni singolo progetto ed il valore complessivo di tutti i progetti previsti. Il piano formativo va allegato alla modulistica prevista per la presentazione dei singoli progetti.

Il piano formativo è un documento su carta intestata e sottoscritto dalle parti sociali. Ogni piano formativo dovrà contenere indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti nei progetti (elementi minimi: livello di inquadramento e tipologia contrattuale) con l'eventuale indicazione del numero e tipologia di lavoratori svantaggiati come definiti al successivo punto 6 del presente avviso, dati che rilevano al fine del computo dell'intensità d'aiuto.

Ogni progetto formativo fa riferimento ad un piano formativo. Ogni piano formativo aziendale, settoriale, e territoriale può prevedere uno o più progetti formativi.

Nel caso di progetti pluriaziendali il riferimento può essere ad uno o più piani formativi.

Ogni progetto previsto dal piano deve concludersi entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvio dell'attività.

Sono ammissibili soltanto interventi formativi di aggiornamento (di norma dalle 20 alle 400 ore) con il rilascio di un attestato di frequenza, ovvero di riqualificazione (di norma dalle 300 alle 600 ore) che prevedano il rilascio di un attestato di qualifica.

3. Disposizioni in materia di aiuti di Stato

Ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato si fa esplicito riferimento al Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001. Il presente avviso richiama quindi in ogni sua parte il succitato regolamento.

Le aziende beneficiarie si impegnano a rispettare le norme del summenzionato regolamento della Commissione Europea.

4. Soggetti presentatori ed attuatori dei progetti e dei piani formativi

I progetti ed i relativi piani formativi di cui al presente avviso possono essere presentati ed attuati da:

- imprese, solo per progetti monoaziendali;
- associazioni temporanee di impresa, relativamente ai dipendenti delle imprese associate. E' sufficiente, all'atto della presentazione del progetto, la dichiarazione da parte delle imprese interessate, della volontà di costituzione dell'A.T.I., con l'indicazione dell'impresa capofila. In tal caso il progetto può essere ammesso alla verifica di ammissibilità a condizione che dopo l'approvazione del progetto - e comunque prima che lo stesso prenda avvio, nel caso di partenza sotto responsabilità - le imprese si costituiscano formalmente in A.T.I.;
- consorzi di impresa, relativamente ai dipendenti delle consorziate;
- enti di formazione, su espresse commesse di almeno due imprese;

Il soggetto che presenta il progetto è quello che ne assicura la realizzazione.

I Piani formativi settoriali e territoriali devono indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti.

I progetti devono riguardare unità produttive collocate sul territorio regionale.

5. Tipologie di progetti

Le tipologie di progetti rientranti in piani aziendali, settoriali o territoriali che possono essere presentati sono le seguenti:

- monoaziendali, laddove il progetto sia rivolto al fabbisogno di un unico soggetto, nell'ambito di progetti formativi aziendali, settoriali o territoriali
- pluriaziendali, laddove il progetto sia rivolto al fabbisogno di più soggetti, nell'ambito di piani formativi aziendali, settoriali o territoriali.

6. Disposizioni in merito al contributo pubblico

a. In attuazione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio

2001, gli interventi di formazione di cui al punto 1 devono realizzarsi secondo le intensità, lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	*Formazione specifica*	*Formazione generale*
Grandi imprese	25%	50%
P.M.I.	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali qualora le azioni oggetto dell'avviso siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto c), del Trattato, come da elenco di cui all'allegato 1 al presente avviso.
- 10 punti percentuali qualora la formazione sia dispensata a lavoratori svantaggiati (voce definita all'articolo 2 lettera g) del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001). Sono, ai sensi del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001, lavoratori svantaggiati:
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
  - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
  - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
  - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per il computo dei sei mesi di cui sopra, ci si riferisce alla data di scadenza dei termini per la presentazione ai fini del presente avviso.

Nel caso di azioni con utenza mista la maggiorazione va imputata per quota parte in percentuale ai soggetti svantaggiati che seguono il corso. Nel relativo calcolo si procederà ad arrotondamenti per difetto all'unità.

Nel quadro riportato al precedente punto a. si definisce:

- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è generale se, ad esempio:
  - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
  - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o ad altri organismi ed istituzioni ai quali gli stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

La formazione generale si conclude con l'effettuazione di idonee prove di verifica degli apprendimenti acquisiti con una certificazione attraverso attestato di qualifica o di frequenza con profitto rilasciata dalla Regione.

b. La forma che assumerà l'aiuto è quella del pagamento delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati, al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un «rendiconto generale delle spese».

c. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori.

Sono considerate PMI quelle di cui alla classificazione comunitaria ai fini della normativa degli aiuti di Stato, di cui all'allegato 1 del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001.

7. Distribuzione delle risorse

La quota assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a euro 2.612.239,00. A questo importo si aggiungono euro 456.791,52 di risorse residue della circolare 92/2000. Totale risorse disponibili: euro 3.069.030,52.

Le risorse sono ripartite tra:

- P.M.I.: euro 1.841.418,31
- Grandi imprese: euro 1.227.612,21

Alle due tipologie corrisponderanno due distinte graduatorie.

Gli eventuali residui su una tipologia potranno essere utilizzati sull'altra.

Accanto all'intervento finanziario pubblico, deve essere assicurata, in ogni progetto, la partecipazione finanziaria dell'impresa o delle imprese interessate, al costo complessivo del progetto, in misura variabile secondo quanto meglio specificato al punto 6 in merito all'intensità degli aiuti.

La validità delle graduatorie relative ai progetti finanziabili ha una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione delle stesse, con possibilità di ammissione a finanziamento dei progetti aventi titolo, anche a seguito di risorse che si rendessero successivamente disponibili.

8. Destinatari

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo, nella misura dello 0,30% del monte salari, di cui all'articolo 12 della legge n. 160/75 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'I.N.P.S. così come modificato dall'articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/78 e successive modificazioni.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori di cooperativa, soggetti al versamento dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui sopra.

Non è ammissibile il finanziamento di attività formativa contrattualmente obbligatoria - ad es. contratti di formazione/lavoro, apprendistato. Sono invece realizzabili interventi i quali si configurino come integrativi e supplementari rispetto alla quota di formazione contrattualmente dovuta.

Per quanto concerne il numero minimo e massimo degli allievi partecipanti alle iniziative, si stabilisce soltanto un limite massimo di 25 allievi.

9. Modalità di attuazione

Si distinguono due modalità a seconda che il soggetto attuatore sia una Grande Impresa ovvero una P.M.I..

Grandi Imprese

I progetti saranno presentati con modalità a bando. Dovranno pervenire entro le ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del presente avviso.

P.M.I.

I progetti saranno presentati con modalità a sportello con cadenza mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

L'operatività dello sportello decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 30 giugno 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

10. Modalità di presentazione

I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti su l'apposito formulario «Unico» ultima versione in formato cartaceo, composto di una parte descrittiva ed una finanziaria, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale. A tale documento deve essere allegato:

- piano formativo sottoscritto dalle parti sociali (per le P.M.I. il piano formativo annuale viene allegato soltanto al primo progetto presentato dal soggetto, salvo successive variazione che dovranno essere tempestivamente comunicate);
- domanda corredata di marca da bollo nei termini della normativa vigente. Nella domanda vanno indicati: il progetto ovvero i singoli progetti oggetto di presentazione, il tipo di piano formativo e l'elencazione degli allegati;
- formulario «Unico» su supporto magnetico;
- visura camerale in originale o in copia, in corso di validità, del soggetto proponente e destinatario del pagamento.

Il formulario è disponibile sul sito internet:

www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

Ad ogni formulario corrisponde un unico progetto formativo, sia esso monoaziendale ovvero pluriaziendale.

Gli eventuali ulteriori elementi che devono essere uniti al formulario quale parte costitutiva dello stesso sono i seguenti:

- commessa da parte delle imprese interessate all'organismo formativo che presenta e realizza il progetto (nel caso di progetti pluriaziendali);
- dichiarazione delle imprese interessate circa la volontà di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) per la realizzazione del progetto formativo, con l'indicazione dell'impresa capofila (nel caso di progetti pluriaziendali);

- dichiarazione di formazione supplementare per lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro.

I progetti dovranno pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale, sede decentrata di Udine, sita in viale Palmanova, 1 - 33100 Udine. I successivi atti di competenza andranno presentati allo stesso Ufficio.

La loro registrazione avviene secondo l'ordine successivo di protocollo di arrivo, indipendentemente se essi pervengono a mano o per posta o corriere. Con riferimento ai progetti inoltrati a mezzo posta, non fa fede il timbro di partenza ma l'effettiva consegna alla Direzione regionale della formazione professionale sede decentrata di Udine, sita in viale Palmanova, 1 - 33100 Udine.

11. Cause di esclusione dalla valutazione dei progetti

Sono considerate cause di esclusione dalla valutazione:

- la mancanza di un piano formativo (per le P.M.I. il piano formativo annuale viene allegato soltanto al primo progetto presentato dal soggetto, salvo successive variazione che dovranno essere tempestivamente comunicate);
- la mancata attinenza del progetto con le strategie, i fabbisogni e le caratteristiche espresse nel piano formativo di riferimento;
- le cause di esclusione di cui all'articolo 13 del regolamento, con eccezione del punto h).

12. Valutazione dei progetti

P.M.I.

La valutazione dei progetti avviene sulla base di un sistema di ammissibilità basato sull'esame dei seguenti aspetti:

- criterio a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
- criterio b) coerenza e qualità progettuale;
- criterio c) coerenza finanziaria.

Grandi Imprese

La valutazione avviene sulla base di un sistema comparativo basato sui seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

- criterio a) affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio b) coerenza delle motivazioni dell'intervento: fino ad un massimo di 20 punti;
- criterio c) qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
- criterio d) congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto con riferimento al piano: fino ad un massimo di 5 punti.

La soglia minima per il collocamento in graduatoria è fissata a 50 punti.

La valutazione dei progetti viene effettuata dalla Direzione regionale della formazione professionale, con possibile tutorship di soggetti esterni che agiscono nell'ambito degli interventi di assistenza tecnica.

Ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea.

13. Parametri finanziari

Il costo ora/allievo si determina con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{costo complessivo relativo alla sola quota coperta da finanziamento pubblico}}{\text{durata del corso in ore * numero dei partecipanti}}$$

Il costo ora/allievo rappresenta il parametro finanziario cui fare riferimento nello stabilire l'ammissibilità del progetto. Il tetto massimo di tale parametro è pari a euro 15.49 (con riferimento alla sola contribuzione pubblica).

Si indicano di seguito le voci di spesa ammissibili e si specifica che l'ammissibilità delle singole voci sottoelencate sono ad ogni modo soggette ai principi di pertinenza ed imputabilità.

Area di costo	**Descrizione**	**Voci di costo di cui al preventivo delle spese del formulario**
Costi del personale docente	• Retribuzione ed oneri personale insegnate interno • Collaborazioni professionali insegnanti esterni	b2.1 – Docenza
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	• Viaggi e trasferte personale docente • Viaggi allievi • Spese vitto partecipanti • Spese alloggio partecipanti	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (nel solo caso di visite di studio guidate) b2.10 – Trasferte personale dipendente

Altre spese correnti	• Retribuzione ed oneri personale non insegnate interno: coordinamento, tutoraggio. Per i soli progetti a titolarità dell'Ente di formazione sono ammesse le spese relative alle funzioni di: direzione, amministrazione e segreteria, • Manutenzioni ordinarie e pulizie locali (solo Enti) • Affitto/ammortamento locali, se esterni all'impresa • Affitto/ammortamento dei locali utilizzati dall'ente di formazione per le attività corsuali • Materiali di consumo per esercitazioni dei partecipanti • Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti e materiale in uso collettivo • Indumenti di lavoro in dotazione • Spese di amministrazione (solo Enti)	b2.2 – Tutoring b2.12 – Esami finali b4.1 – Direzione (solo Enti) b4.2 – Coordinamento C2 – Segreteria/ amm.ne (solo Enti) C4 – Trasferte personale dipendente b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature (solo Enti) b2.14 – Materiale didattico e di consumo c.5 - Illuminazione, forza motrice, acqua. (solo Enti) c.6. - Riscaldamento e condizionamento (solo Enti) c.7. - Telefono (solo Enti) c.8 - Spese postali (solo Enti) c-.9 - Assicurazioni (solo Enti) c.10 - Cancelleria e stampati (solo Enti) b2.15 - Altre spese (fideiussione bancaria, certificazione rendiconto, rilevazione periodica delle spese, spese di iscrizione)
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	• Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione • Noleggio e leasing attrezzature	b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	• Spese per la progettazione dell'intervento • Spese per la predisposizione di testi didattici • Collaborazioni professionali personale non insegnante	B1.1 - Indagine preliminare e predisposizione piano (spesa massima prevista 5% del costo complessivo dei progetti del piano formativo; il costo va imputato pro quota ad ogni progetto) b1.2 – Progettazione esecutiva b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti b1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD b2.2 - Tutoring b4.2 - Coordinamento b2.12 - Esami finali
Costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicati	• Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti • Assicurazione partecipanti	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione b2.11 - Assicurazione

Eventuali modifiche o aggiunte alle voci di spesa del quadro finanziario saranno oggetto di adeguata pubblicità.

14. Approvazione dei progetti e notifica dell'ammissibilità

Le graduatorie, vengono approvate con decreto del Direttore regionale della formazione professionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ulteriore diffusione dei risultati potrà essere assicurata con l'inserimento delle graduatorie nel sito internet www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

L'ulteriore formalizzazione dell'approvazione del progetto al titolare dello stesso avviene secondo le disposizioni del Regolamento.

Tutti i soggetti attuatori accettano le attività di controllo e le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione e garantiscono altresì la propria disponibilità a collaborare con la Regione per il monitoraggio del piano finanziato.

15. Procedure di avvio corsi ed erogazione dei contributi

L'avvio dell'attività formativa deve avvenire entro 30 giorni a partire dalla notifica dell'ammissione a finanziamento ai soggetti attuatori e va documentato secondo le previsioni del Regolamento.

16. Durata degli interventi formativi

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvio dell'attività.

17. Rendicontazione delle spese sostenute

Il rendiconto delle spese sostenute per ogni singolo progetto deve essere trasmesso alla Direzione regionale della formazione professionale, entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa e certificato secondo le disposizioni del Regolamento.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETAARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buja. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 4 aprile 2002 il Comune di Buja ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto del parere favorevole n. 010/2002 dell'1 marzo 2002 espresso dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e respingendo le osservazioni/opposizioni presentate in ordine alla variante medesima.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 15 aprile 2002 il Comune di Corno di Rosazzo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasiano di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32,comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 18 marzo 2002 il Comune di Pasiano di Pordenone ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 4 del 22 marzo 2002 il Comune di Romans d'Isonzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 dell'8 aprile 2002 il Comune di Spilimbergo ha adottato la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Zuglio. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 12 aprile 2002 il Comune di Zuglio ha preso atto che, in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale provvisoria per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2002, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico.

(Predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270).

Avvertenze

Punteggio

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 270/2000).

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il punteggio dei dottori Ahmad Olfati, Francesco Crupi, Nicola Viggiano e Grazia Pennisi potrebbe subire variazioni in seguito all'acquisizione di informazioni chieste ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, non ancora pervenute alla data di invio della graduatoria provvisoria all'ufficio regionale competente per la pubblicazione.

Esclusioni

I nominativi degli esclusi sono riportati nell'elenco dei concorrenti in ordine alfabetico con l'indicazione, a fianco, del motivo di esclusione.

Istanze di riesame

I medici interessati possono presentare, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria, nel Bollettino Ufficiale della Regione, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Medici termalisti

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (in Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000) è valutabile, ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale, l'attività svolta presso le aziende termali private accreditate, a condizione che il servizio sia stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario non inferiore a 35 ore settimanali. I medici interessati possono presentare o inviare per posta (tramite raccomandata A.R.), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria, alla anzidetta Direzione regionale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale devono risultare:

a) l'azienda o le aziende termali presso le quali è stata svolta l'attività;

b) la precisazione che l'attività è stata svolta come dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo, con orario non inferiore a 35 ore settimanali;

c) la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e di conclusione.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
1	MINIATI	EMANUELA	71,10	TRIESTE	TS
2	NAVARRA	LUCIA	71,10	RIGOLATO	UD
3	TUCCONI	ANATOLIO	68,30	FOLGARIA	TN
4	STROILI	FRANCESCO	68,10	GEMONA DEL FRIULI	UD
5	CULOT	CARLO	65,90	GORIZIA	GO
6	BONIS	LEOPOLDO	64,90	TOLMEZZO	UD
7	PELLIS	PIERGIULIANO	63,40	UDINE	UD
8	PICCINI	GABRIELE	61,50	UDINE	UD
9	ROTOLO	EMILIO	60,60	CORNO DI ROSAZZO	UD
10	TOMAT	GABRIELE	57,80	RESIA	UD
11	ANTONIACOMI	DIEGO	48,10	FORNI DI SOPRA	UD
12	FERRACINI	ROBERTO	44,60	PORDENONE	PN
13	LUGATTI	EMILIO	44,50	UDINE	UD
14	NAPOLEONE	RICCARDO	42,40	PORTOGRUARO	VE
15	RUGOLO	MASSIMILIANO	41,70 *	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
16	COLETTI	BEATRICE	41,30	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
17	DELLA MEA	STEFANO	40,90	MOGGIO UDINESE	UD
18	SCIAMANDA	SILVIA	39,50 *	MEDUNO	PN
19	RINALDI	MARIA GIUSEPPA	38,50	FAGAGNA	UD
20	MININEL	WALTER	37,45	POVOLETTO	UD
21	SPANGARO	PAOLA	36,50 *	UDINE	UD
22	MARCOLONGO	LORENZA	36,50	REANA DEL ROIALE	UD
23	LO TAURO	GIOVANNI	36,30	ERTO E CASSO	PN
24	DE NICOLELLIS	FILIPPO	36,10 *	FIUMICELLO	UD
25	MANSUTTI	PAOLA	36,10 *	TRICESIMO	UD
26	SERGI	COSTANTINO ANDREA	36,00	PORDENONE	PN
27	MAZZELLA	BEATRICE	35,00	RIVIGNANO	UD
28	GUARDO	MARIA	34,40	AGRIGENTO	AG
29	DI PIETRO	ERMINIO	34,10	AVOLA	SR
30	MACCANI	MANUELA	34,05	UDINE	UD
31	MALAMISURA	CARLO	33,20	REMANZACCO	UD
32	TULLIO	VALENTINO	33,10	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
33	BRAIDA	FABIANA	33,00	SPILIMBERGO	PN
34	MORETTONI	ANTONIO	33,00	FIRENZE	FI
35	DRI	PIER	32,90	UDINE	UD
36	CONDELLO	CLEMENTE	32,50	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
37	DIPLOTTI	LEO	32,30	PASIAN DI PRATO	UD
38	MITA	TERZIANO	32,05	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
39	PALMARI	GABRIELLA	31,50	TRIESTE	TS
40	NICOLI	PAOLO	31,25	MONFALCONE	GO
41	ABBATINO	DONATELLA	30,60	PAVIA DI UDINE	UD
42	ALBANESE	ANTONIO	30,05	SIDERNO	RC
43	PRELLI	PAOLA	29,80	TRIESTE	TS
44	SILVESTRI	DANIELA	29,70	ARTEGNA	UD
45	BRAVO	MARIA ANGELA	29,25	REANA DEL ROIALE	UD
46	ANTONAZZO	FILIPPO	29,10	UDINE	UD
47	DI CERBO	VINCENZO	28,90 *	DUGENTA	BN
48	BRAY	PANTALEO	28,60	UDINE	UD
49	DEL FABRO	CARLO	28,35	UDINE	UD
50	PERRONE	GIUSEPPE	28,20 *	MEDUNO	PN
51	ABOSSIDA	ANTONIO	28,20	LONGOBUCCO	CS
52	LIPPOLIS	PIERO MARIANTONIO	28,10	GEMONA DEL FRIULI	UD
53	BOLIANDI	MARCO	27,70	TRIESTE	TS
54	MAINARDIS	MARIA	27,30	AMARO	UD
55	FRANCIOSA	GIOVANNA	27,30	TELESE TERME	BN
56	ANASTASI	ELISA	27,00	TRICESIMO	UD
57	SCODELLARO	MARIA	26,70 *	BASILIANO	UD
58	PASCALE	VINCENZO	26,70	SAN MAURO LA BRUCA	SA
59	RIZZO	MARIATERESA	26,50	PAULARO	UD
60	LOVASCIO	SERAFINA MARIA GRAZIA	26,10	PAGNACCO	UD
61	DEL PUP	LINO	25,90	CORDENONS	PN
62	ROBONI	RICCARDO	25,90	ARCO	TN
63	PAGNANELLI	ROBERTO	25,60	TRIESTE	TS
64	MISSANA	GIACOMO	25,50 *	PORCIA	PN
65	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALD	25,50	MARSALA	TP
66	BROVEDANI	DOMENICO	25,20	CLAUZETTO	PN
67	BERTUCCI	FRANCESCO	25,00	SPADOLA	VV
68	BUCCI	GIUSEPPE	24,80	FORGARIA NEL FRIULI	UD
69	DE MARCO	GIOVANNI	24,70	MESSINA	ME
70	BARONE	FORTUNATO	24,65	GRADO	GO
71	DE NORA	GRAZIELLA	24,60	SPINEA	VE
72	CAPOBIANCO	GAETANO	24,30	TOLMEZZO	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
73	ARCIDIACONO	ANTONIO	24,20	ACI CATENA	CT
74	DE MARTIN	LENIA	23,30	FIUME VENETO	PN
75	PIZZUTO ANTINORO	SALVATORE	23,30	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
76	POIDOMANI	ALESSANDRO	22,70	MODICA	RG
77	NADDY	JOSEPH	22,55	TRIESTE	TS
78	MAROCCO	PAOLA	22,50	MONFALCONE	GO
79	ROMA	ANNA	22,45	UDINE	UD
80	DI GIROLAMO	CLAUDIO	22,20 *	UDINE	UD
81	NARDO	CLAUDIO	22,10 *	MONFALCONE	GO
82	SCARPELLI	SILVIO	21,90	SACILE	PN
83	FARINA	ROSARIO	21,90 *	MEDEA	GO
84	GALIMBERTI	ANA MARIA	21,70	TAPOGLIANO	UD
85	PARISI	GIOVANNI	21,60	MESSINA	ME
86	RIVILLITO	ANGELO	21,50	SCICLI	RG
87	POUSTI	HAMID REZA	21,50	VERZEGNIS	UD
88	PICCOLO	GIOVANNI	21,30	LIGNANO-SABBIADORO	UD
89	ALTOMONTE	LEDA DOMENICA	21,10	REGGIO CALABRIA	RC
90	BREGANT	CHIARA	21,00 *	GORIZIA	GO
91	VAJENTE	SANDRO	20,95	PORDENONE	PN
92	PICIULIN	FLAVIO	20,90	GORIZIA	GO
93	AVETA	ALFREDO	20,80	REANA DEL ROIALE	UD
94	PERABO'	MIRELLA	20,80	MEDEA	GO
95	TULLO	GIUSEPPE	20,60	TARCENTO	UD
96	CRUPI	FRANCESCO	20,50	UDINE	UD
97	BEL	ANNA MARIA	20,50 *	ARTA TERME	UD
98	CODARO	LORIS	20,40	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
99	RESCHIOTTO	FABIO	20,30 *	PRATA DI PORDENONE	PN
100	MAZZERO	MARINA	20,25	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
101	GUCCIONE	FABIO	20,00 *	TRIESTE	TS
102	TRAVAGLINI	BRUNO	19,95	UDINE	UD
103	URSINI	MARIO	19,80	TOLMEZZO	UD
104	DI PINTO	ROSANNA	19,80 *	ARZENE	PN
105	RUGO	DELIA	19,70 *	PORCIA	PN
106	TRUPIA	SALVINA	19,60	MANIAGO	PN
107	FEDERICI	GINO	19,40	PERUGIA	PG
108	GELSOMINO	FRANCO	19,30 *	TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
109	PAJER	ANNA	19,20 *	PADOVA	PD
110	LAURA'	MARIA	19,20 *	UDINE	UD
111	RUSSO	DOMENICO nato a Vibo Valenti	19,10 *	RICADI	VV
112	MOLINARI	LAURA	18,85	VARMO	UD
113	SALIMBENI	GIORGIO	18,80	TAVAGNACCO	UD
114	MARZARI	ANGELA	18,80	TRIESTE	TS
115	FLORIO	ANGELO	18,80	RIVIGNANO	UD
116	GENTILINI	MARIA	18,30 *	UDINE	UD
117	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20	GRADO	GO
118	BASSI	LAURA	18,10	ARZIGNANO	VI
119	VERSA	DEJAN	18,10 *	TRIESTE	TS
120	MUREDDU	ANDREINA	18,00 *	CAGLIARI	CA
121	LONIGRO	MAURO ALBERTO	17,90 *	PORDENONE	PN
122	PISANO'	MARCO	17,70 *	TARCENTO	UD
123	ZICCARDI	ANTONIO	17,50	TRIESTE	TS
124	MONACO	SPARTACO	17,45	REGGIO EMILIA	RE
125	CIAVATTONE	ANDREA	17,40 *	CASERTA	CE
126	GALLO	PIERO	17,40	SAURIS	UD
127	FALCONE	SALVATORE	17,20 *	CORIGLIANO CALABRO	CS
128	BLARZINO	MAURIZIO	17,20	LAUCO	UD
129	PIRALI	YAHYA	17,10	RONCHIS	UD
130	SUKKAR	AHMAD	17,10	AZZANO DECIMO	PN
131	FUROLO	CARLO	17,00	MARTIGNACCO	UD
132	MATESSI	MARIA	16,90 *	TRIESTE	TS
133	RUSTJA	GORAN	16,90	GORIZIA	GO
134	COPPOLA	ELENA	16,70	ALFONSINE	RA
135	BASTIANINI	MARIA LETIZIA	16,60 *	DUINO AURISINA	TS
136	di BARTOLO	GIUSEPPE	16,40	GELA	CL
137	GERARDI	GREGORIO	16,20 *	PADOVA	PD
138	LEREDE	MODESTO	16,10 *	TURI	BA
139	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	16,10	NOVOLI	LE
140	RUSSO	DOMENICO nato a Napoli	16,05 *	CASORIA	NA
141	COSSANO	ADA MALVINA	15,85 *	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
142	SPIRITOSANTO	ROBERTO	15,80 *	MESSINA	ME
143	ZAVAGNO	STEFANO	15,80	SPILIMBERGO	PN
144	ANDRIGHETTO	ENRICA	15,80	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
145	PECAR	NIVES	15,80 *	MUGGIA	TS
146	MORETTI	VINCENZO	15,75	TRIESTE	TS
147	AMBROSINO	SAVERIO	15,70 *	MARIGLIANELLA	NA
148	SIRUGO	ROBERTO	15,50	AVOLA	SR
149	PORCELLO	GIUSEPPE	15,45	RESUTTANO	CL
150	BIANCO	LUIGIA	15,40 *	PISCINOLA	NA
151	DE MARCO	SERGIO	15,30 *	PADOVA	PD
152	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	15,30	CARLENTINI	SR
153	GUERBO	ANTOINE	14,90	CONEGLIANO	TV
154	NUNZIATA	ANTONIO	14,80 *	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
155	BARRESI	PIETRO	14,80	PALERMO	PA
156	SCHIAVONE	ANDREA	14,70 *	PESCARA	PE
157	LANDRO	DOMENICO	14,70	MARENO DI PIAVE	TV
158	MUDEREVU	ALEXIS	14,60	TAVAGNACCO	UD
159	SOLE	GIUSEPPE	14,50	TRIESTE	TS
160	NAZZI	SERGIO	14,45	PALMANOVA	UD
161	PASQUALINI	SUSANNA	14,45	FERRARA	FE
162	COLUCCIO	PIETRO	14,40 *	CODROIPO	UD
163	RIZZO	UGO	14,40	UDINE	UD
164	SCHIAVON	ISABELLA	14,35	TAVAGNACCO	UD
165	ROSSI	ALBERTO nato a Messina	14,20	LATISANA	UD
166	SCUDERI	SEBASTIANO ANTONIO	14,20 *	GIARRE	CT
167	LAUTIERI	CLAUDIO	14,20 *	MONFALCONE	GO
168	STARCICH	BRUNO	14,10	PARMA	PR
169	FONTANA	NICOLO'	14,10 *	PALERMO	PA
170	BASSO	ANTONIO	14,10 *	FIUME VENETO	PN
171	ROMANELLO	FLAVIA	14,05 *	CAMPOFORMIDO	UD
172	LUZZI	ANTONIO	13,90	ORIOLO	CS
173	DI GIAMBATTISTA	NICOLA	13,70 *	UDINE	UD
174	PATRIAN	ANDREA	13,70	PORDENONE	PN
175	PAGANO MARIANO	GIUSEPPA	13,60	REGGIO CALABRIA	RC
176	ROMBOLA'	FERDINANDO	13,60 *	TROPEA	VV
177	VIGGIANO	NICOLA	13,50	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
178	SANTORO	LUIGI	13,50 *	CAMPOFORMIDO	UD
179	ACAMPORA	GIOSUE'	13,40 *	PORDENONE	PN
180	NICOTRA	FABRIZIO	13,40 *	PORDENONE	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
181	TOSCANO	GERARDO	13,40 *	CASERTA	CE
182	RINELLA	ANTONIO	13,40 *	BARLETTA	BA
183	VUKANOVIC VIDAS	MAJDA	13,20	TRIESTE	TS
184	VALERI	MONICA	13,15 *	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
185	GALLICCHIO	DOMENICO	13,00 *	MONTALBANO IONICO	MT
186	BARESSI	ALBERTO	13,00 *	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
187	BIZZI	NICOLETTA	13,00 *	VERUCCHIO	RN
188	MATTIUSSI	TIZIANO	13,00	UDINE	UD
189	MICALI	MARINO	12,90	GAGLIANO DEL CAPO	LE
190	GIANI	NATASCIA	12,90 *	MUGGIA	TS
191	PARRINI	EDOARDO	12,90	TRIESTE	TS
192	SOLDO	PIERPAOLO	12,85	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
193	RUSSO	MICHELE	12,85 *	FOGGIA	FG
194	SAKRAN	ADIL MAHDY	12,85	PASIANO DI PORDENONE	PN
195	RUSSO	ASSUNTA	12,80 *	UDINE	UD
196	ALLAMPRESE	ALBERTO	12,80 *	FORMIGINE	MO
197	BERGNACH	BARBARA	12,75	CAMPOFORMIDO	UD
198	FARRO	GIOVANNI	12,70	PALERMO	PA
199	CARUSONE	ANTONIO	12,70	PONTELATONE	CE
200	GORI	MASSIMO	12,70	CASSACCO	UD
201	STOJIC	NATALIJA	12,70	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
202	TRIPOLI	MARCO	12,60 *	TRIESTE	TS
203	COCCHIARA	SALVATORE	12,60 *	NAPOLI	NA
204	TROVATO	FRANCESCA	12,60 *	FIRENZE	FI
205	BASSANI	ALICE	12,60	UDINE	UD
206	DI CAPRIO	GIUSEPPE	12,50 *	CARINOLA	CE
207	CALABRIA	MICHELE	12,40 *	NOLA	NA
208	MIOTTI	CARLO	12,40 *	GORIZIA	GO
209	LABINAC	ZELJKO DESIDERIO	12,40	CORMONS	GO
210	PELLIZZATO	SERGIO	12,30 *	SCORZE'	VE
211	MONTALBANO	DOMENICO	12,25	TRIESTE	TS
212	FUCA'	MARIO	12,20 *	MESSINA	ME
213	ALLEGRO	CLAUDIO	12,15 *	PADOVA	PD
214	CODUTTI	ROLANDO	12,10 *	MORUZZO	UD
215	FAVA	GIUSEPPINA	12,00 *	REGGIO CALABRIA	RC
216	SARTOR	DANIELA	12,00 *	AZZANO DECIMO	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
217	PASQUALIN	MAURO	12,00 *	CARBONERA	TV
218	BRESCIA	GIUSEPPE ANTONIO	11,95 *	BOLZANO .BOZEN.	BZ
219	SCLAUNICH	SOFIA	11,90	MONFALCONE	GO
220	VASTANO	DANILO	11,90 *	SOSPIROLO	BL
221	SANSOLINI	ANTONIO	11,80 *	GIOIA DEL COLLE	BA
222	PITTARO	MARISA	11,80	UDINE	UD
223	MENEGON	MICHELA	11,80 *	CAVASO DEL TOMBA	TV
224	ELAWAMI	FATHE	11,80	UDINE	UD
225	VIVONA	ANTONIO	11,80	TRAPANI	TP
226	PISCITELLI	GIOVANNI LEONE	11,80	SAN FELICE A CANCELLO	CE
227	PAPICCIO	ANTONIO	11,75	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
228	FRESCH	LORELLA	11,70 *	PRATA DI PORDENONE	PN
229	ORLANDO	VITO	11,70	UDINE	UD
230	RIPOLI	GIAMBATTISTA	11,60	ROMA	RM
231	CANALE PAROLA	PASQUALE	11,60 *	MONDRAGONE	CE
232	MATTEUCIG	ROSALIA ANASTASIA	11,50 *	NAPOLI	NA
233	SCIMONETTI	VINCENZO	11,50 *	ARZENE	PN
234	STORTI	LUIGI	11,50 *	MONTE PORZIO CATONE	RM
235	SIMONELLA	CINZIA	11,50	PRAVISDOMINI	PN
236	CORSETTO	MARIA NICOLETTA	11,40 *	CASERTA	CE
237	MIRMINA	PATRIZIA	11,40 *	UDINE	UD
238	BAIS	BRUNO	11,20 *	SAN VITO AL TORRE	UD
239	PERESSIN	PAOLA	11,20	GORIZIA	GO
240	SERENI	MICHELA	11,20 *	TRIESTE	TS
241	COSTANTINO	GENNARO	11,10 *	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
242	PETRAGLIA	FRANCESCO	11,10	PIAGGINE	SA
243	BUCUR BOREAN	ILEANA CARMEN	11,05 *	ZOPPOLA	PN
244	OLFATI	AHMAD	11,05	BARI	BA
245	LATONE	SALVATORE	10,95	GELA	CL
246	ASCOLI	EMILIA	10,90 *	NAPOLI	NA
247	D'ONGHIA	FRANCESCO	10,80	PERUGIA	PG
248	SCIBETTA	ANGELA	10,60	RONCHIS	UD
249	CHAMOUNI	BENYAMIN MOSHE'	10,60	ROMA	RM
250	SQUITIERI	BATTISTA	10,50 *	CASERTA	CE
251	TRINA	MASSIMILIANO	10,50 *	UDINE	UD
252	DAL MASO	ALBERTO	10,50 *	VENEZIA	VE

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
253	VINCI	COSIMO	10,40	UDINE	UD
254	BELFIORE	ALFONSO	10,40	NOTO	SR
255	CAPPITELLI	GIANNA	10,40 *	TRIESTE	TS
256	HASHEMI	POUR SEYED ABDOLGHADE	10,30	VERONA	VR
257	SANGIORGI	DANIELE	10,10	PALERMO	PA
258	ROMANO	FRANCESCA	10,10	TRIESTE	TS
259	PIACQUADDIO	SALVATORE	10,10	LESINA	FG
260	VITALE	SOSSIO	10,00	UDINE	UD
261	ALIOTTA	SAVERIO	9,95	TRIESTE	TS
262	GRECO	NADYA	9,90 *	TRIESTE	TS
263	SESSI	MARINA	9,85	TRIESTE	TS
264	STURM	ROBERTO	9,80	TRIESTE	TS
265	FORTE	FAUSTO	9,80 *	AMPEZZO	UD
266	ISRAEL	GIUSEPPE	9,70	TRIESTE	TS
267	VIEL	MIRELLA	9,70	PORDENONE	PN
268	VUKANOVIC	SRETEN	9,60	GRADO	GO
269	GASPARRE	ANGELO	9,55	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
270	MARINO	GIUSEPPE	9,50 *	MARSALA	TP
271	FIORETTI	MASSIMO	9,50	SESTO AL REGHENA	PN
272	BERTOLAMI	ANTONINO	9,40	RUDA	UD
273	DI BENEDETTO	OLINDO	9,40 *	ANDRETTA	AV
274	CATALDI	VITTORIO	9,40 *	SIENA	SI
275	ANGARANO	ALBERTO	9,30 *	CAMPOFORMIDO	UD
276	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	9,30	CALTANISSETTA	CL
277	RUFOLO	ALESSANDRO	9,30 *	TRIESTE	TS
278	SIBILLA	FELICE	9,25	CIMITILE	NA
279	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	9,20	UDINE	UD
280	DE NIGRIS	ALFREDO	9,20 *	ARCISATE	VA
281	GENOVESE	ANTONIO	9,20	BARI	BA
282	MILITELLO	GIUSEPPE	9,10	FICARAZZI	PA
283	FORLENZA	CLARA	9,10 *	LATINA	LT
284	PISCANEC	SILENE	9,00	TRIESTE	TS
285	DE SANGRO	MARIA ANTONIETTA	9,00 *	SALVE	LE
286	NESTOLA	GIOVANNI	9,00 *	COPERTINO	LE
287	PAGONI	GILBERTO	9,00	TRIESTE	TS
288	NICOLINI	ALESSANDRO	9,00 *	CODROIPO	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
289	RICHER	MARIA PAOLA	9,00 *	RUDA	UD
290	MARINIG	ROBERTO	8,90 *	UDINE	UD
291	CALANNI RINDINA	PATRIZIA	8,90 *	PALERMO	PA
292	ANNESE	VIRGINIA	8,80 *	UDINE	UD
293	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *	TRICESIMO	UD
294	SAAD MIKHAIL	MARGARET	8,70 *	PAGNACCO	UD
295	CLARI	TATIANA	8,65 *	STARANZANO	GO
296	NUNNARI	ENZO	8,60 *	ROMA	RM
297	CARGNELLO	SABRINA	8,60 *	UDINE	UD
298	DADVAR	ABDOLREZA	8,50 *	MERANO .MERAN.	BZ
299	MICHELUTTI	GIORGIO	8,40 *	TRIESTE	TS
300	DE TINA	TAMARA	8,30 *	CODROIPO	UD
301	ESPOSITO	GIOVANNI	8,20 *	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
302	BRATTOVICH	ANTONELLA	8,20 *	TRIESTE	TS
303	TAVERA	ANTONELLO	8,20 *	VALENZA	AL
304	POMES	BENIAMINO	8,20 *	BARI	BA
305	ACERRA	FILOMENA	8,20 *	CAIVANO	NA
306	HAYNE	ILANA	8,15	ROMA	RM
307	PAGANO	CLAUDIO	8,10	CORNO DI ROSAZZO	UD
308	MIO	NUNZIO	8,00	CATANIA	CT
309	GIANGRECO	MARIA LIVIA	7,95	MONFALCONE	GO
310	PAOLANTONIO	ETTORE	7,90 *	SULMONA	AQ
311	RUSSO	BENEDETTO DOMENICO	7,90 *	TORRENOVA	ME
312	VERGONI	ADRIANO	7,80	PRIOLO GARGALLO	SR
313	SNIDERO	CARLO	7,80	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
314	SEGATTO	ENRICA	7,70 *	PRATA DI PORDENONE	PN
315	MAURIZIO	RAFFAELLA	7,70 *	LATISANA	UD
316	D'ANGELO	TEODORA	7,70 *	SALEMI	TP
317	CIPOLLETTI	PATRIZIA	7,70 *	CAPRIGLIA IRPINA	AV
318	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1967	7,70 *	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
319	MEMEO	GIOVANNA	7,70 *	BARI	BA
320	LEONE	ERNESTO	7,70 *	CASAGIOVE	CE
321	FLORIO	MARIA CARMELA	7,70 *	TRIESTE	TS
322	BIASIZZO	LORETTA	7,60	TARCENTO	UD
323	IVANCIC	IGOR	7,60	MONFALCONE	GO
324	GIUGOVAZ	ANTONELLA	7,50	TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
325	ROMOR	ANDREA	7,50 *	CORDENONS	PN
326	SARRAF	AFSANEH	7,50	PADOVA	PD
327	IVANCICH	NADIA	7,40	TRIESTE	TS
328	STEFAN	ELETTRA	7,30	PORDENONE	PN
329	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30	AUGUSTA	SR
330	FARMANI	ALIOSAT	7,20	PRAMAGGIORE	VE
331	CETKOVIC	BORIS	7,20	TRANI	BA
332	NIGRO	RAFFAELE	7,05	TRIESTE	TS
333	NONINO	FRANCESCO	7,00	BOLOGNA	BO
334	ESPOSITO	MARIA LUISA	7,00	NAPOLI	NA
335	ABOU-HEIF	EHAB	6,95	TRIESTE	TS
336	PIETRANTONI	PAOLO	6,90	VITTORITO	AQ
337	SCOTI	GIUSEPPE	6,80	EBOLI	SA
338	BENTIVEGNA	CARMELO	6,80	SIRACUSA	SR
339	SARRAF	ROYA	6,80	PADOVA	PD
340	PITASSO	LOREDANA	6,60	GRADO	GO
341	HIJAZI	HASSAN	6,50	LATISANA	UD
342	SCUDERI	BRUNO	6,45	TRIESTE	TS
343	CHIATTO	UMBERTO	6,30	AVERSA	CE
344	MASUTTI	FLORA	6,30	TRIESTE	TS
345	VALENZA	PAOLO	6,10	SPILIMBERGO	PN
346	BASILE	ENZO RENATO	6,05	MONFALCONE	GO
347	ZUCCARO	GIOVANNI	6,00	PORDENONE	PN
348	BENEDETTI	MARINELLA	6,00	TRIESTE	TS
349	ATTANASIO	FRANCESCO PAOLO	6,00	FERRARA	FE
350	PENNISI	GRAZIA	5,90	UDINE	UD
351	GABRIELLI	MARCO	5,85	TRIESTE	TS
352	BUCCIERO	GIOVANNI	5,65	MADDALONI	CE
353	GATTO	MASSIMO	5,60	PALERMO	PA
354	BERTOLI	MARIA	5,50	TRIESTE	TS
355	LOIERO	GAETANO UBALDO	5,40	PORTOGRUARO	VE
356	CIPRIANI	VINCENZO	5,40	TERLIZZI	BA
357	SGAMBATO	ANNA MARIA	5,40	PIEDIMONTE MATESE	CE
358	GATTI	ALESSANDRO	5,30	TRIESTE	TS
359	TOMASELLO	DARIO CARMELO	5,30	PORDENONE	PN
360	FAGOTTO	DANIELA	5,20	TURRIACO	GO

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
361	SILANI	MARZIA	5,20	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
362	ESTERINI	SERGIO	5,10	ROMA	RM
363	DORIGO	BRUNA	5,10	TRIESTE	TS
364	MILAN	ISABELLA	4,80	AVIANO	PN
365	CORTESE	GIUSEPPE	4,80	NAPOLI	NA
366	FRATTOLIN	PATRIZIA	4,70	CALDERARA DI RENO	BO
367	TOMASONE	SALVATORE	4,60	PONTEBBA	UD
368	FACCHINETTI	RITA	4,50	GRADO	GO
369	TAMARO	PAOLO	4,50	TRIESTE	TS
370	CANDIDO	SALVATORE	4,50	GELA	CL
371	DI MODICA	FRANCESCO	4,40	LERCARA FRIDDI	PA
372	ZIVADINOV	ROBERT	4,40	TRIESTE	TS
373	MUGGIA	MICHELA	4,30	MONFALCONE	GO
374	ZAGO	CLARA	4,30	DUINO AURISINA	TS
375	STICOTTI	CARLO	4,30	PASIAN DI PRATO	UD
376	PALOMBELLA	OSVALDO	4,25	TRIESTE	TS
377	PISTONE	GIOVANNI	4,20	ENNA	EN
378	PUPO	CALCEDONIO	4,20	GUARDAVALLE	CZ
379	LAURIA	SANTI FEDELE	4,10	CATANIA	CT
380	SCALA	ERNESTO	4,05	TARVISIO	UD
381	QUARTARONE	LETTERIO	4,00	MESSINA	ME
382	BERNASCONI	PAOLA	4,00	BARI	BA
383	GRANDE	ELIANA	3,90	TRIESTE	TS
384	LINETTI	VINCENZA	3,90	TORRE DEL GRECO	NA
385	PALERMO	DANIELA	3,90	PALERMO	PA
386	ALMASI	JAMIL	3,80	VIGARANO MAINARDA	FE
387	URSO	MICHELE	3,80	PADOVA	PD
388	UDINA	PAOLO	3,70	TALMASSONS	UD
389	SINCONI	ALESSANDRO	3,55	TRIESTE	TS
390	SALVIA	MARIA ANTONIA	3,50	MESSINA	ME
391	PILLER	PAOLO	3,50	MUGGIA	TS
392	COLONI	LUCIANA	3,50	TRIESTE	TS
393	LA TERRA	SALVATORE	3,30	COMISO	RG
394	CASATTA	LUCIA	3,20	TAVAGNACCO	UD
395	BONO	ANGELA	3,20	MISILMERI	PA
396	ARENA	FRANCESCO	3,20	CATANIA	CT

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
397	MAHDAVI	DAROUNKALAI ALI'	3,20	PORDENONE	PN
398	BOCCUCCI	NICOLA	3,15	PORDENONE	PN
399	BERNARDIS	VALENTINA	3,10	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
400	INNOCENTE	ROBERTO	3,10	AZZANO DECIMO	PN
401	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05	UDINE	UD
402	MATRELLA	PIERO	3,00	BELLIZZI	SA
403	DI VENDRA	GIUSEPPE	3,00	CALTANISSETTA	CL
404	VISCOMI	MARIA GIUSEPPINA	3,00	MONTEPAONE	CZ
405	LIONE	CARLO FELICE	3,00	ROMA	RM
406	MOLARO	MARIELLA	3,00	SEDEGLIANO	UD
407	LENTI	SALVATORE	3,00	SIENA	SI
408	DELBELLO	CLAUDIA	2,90	GRADO	GO
409	LODOLO	CRISTINA	2,90	FIUME VENETO	PN
410	RUGGIERI	ROBERTO	2,90	MESSINA	ME
411	NAGAFZADEH	AMIR HOUSHANG	2,90	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
412	IUSTULIN	DANIELE	2,80	TRIESTE	TS
413	FERRANTI	SALVATORE	2,80	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
414	DRAGONI	ALESSANDRO	2,80	UDINE	UD
415	SPALLETTA	MICHELE	2,80	CODROIPO	UD
416	SCHIOPPA	ORNELLA	2,70	PORDENONE	PN
417	DANEK	RUGGERO	2,70	TRIESTE	TS
418	SIMETH	CATRIN	2,70	TRIESTE	TS
419	VULTAGGIO	GIUSEPPE	2,70	UDINE	UD
420	RUFFINO	MARIA GRAZIA	2,70	ROMA	RM
421	DI FONZO	GIANCARLO	2,70	TERRACINA	LT
422	BARBAGALLO	RAIMONDO	2,60	TRECASTAGNI	CT
423	ABRAMI	ROSSANA	2,60	TRIESTE	TS
424	LOGROSCINO	ANTONIO	2,60	BARI	BA
425	ELIA	MARIA GABRIELLA	2,50	SAN CESARIO DI LECCE	LE
426	TASCA	GIULIANA	2,40	GORIZIA	GO
427	MARLETTA	NUNZIO ANGELO	2,40	CATANIA	CT
428	VITRANI	BARBARA	2,40	TRIESTE	TS
429	FALZARANO	GIORGIO	2,40	AIROLA	BN
430	ISERNIA	PASQUALE	2,40	NOLA	NA
431	SANDRI	SIMONETTA	2,30	SACILE	PN
432	D'ANGELO	ANTONINO	2,30	SAN MAURO CASTELVERDE	PA

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
433	GRIGNETTI	MASSIMO	2,30	TRIESTE	TS
434	MIANI	STEFANO nato il 13/06/1959	2,20	UDINE	UD
435	TANZI	TOMMASO	2,20	TOLMEZZO	UD
436	DE SANTO	DAVIDE	2,20	TRIESTE	TS
437	BUDA	ANDREA	2,20	TRIESTE	TS
438	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	2,20	MARZANO DI NOLA	AV
439	BALSAMO	MARIA	2,20	TAVAGNACCO	UD
440	GRASSO	MARINELLA	1,90	LINGUAGLOSSA	CT
441	BISIANI	FABRIZIO	1,90	PORDENONE	PN
442	DE SIMONE	MARIO	1,90	PONTELATONE	CE
443	GRECO	FRANCESCO	1,90	TRICESIMO	UD
444	VENTRONI	MARIA GIOVANNA	1,80	UDINE	UD
445	DE ANGELIS	PIO	1,70	MANIAGO	PN
446	FAVERO	ANDREA	1,70	CAMPOFORMIDO	UD
447	CARBONARA	TERESA ANTONIA	1,60	MONFALCONE	GO
448	ARENA	LUCIANO	1,60	PALERMO	PA
449	SPADON	GABRIELLA	1,50	TRIESTE	TS
450	DRI	CINZIA	1,50	TALMASSONS	UD
451	CIRANNA	GRAZIANO GIUSEPPE	1,50	PATERNO'	CT
452	CAMPANILE	ANDREA	1,50	GORIZIA	GO
453	TATTONI	PAOLO	1,50	TRIESTE	TS
454	RAMOVECCHI	PAOLA	1,40	TRIESTE	TS
455	MARIELLA	MICHELE	1,40	BONIFATI	CS
456	CATTONAR	SERGIO	1,25	NAPOLI	NA
457	DI MICHELE	ANTONELLA	1,20	TRIESTE	TS
458	DEL GAUDIO	NICOLA	1,20	GRAGNANO	NA
459	LEITA	MARIALIVIA	1,15	TRIESTE	TS
460	DALL'ANTONIA	MARTINO	1,10	UDINE	UD
461	MARINO	BIANCA	1,00	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
462	SEPE	DARIO	1,00	NAPOLI	NA
463	DE STEFANO	VALENTINO	1,00	NAPOLI	NA
464	CATTONAR	PATRIZIA	1,00	MONFALCONE	GO
465	ENGLARO	PIERA	1,00	TOLMEZZO	UD
466	VAZZOLER	FIORELLA	0,80	SACILE	PN
467	SALVADOR	LILIANA	0,70	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
468	GAMBA	SABINA	0,70	UDINE	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.
469	LEONETTI	ANTONIO	0,60	REGGIO CALABRIA	RC
470	QUATTRONE	EURA	0,50	PORDENONE	PN
471	CARDILLO	PIETRA	0,50	GRAVINA DI CATANIA	CT
472	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30	CADONEGHE	PD
473	PAOLINI	PAOLO	0,00	PORDENONE	PN
474	SEGATO	FRANCESCO	0,00	PORDENONE	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
41	ABBATINO	DONATELLA	30,60		PAVIA DI UDINE	UD
51	ABOSSIDA	ANTONIO	28,20		LONGOBUCCO	CS
335	ABOU-HEIF	EHAB	6,95		TRIESTE	TS
423	ABRAMI	ROSSANA	2,60		TRIESTE	TS
179	ACAMPORA	GIOSUE'	13,40 *		PORDENONE	PN
305	ACERRA	FILOMENA	8,20 *		CAIVANO	NA
42	ALBANESE	ANTONIO	30,05		SIDERNO	RC
261	ALIOTTA	SAVERIO	9,95		TRIESTE	TS
196	ALLAMPRESE	ALBERTO	12,80 *		FORMIGINE	MO
213	ALLEGRO	CLAUDIO	12,15 *		PADOVA	PD
386	ALMASI	JAMIL	3,80		VIGARANO MAINARDA	FE
89	ALTOMONTE	LEDA DOMENICA	21,10		REGGIO CALABRIA	RC
147	AMBROSINO	SAVERIO	15,70 *		MARIGLIANELLA	NA
56	ANASTASI	ELISA	27,00		TRICESIMO	UD
144	ANDRIGHETTO	ENRICA	15,80		SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
275	ANGARANO	ALBERTO	9,30 *		CAMPOFORMIDO	UD
292	ANNESE	VIRGINIA	8,80 *		UDINE	UD
46	ANTONAZZO	FILIPPO	29,10		UDINE	UD
11	ANTONIACOMI	DIEGO	48,10		FORNI DI SOPRA	UD
73	ARCIDIACONO	ANTONIO	24,20		ACI CATENA	CT
396	ARENA	FRANCESCO	3,20		CATANIA	CT
448	ARENA	LUCIANO	1,60		PALERMO	PA
246	ASCOLI	EMILIA	10,90 *		NAPOLI	NA
349	ATTANASIO	FRANCESCO PAOLO	6,00		FERRARA	FE
93	AVETA	ALFREDO	20,80		REANA DEL ROIALE	UD
	BAIBARAC	MAGDALENA		Abilitato dopo il 31.12.94	POZZUOLI	NA
238	BAIS	BRUNO	11,20 *		SAN VITO AL TORRE	UD
439	BALSAMO	MARIA	2,20		TAVAGNACCO	UD
422	BARBAGALLO	RAIMONDO	2,60		TRECASTAGNI	CT
186	BARESSI	ALBERTO	13,00 *		RONCHI DEI LEGIONARI	GO
70	BARONE	FORTUNATO	24,65		GRADO	GO
155	BARRESI	PIETRO	14,80		PALERMO	PA
346	BASILE	ENZO RENATO	6,05		MONFALCONE	GO

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale		Motivo esclusione	Residenza	Prov.
205	BASSANI	ALICE	12,60			UDINE	UD
118	BASSI	LAURA	18,10			ARZIGNANO	VI
170	BASSO	ANTONIO	14,10	*		FIUME VENETO	PN
135	BASTIANINI	MARIA LETIZIA	16,60	*		DUINO AURISINA	TS
97	BEL	ANNA MARIA	20,50	*		ARTA TERME	UD
254	BELFIORE	ALFONSO	10,40			NOTO	SR
348	BENEDETTI	MARINELLA	6,00			TRIESTE	TS
338	BENTIVEGNA	CARMELO	6,80			SIRACUSA	SR
197	BERGNACH	BARBARA	12,75			CAMPOFORMIDO	UD
399	BERNARDIS	VALENTINA	3,10			POZZUOLO DEL FRIULI	UD
382	BERNASCONI	PAOLA	4,00			BARI	BA
272	BERTOLAMI	ANTONINO	9,40			RUDA	UD
354	BERTOLI	MARIA	5,50			TRIESTE	TS
67	BERTUCCI	FRANCESCO	25,00			SPADOLA	VV
150	BIANCO	LUIGIA	15,40	*		PISCINOLA	NA
322	BIASIZZO	LORETTA	7,60			TARCENTO	UD
441	BISIANI	FABRIZIO	1,90			PORDENONE	PN
187	BIZZI	NICOLETTA	13,00	*		VERUCCHIO	RN
279	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	9,20			UDINE	UD
128	BLARZINO	MAURIZIO	17,20			LAUCO	UD
398	BOCCUCCI	NICOLA	3,15			PORDENONE	PN
53	BOLIANDI	MARCO	27,70			TRIESTE	TS
	BONAVITA	MICHELA			Abilitato dopo il 31.12.94	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
6	BONIS	LEOPOLDO	64,90			TOLMEZZO	UD
395	BONO	ANGELA	3,20			MISILMERI	PA
33	BRAIDA	FABIANA	33,00			SPILIMBERGO	PN
302	BRATTOVICH	ANTONELLA	8,20	*		TRIESTE	TS
45	BRAVO	MARIA ANGELA	29,25			REANA DEL ROIALE	UD
48	BRAY	PANTALEO	28,60			UDINE	UD
90	BREGANT	CHIARA	21,00	*		GORIZIA	GO
218	BRESCIA	GIUSEPPE ANTONIO	11,95	*		BOLZANO .BOZEN.	BZ
66	BROVEDANI	DOMENICO	25,20			CLAUZETTO	PN
68	BUCCI	GIUSEPPE	24,80			FORGARIA NEL FRIULI	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
352	BUCCIERO	GIOVANNI	5,65		MADDALONI	CE
243	BUCUR BOREAN	ILEANA CARMEN	11,05 *		ZOPPOLA	PN
437	BUDA	ANDREA	2,20		TRIESTE	TS
207	CALABRIA	MICHELE	12,40 *		NOLA	NA
291	CALANNI RINDINA	PATRIZIA	8,90 *		PALERMO	PA
452	CAMPANILE	ANDREA	1,50		GORIZIA	GO
231	CANALE PAROLA	PASQUALE	11,60 *		MONDRAGONE	CE
370	CANDIDO	SALVATORE	4,60		GELA	CL
72	CAPOBIANCO	GAETANO	24,30		TOLMEZZO	UD
255	CAPPITELLI	GIANNA	10,40 *		TRIESTE	TS
447	CARBONARA	TERESA ANTONIA	1,60		MONFALCONE	GO
471	CARDILLO	PIETRA	0,50		GRAVINA DI CATANIA	CT
297	CARGNELLO	SABRINA	8,60 *		UDINE	UD
199	CARUSONE	ANTONIO	12,70		PONTELATONE	CE
394	CASATTA	LUCIA	3,20		TAVAGNACCO	UD
	CASSIN	PAOLA		Abilitato dopo il 31.12.94	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
276	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	9,30		CALTANISSETTA	CL
274	CATALDI	VITTORIO	9,40 *		SIENA	SI
464	CATTONAR	PATRIZIA	1,00		MONFALCONE	GO
456	CATTONAR	SERGIO	1,25		NAPOLI	NA
331	CETKOVIC	BORIS	7,20		TRANI	BA
249	CHAMOUNI	BENYAMIN MOSHE'	10,80		ROMA	RM
343	CHIATTO	UMBERTO	6,30		AVERSA	CE
125	CIAVATTONE	ANDREA	17,40 *		CASERTA	CE
317	CIPOLLETTI	PATRIZIA	7,70 *		CAPRIGLIA IRPINA	AV
356	CIPRIANI	VINCENZO	5,40		TERLIZZI	BA
451	CIRANNA	GRAZIANO GIUSEPPE	1,50		PATERNO'	CT
295	CLARI	TATIANA	8,65 *		STARANZANO	GO
203	COCCHIARA	SALVATORE	12,80 *		NAPOLI	NA
98	CODARO	LORIS	20,40		POZZUOLO DEL FRIULI	UD
214	CODUTTI	ROLANDO	12,10 *		MORUZZO	UD
16	COLETTI	BEATRICE	41,30		COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
392	COLONI	LUCIANA	3,50		TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
162	COLUCCIO	PIETRO	14,40 *		CODROIPO	UD
36	CONDELLO	CLEMENTE	32,50		SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
152	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	15,30		CARLENTINI	SR
134	COPPOLA	ELENA	16,70		ALFONSINE	RA
236	CORSETTO	MARIA NICOLETTA	11,40 *		CASERTA	CE
365	CORTESE	GIUSEPPE	4,80		NAPOLI	NA
141	COSSANO	ADA MALVINA	15,85 *		SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
241	COSTANTINO	GENNARO	11,10 *		MOIO DELLA CIVITELLA	SA
	CRESCIBENE	FABIO		Abilitato dopo il 31.12.94	ROCCADASPIDE	SA
96	CRUPI	FRANCESCO	20,50		UDINE	UD
5	CULOT	CARLO	65,90		GORIZIA	GO
	D'AMMASSA	CARLO		Abilitato dopo il 31.12.94	ISOLA DEL LIRI	FR
432	D'ANGELO	ANTONINO	2,30		SAN MAURO CASTELVERDE	PA
316	D'ANGELO	TEODORA	7,70 *		SALEMI	TP
247	D'ONGHIA	FRANCESCO	10,80		PERUGIA	PG
298	DADVAR	ABDOLREZA	8,50 *		MERANO .MERAN.	BZ
252	DAL MASO	ALBERTO	10,50 *		VENEZIA	VE
460	DALL'ANTONIA	MARTINO	1,10		UDINE	UD
417	DANEK	RUGGERO	2,70		TRIESTE	TS
445	DE ANGELIS	PIO	1,70		MANIAGO	PN
69	DE MARCO	GIOVANNI	24,70		MESSINA	ME
151	DE MARCO	SERGIO	15,30 *		PADOVA	PD
74	DE MARTIN	LENIA	23,30		FIUME VENETO	PN
139	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	16,10		NOVOLI	LE
24	DE NICOLELLIS	FILIPPO	36,10 *		FIUMICELLO	UD
280	DE NIGRIS	ALFREDO	9,20 *		ARCISATE	VA
71	DE NORA	GRAZIELLA	24,60		SPINEA	VE
285	DE SANGRO	MARIA ANTONIETTA	9,00 *		SALVE	LE
436	DE SANTO	DAVIDE	2,20		TRIESTE	TS
442	DE SIMONE	MARIO	1,90		PONTELATONE	CE
163	DE STEFANO	VALENTINO	1,00		NAPOLI	NA
300	DE TINA	TAMARA	8,30 *		CODROIPO	UD
49	DEL FABRO	CARLO	28,35		UDINE	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
458	DEL GAUDIO	NICOLA	1,20		GRAGNANO	NA
61	DEL PUP	LINO	25,90		CORDENONS	PN
408	DELBELLO	CLAUDIA	2,90		GRADO	GO
17	DELLA MEA	STEFANO	40,90		MOGGIO UDINESE	UD
136	di BARTOLO	GIUSEPPE	16,40		GELA	CL
273	DI BENEDETTO	OLINDO	9,40 *		ANDRETTA	AV
206	DI CAPRIO	GIUSEPPE	12,60 *		CARINOLA	CE
47	DI CERBO	VINCENZO	28,90 *		DUGENTA	BN
421	DI FONZO	GIANCARLO	2,70		TERRACINA	LT
173	DI GIAMBATTISTA	NICOLA	13,70 *		UDINE	UD
80	DI GIROLAMO	CLAUDIO	22,20 *		UDINE	UD
457	DI MICHELE	ANTONELLA	1,20		TRIESTE	TS
371	DI MODICA	FRANCESCO	4,40		LERCARA FRIDDI	PA
29	DI PIETRO	ERMINIO	34,10		AVOLA	SR
104	DI PINTO	ROSANNA	19,80 *		ARZENE	PN
472	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30		CADONEGHE	PD
403	DI VENDRA	GIUSEPPE	3,00		CALTANISSETTA	CL
37	DIPLOTTI	LEO	32,30		PASIAN DI PRATO	UD
363	DORIGO	BRUNA	5,10		TRIESTE	TS
414	DRAGONI	ALESSANDRO	2,80		UDINE	UD
450	DRI	CINZIA	1,60		TALMASSONS	UD
35	DRI	PIER	32,90		UDINE	UD
224	ELAWAMI	FATHE	11,80		UDINE	UD
425	ELIA	MARIA GABRIELLA	2,50		SAN CESARIO DI LECCE	LE
465	ENGLARO	PIERA	1,00		TOLMEZZO	UD
329	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30		AUGUSTA	SR
301	ESPOSITO	GIOVANNI	8,20 *		SAN GIORGIO A CREMANO	NA
334	ESPOSITO	MARIA LUISA	7,00		NAPOLI	NA
362	ESTERINI	SERGIO	5,10		ROMA	RM
368	FACCHINETTI	RITA	4,50		GRADO	GO
360	FAGOTTO	DANIELA	5,20		TURRIACO	GO
127	FALCONE	SALVATORE	17,20 *		CORIGLIANO CALABRO	CS
429	FALZARANO	GIORGIO	2,40		AIROLA	BN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
83	FARINA	ROSARIO	21,90 *		MEDEA	GO
330	FARMANI	ALIOSAT	7,20		PRAMAGGIORE	VE
198	FARRO	GIOVANNI	12,70		PALERMO	PA
215	FAVA	GIUSEPPINA	12,00 *		REGGIO CALABRIA	RC
446	FAVERO	ANDREA	1,70		CAMPOFORMIDO	UD
107	FEDERICI	GINO	19,40		PERUGIA	PG
12	FERRACINI	ROBERTO	44,60		PORDENONE	PN
413	FERRANTI	SALVATORE	2,80		MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
	FICHERA	FRANCESCO		Abilitato dopo il 31.12.94	CATANIA	CT
271	FIORETTI	MASSIMO	9,50		SESTO AL REGHENA	PN
115	FLORIO	ANGELO	18,80		RIVIGNANO	UD
321	FLORIO	MARIA CARMELA	7,70 *		TRIESTE	TS
169	FONTANA	NICOLO'	14,10 *		PALERMO	PA
283	FORLENZA	CLARA	9,10 *		LATINA	LT
265	FORTE	FAUSTO	9,80 *		AMPEZZO	UD
55	FRANCIOSA	GIOVANNA	27,30		TELESE TERME	BN
366	FRATTOLIN	PATRIZIA	4,70		CALDERARA DI RENO	BO
228	FRESCH	LORELLA	11,70 *		PRATA DI PORDENONE	PN
212	FUCA'	MARIO	12,20 *		MESSINA	ME
131	FUROLO	CARLO	17,00		MARTIGNACCO	UD
351	GABRIELLI	MARCO	5,85		TRIESTE	TS
84	GALIMBERTI	ANA MARIA	21,70		TAPOGLIANO	UD
185	GALLICCHIO	DOMENICO	13,00 *		MONTALBANO IONICO	MT
	GALLO	GAETANO		Abilitato dopo il 31.12.94	VILLAROSA	EN
126	GALLO	PIERO	17,40		SAURIS	UD
468	GAMBA	SABINA	0,70		UDINE	UD
269	GASPARRE	ANGELO	9,55		ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
358	GATTI	ALESSANDRO	5,30		TRIESTE	TS
353	GATTO	MASSIMO	5,60		PALERMO	PA
108	GELSOMINO	FRANCO	19,30 *		TRIESTE	TS
281	GENOVESE	ANTONIO	9,20		BARI	BA
116	GENTILINI	MARIA	18,30 *		UDINE	UD
137	GERARDI	GREGORIO	16,20 *		PADOVA	PD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
309	GIANGRECO	MARIA LIVIA	7,95		MONFALCONE	GO
190	GIANI	NATASCIA	12,90 *		MUGGIA	TS
	GIANNINO	ALESSANDRO		Abilitato dopo il 31.12.94	META	NA
324	GIUGOVAZ	ANTONELLA	7,50		TRIESTE	TS
200	GORI	MASSIMO	12,70		CASSACCO	UD
383	GRANDE	ELIANA	3,90		TRIESTE	TS
440	GRASSO	MARINELLA	1,90		LINGUAGLOSSA	CT
443	GRECO	FRANCESCO	1,90		TRICESIMO	UD
262	GRECO	NADYA	9,90 *		TRIESTE	TS
433	GRIGNETTI	MASSIMO	2,30		TRIESTE	TS
28	GUARDO	MARIA	34,40		AGRIGENTO	AG
101	GUCCIONE	FABIO	20,00 *		TRIESTE	TS
153	GUERBO	ANTOINE	14,90		CONEGLIANO	TV
256	HASHEMI	POUR SEYED ABDOLGHADE	10,30		VERONA	VR
306	HAYNE	ILANA	8,15		ROMA	RM
341	HIJAZI	HASSAN	6,50		LATISANA	UD
400	INNOCENTE	ROBERTO	3,10		AZZANO DECIMO	PN
430	ISERNIA	PASQUALE	2,40		NOLA	NA
266	ISRAEL	GIUSEPPE	9,70		TRIESTE	TS
412	IUSTULIN	DANIELE	2,80		TRIESTE	TS
323	IVANCIC	IGOR	7,80		MONFALCONE	GO
327	IVANCICH	NADIA	7,40		TRIESTE	TS
393	LA TERRA	SALVATORE	3,30		COMISO	RG
209	LABINAC	ZELJKO DESIDERIO	12,40		CORMONS	GO
157	LANDRO	DOMENICO	14,70		MARENO DI PIAVE	TV
245	LATONE	SALVATORE	10,95		GELA	CL
110	LAURA'	MARIA	19,20 *		UDINE	UD
379	LAURIA	SANTI FEDELE	4,10		CATANIA	CT
167	LAUTIERI	CLAUDIO	14,20 *		MONFALCONE	GO
459	LEITA	MARIALIVIA	1,15		TRIESTE	TS
407	LENTI	SALVATORE	3,00		SIENA	SI
320	LEONE	ERNESTO	7,70 *		CASAGIOVE	CE
469	LEONETTI	ANTONIO	0,50		REGGIO CALABRIA	RC

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
138	LEREDE	MODESTO	16,10 *		TURI	BA
384	LINETTI	VINCENZA	3,90		TORRE DEL GRECO	NA
405	LIONE	CARLO FELICE	3,00		ROMA	RM
52	LIPPOLIS	PIERO MARIANTONIO	28,10		GEMONA DEL FRIULI	UD
401	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05		UDINE	UD
23	LO TAURO	GIOVANNI	36,30		ERTO E CASSO	PN
409	LODOLO	CRISTINA	2,90		FIUME VENETO	PN
424	LOGROSCINO	ANTONIO	2,60		BARI	BA
355	LOIERO	GAETANO UBALDO	5,40		PORTOGRUARO	VE
121	LONIGRO	MAURO ALBERTO	17,90 *		PORDENONE	PN
60	LOVASCIO	SERAFINA MARIA GRAZIA	26,10		PAGNACCO	UD
13	LUGATTI	EMILIO	44,50		UDINE	UD
172	LUZZI	ANTONIO	13,90		ORIOLO	CS
30	MACCANI	MANUELA	34,05		UDINE	UD
65	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALD	25,50		MARSALA	TP
397	MAHDAVI	DAROUNKALAI ALI'	3,20		PORDENONE	PN
54	MAINARDIS	MARIA	27,30		AMARO	UD
31	MALAMISURA	CARLO	33,20		REMANZACCO	UD
25	MANSUTTI	PAOLA	36,10 *		TRICESIMO	UD
22	MARCOLONGO	LORENZA	36,50		REANA DEL ROIALE	UD
455	MARIELLA	MICHELE	1,40		BONIFATI	CS
290	MARINIG	ROBERTO	8,90 *		UDINE	UD
461	MARINO	BIANCA	1,00		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
270	MARINO	GIUSEPPE	9,50 *		MARSALA	TP
427	MARLETTA	NUNZIO ANGELO	2,40		CATANIA	CT
78	MAROCCO	PAOLA	22,50		MONFALCONE	GO
	MARTINES	ROSANNA		Abilitato dopo il 31.12.94	GORIZIA	GO
114	MARZARI	ANGELA	18,80		TRIESTE	TS
344	MASUTTI	FLORA	6,30		TRIESTE	TS
132	MATESSI	MARIA	16,90 *		TRIESTE	TS
	MATIN	FARAMARZ		Abilitato dopo il 31.12.94	L'AQUILA	AQ
402	MATRELLA	PIERO	3,00		BELLIZZI	SA
232	MATTEUCIG	ROSALIA ANASTASIA	11,50 *		NAPOLI	NA

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
293	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *		TRICESIMO	UD
188	MATTIUSSI	TIZIANO	13,00		UDINE	UD
315	MAURIZIO	RAFFAELLA	7,70 *		LATISANA	UD
27	MAZZELLA	BEATRICE	35,00		RIVIGNANO	UD
100	MAZZERO	MARINA	20,25		SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
	MECCHIA	FEDERICO		Abilitato dopo il 31.12.94	TAVAGNACCO	UD
319	MEMEO	GIOVANNA	7,70 *		BARI	BA
223	MENEGON	MICHELA	11,80 *		CAVASO DEL TOMBA	TV
318	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1967	7,70 *		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
434	MIANI	STEFANO nato il 13/06/1959	2,20		UDINE	UD
189	MICALI	MARINO	12,90		GAGLIANO DEL CAPO	LE
299	MICHELUTTI	GIORGIO	8,40 *		TRIESTE	TS
364	MILAN	ISABELLA	4,80		AVIANO	PN
282	MILITELLO	GIUSEPPE	9,10		FICARAZZI	PA
1	MINIATI	EMANUELA	71,10		TRIESTE	TS
20	MININEL	WALTER	37,45		POVOLETTO	UD
308	MIO	NUNZIO	8,00		CATANIA	CT
208	MIOTTI	CARLO	12,40 *		GORIZIA	GO
237	MIRMINA	PATRIZIA	11,40 *		UDINE	UD
64	MISSANA	GIACOMO	26,50 *		PORCIA	PN
38	MITA	TERZIANO	32,05		CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
406	MOLARO	MARIELLA	3,00		SEDEGLIANO	UD
112	MOLINARI	LAURA	18,85		VARMO	UD
124	MONACO	SPARTACO	17,45		REGGIO EMILIA	RE
211	MONTALBANO	DOMENICO	12,25		TRIESTE	TS
146	MORETTI	VINCENZO	15,75		TRIESTE	TS
34	MORETTONI	ANTONIO	33,00		FIRENZE	FI
158	MUDEREVU	ALEXIS	14,60		TAVAGNACCO	UD
373	MUGGIA	MICHELA	4,30		MONFALCONE	GO
120	MUREDDU	ANDREINA	18,00 *		CAGLIARI	CA
77	NADDY	JOSEPH	22,55		TRIESTE	TS
411	NAGAFZADEH	AMIR HOUSHANG	2,90		SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
14	NAPOLEONE	RICCARDO	42,40		PORTOGRUARO	VE

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale		Motivo esclusione	Residenza	Prov.
81	NARDO	CLAUDIO	22,10	*		MONFALCONE	GO
	NATALE	POMPEO			Abilitato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
2	NAVARRA	LUCIA	71,10			RIGOLATO	UD
160	NAZZI	SERGIO	14,45			PALMANOVA	UD
286	NESTOLA	GIOVANNI	9,00	*		COPERTINO	LE
40	NICOLI	PAOLO	31,25			MONFALCONE	GO
288	NICOLINI	ALESSANDRO	9,00	*		CODROIPO	UD
180	NICOTRA	FABRIZIO	13,40	*		PORDENONE	PN
332	NIGRO	RAFFAELE	7,05			TRIESTE	TS
333	NONINO	FRANCESCO	7,00			BOLOGNA	BO
296	NUNNARI	ENZO	8,60	*		ROMA	RM
154	NUNZIATA	ANTONIO	14,80	*		SAN GENNARO VESUVIANO	NA
244	OLFATI	AHMAD	11,05			BARI	BA
229	ORLANDO	VITO	11,70			UDINE	UD
307	PAGANO	CLAUDIO	8,10			CORNO DI ROSAZZO	UD
175	PAGANO MARIANO	GIUSEPPA	13,60			REGGIO CALABRIA	RC
63	PAGNANELLI	ROBERTO	25,60			TRIESTE	TS
287	PAGONI	GILBERTO	9,00			TRIESTE	TS
109	PAJER	ANNA	19,20	*		PADOVA	PD
385	PALERMO	DANIELA	3,90			PALERMO	PA
39	PALMARI	GABRIELLA	31,50			TRIESTE	TS
376	PALOMBELLA	OSVALDO	4,25			TRIESTE	TS
310	PAOLANTONIO	ETTORE	7,90	*		SULMONA	AQ
473	PAOLINI	PAOLO	0,00			PORDENONE	PN
227	PAPICCIO	ANTONIO	11,75			ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
	PARENTI	NICOLA			Abilitato dopo il 31.12.94	NAPOLI	NA
85	PARISI	GIOVANNI	21,60			MESSINA	ME
191	PARRINI	EDOARDO	12,90			TRIESTE	TS
58	PASCALE	VINCENZO	26,70			SAN MAURO LA BRUCA	SA
217	PASQUALIN	MAURO	12,00	*		CARBONERA	TV
161	PASQUALINI	SUSANNA	14,45			FERRARA	FE
174	PATRIAN	ANDREA	13,70			PORDENONE	PN
145	PECAR	NIVES	15,80	*		MUGGIA	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
7	PELLIS	PIERGIULIANO	63,40		UDINE	UD
210	PELLIZZATO	SERGIO	12,30 *		SCORZE'	VE
350	PENNISI	GRAZIA	5,90		UDINE	UD
94	PERABO'	MIRELLA	20,80		MEDEA	GO
239	PERESSIN	PAOLA	11,20		GORIZIA	GO
50	PERRONE	GIUSEPPE	28,20 *		MEDUNO	PN
242	PETRAGLIA	FRANCESCO	11,10		PIAGGINE	SA
259	PIACQUADDIO	SALVATORE	10,10		LESINA	FG
8	PICCINI	GABRIELE	61,50		UDINE	UD
88	PICCOLO	GIOVANNI	21,30		LIGNANO-SABBIADORO	UD
92	PICIULIN	FLAVIO	20,90		GORIZIA	GO
336	PIETRANTONI	PAOLO	6,90		VITTORITO	AQ
391	PILLER	PAOLO	3,50		MUGGIA	TS
129	PIRALI	YAHYA	17,10		RONCHIS	UD
122	PISANO'	MARCO	17,70 *		TARCENTO	UD
284	PISCANEC	SILENE	9,00		TRIESTE	TS
226	PISCITELLI	GIOVANNI LEONE	11,80		SAN FELICE A CANCELLO	CE
377	PISTONE	GIOVANNI	4,20		ENNA	EN
340	PITASSO	LOREDANA	6,60		GRADO	GO
222	PITTARO	MARISA	11,80		UDINE	UD
75	PIZZUTO ANTINORO	SALVATORE	23,30		SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
	POGLE	ADODO JEAN HERVE'		Abilitato dopo il 31.12.94	GORIZIA	GO
76	POIDOMANI	ALESSANDRO	22,70		MODICA	RG
304	POMES	BENIAMINO	8,20 *		BARI	BA
149	PORCELLO	GIUSEPPE	15,45		RESUTTANO	CL
87	POUSTI	HAMID REZA	21,50		VERZEGNIS	UD
43	PRELLI	PAOLA	29,80		TRIESTE	TS
378	PUPO	CALCEDONIO	4,20		GUARDAVALLE	CZ
381	QUARTARONE	LETTERIO	4,00		MESSINA	ME
470	QUATTRONE	EURA	0,50		PORDENONE	PN
454	RAMOVECCHI	PAOLA	1,40		TRIESTE	TS
99	RESCHIOTTO	FABIO	20,30 *		PRATA DI PORDENONE	PN
	RIABIZ	ANDREA		Abilitato dopo il 31.12.94	MANZANO	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale		Motivo esclusione	Residenza	Prov.
289	RICHER	MARIA PAOLA	9,00	*		RUDA	UD
19	RINALDI	MARIA GIUSEPPA	38,50			FAGAGNA	UD
182	RINELLA	ANTONIO	13,40	*		BARLETTA	BA
230	RIPOLI	GIAMBATTISTA	11,60			ROMA	RM
86	RIVILLITO	ANGELO	21,50			SCICLI	RG
59	RIZZO	MARIATERESA	26,50			PAULARO	UD
163	RIZZO	UGO	14,40			UDINE	UD
79	ROMA	ANNA	22,45			UDINE	UD
171	ROMANELLO	FLAVIA	14,05	*		CAMPOFORMIDO	UD
258	ROMANO	FRANCESCA	10,10			TRIESTE	TS
176	ROMBOLA'	FERDINANDO	13,60	*		TROPEA	VV
325	ROMOR	ANDREA	7,50	*		CORDENONS	PN
62	ROSONI	RICCARDO	25,90			ARCO	TN
165	ROSSI	ALBERTO nato a Messina	14,20			LATISANA	UD
	ROSSI	MARCO			Abilitato dopo il 31.12.94	CASAGIOVE	CE
9	ROTOLO	EMILIO	60,60			CORNO DI ROSAZZO	UD
420	RUFFINO	MARIA GRAZIA	2,70			ROMA	RM
277	RUFOLO	ALESSANDRO	9,30	*		TRIESTE	TS
410	RUGGIERI	ROBERTO	2,80			MESSINA	ME
105	RUGO	DELIA	19,70	*		PORCIA	PN
15	RUGOLO	MASSIMILIANO	41,70	*		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
195	RUSSO	ASSUNTA	12,80	*		UDINE	UD
311	RUSSO	BENEDETTO DOMENICO	7,90	*		TORRENOVA	ME
140	RUSSO	DOMENICO nato a Napoli	18,05	*		CASORIA	NA
111	RUSSO	DOMENICO nato a Vibo Valenti	19,10	*		RICADI	VV
193	RUSSO	MICHELE	12,85	*		FOGGIA	FG
133	RUSTJA	GORAN	16,90			GORIZIA	GO
294	SAAD MIKHAIL	MARGARET	8,70	*		PAGNACCO	UD
194	SAKRAN	ADIL MAHDY	12,85			PASIANO DI PORDENONE	PN
113	SALIMBENI	GIORGIO	18,80			TAVAGNACCO	UD
467	SALVADOR	LILIANA	0,70			RONCHI DEI LEGIONARI	GO
390	SALVIA	MARIA ANTONIA	3,50			MESSINA	ME
431	SANDRI	SIMONETTA	2,30			SACILE	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
257	SANGIORGI	DANIELE	10,10		PALERMO	PA
221	SANSOLINI	ANTONIO	11,80 *		GIOIA DEL COLLE	BA
178	SANTORO	LUIGI	13,50 *		CAMPOFORMIDO	UD
326	SARRAF	AFSANEH	7,50		PADOVA	PD
339	SARRAF	ROYA	6,80		PADOVA	PD
216	SARTOR	DANIELA	12,00 *		AZZANO DECIMO	PN
380	SCALA	ERNESTO	4,05		TARVISIO	UD
82	SCARPELLI	SILVIO	21,90		SACILE	PN
164	SCHIAVON	ISABELLA	14,35		TAVAGNACCO	UD
156	SCHIAVONE	ANDREA	14,70 *		PESCARA	PE
416	SCHIOPPA	ORNELLA	2,70		PORDENONE	PN
18	SCIAMANDA	SILVIA	39,50 *		MEDUNO	PN
248	SCIBETTA	ANGELA	10,60		RONCHIS	UD
233	SCIMONETTI	VINCENZO	11,50 *		ARZENE	PN
219	SCLAUNICH	SOFIA	11,90		MONFALCONE	GO
57	SCODELLARO	MARIA	26,70 *		BASILIANO	UD
337	SCOTI	GIUSEPPE	6,80		EBOLI	SA
342	SCUDERI	BRUNO	6,45		TRIESTE	TS
166	SCUDERI	SEBASTIANO ANTONIO	14,20 *		GIARRE	CT
474	SEGATO	FRANCESCO	0,00		PORDENONE	PN
314	SEGATTO	ENRICA	7,70 *		PRATA DI PORDENONE	PN
462	SEPE	DARIO	1,00		NAPOLI	NA
240	SERENI	MICHELA	11,20 *		TRIESTE	TS
26	SERGI	COSTANTINO ANDREA	36,00		PORDENONE	PN
	SERSANTE	DONATELLA		Abilitato dopo il 31.12.94	COLLE SANNITA	BN
263	SESSI	MARINA	9,85		TRIESTE	TS
357	SGAMBATO	ANNA MARIA	5,40		PIEDIMONTE MATESE	CE
278	SIBILLA	FELICE	9,25		CIMITILE	NA
361	SILANI	MARZIA	5,20		SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
44	SILVESTRI	DANIELA	29,70		ARTEGNA	UD
418	SIMETH	CATHRIN	2,70		TRIESTE	TS
235	SIMONELLA	CINZIA	11,50		FRAVISDOMINI	PN
	SIMONETTA	MARIA		Abilitato dopo il 31.12.94	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale		Motivo esclusione	Residenza	Prov.
389	SINCONI	ALESSANDRO	3,55			TRIESTE	TS
	SIRIGNANO	LICIA			Abilitato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
148	SIRUGO	ROBERTO	15,50			AVOLA	SR
313	SNIDERO	CARLO	7,80			DOLEGNA DEL COLLIO	GO
192	SOLDO	PIERPAOLO	12,85			SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
159	SOLE	GIUSEPPE	14,50			TRIESTE	TS
449	SPADON	GABRIELLA	1,50			TRIESTE	TS
415	SPALLETTA	MICHELE	2,80			CODROIPO	UD
21	SPANGARO	PAOLA	36,50	*		UDINE	UD
142	SPIRITOSANTO	ROBERTO	15,80	*		MESSINA	ME
250	SQUITIERI	BATTISTA	10,50	*		CASERTA	CE
168	STARCICH	BRUNO	14,10			PARMA	PR
328	STEFAN	ELETTRA	7,30			PORDENONE	PN
375	STICOTTI	CARLO	4,30			PASIAN DI PRATO	UD
201	STOJIC	NATALIJA	12,70			CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
234	STORTI	LUIGI	11,50	*		MONTE PORZIO CATONE	RM
4	STROILI	FRANCESCO	68,10			GEMONA DEL FRIULI	UD
264	STURM	ROBERTO	9,80			TRIESTE	TS
130	SUKKAR	AHMAD	17,10			AZZANO DECIMO	PN
369	TAMARO	PAOLO	4,50			TRIESTE	TS
435	TANZI	TOMMASO	2,20			TOLMEZZO	UD
426	TASCA	GIULIANA	2,40			GORIZIA	GO
453	TATTONI	PAOLO	1,50			TRIESTE	TS
303	TAVERA	ANTONELLO	8,20	*		VALENZA	AL
	TINELLI	ANDREA			Abilitato dopo il 31.12.94	TRIESTE	TS
117	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20			GRADO	GO
359	TOMASELLO	DARIO CARMELO	5,30			PORDENONE	PN
367	TOMASONE	SALVATORE	4,60			PONTEBBA	UD
10	TOMAT	GABRIELE	57,80			RESIA	UD
181	TOSCANO	GERARDO	13,40	*		CASERTA	CE
102	TRAVAGLINI	BRUNO	19,95			UDINE	UD
251	TRINA	MASSIMILIANO	10,50	*		UDINE	UD
202	TRIPOLI	MARCO	12,60	*		TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
204	TROVATO	FRANCESCA	12,60 *		FIRENZE	FI
106	TRUPIA	SALVINA	19,50		MANIAGO	PN
3	TUCCONI	ANATOLIO	68,30		FOLGARIA	TN
32	TULLIO	VALENTINO	33,10		SAN PIETRO AL NATISONE	UD
95	TULLO	GIUSEPPE	20,60		TARCENTO	UD
388	UDINA	PAOLO	3,70		TALMASSONS	UD
103	URSINI	MARIO	19,80		TOLMEZZO	UD
387	URSO	MICHELE	3,80		PADOVA	PD
91	VAJENTE	SANDRO	20,95		PORDENONE	PN
345	VALENZA	PAOLO	6,10		SPILIMBERGO	PN
184	VALERI	MONICA	13,15 *		RONCHI DEI LEGIONARI	GO
220	VASTANO	DANILO	11,90 *		SOSPIROLO	BL
466	VAZZOLER	FIORELLA	0,90		SACILE	PN
444	VENTRONI	MARIA GIOVANNA	1,80		UDINE	UD
312	VERGONI	ADRIANO	7,80		PRIOLO GARGALLO	SR
	VERNOLE	VALENTINO		Abilitato dopo il 31.12.94	MONFALCONE	GO
119	VERSA	DEJAN	18,10 *		TRIESTE	TS
267	VIEL	MIRELLA	9,70		PORDENONE	PN
177	VIGGIANO	NICOLA	13,50		SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
253	VINCI	COSIMO	10,40		UDINE	UD
404	VISCOMI	MARIA GIUSEPPINA	3,00		MONTEPAONE	CZ
260	VITALE	SOSSIO	10,00		UDINE	UD
428	VITRANI	BARBARA	2,40		TRIESTE	TS
225	VIVONA	ANTONIO	11,80		TRAPANI	TP
438	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	2,20		MARZANO DI NOLA	AV
268	VUKANOVIC	SRETEN	9,60		GRADO	GO
183	VUKANOVIC VIDAS	MAJDA	13,20		TRIESTE	TS
419	VULTAGGIO	GIUSEPPE	2,70		UDINE	UD
374	ZAGO	CLARA	4,30		DUINO AURISINA	TS
143	ZAVAGNO	STEFANO	15,80		SPILIMBERGO	PN
123	ZICCARDI	ANTONIO	17,50		TRIESTE	TS
372	ZIVADINOV	ROBERT	4,40		TRIESTE	TS
347	ZUCCARO	GIOVANNI	6,00		PORDENONE	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 82 dell'8 aprile 2002)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di San Michele del Carso.

Con decreto interministeriale n. 1213 del 13 febbraio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Fortificazione permanente», sito nel Comune amministrativo di Savogna d'Isonzo (Gorizia), riportato nel catasto del Comune censuario di San Michele del Carso (Gorizia), al f.m. 1-2, particelle 1581/6 e 1998/18, dell'ufficio del catasto fondiario di Gorizia, per una superficie complessiva di mq. 1.257.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 del 9 aprile 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - I.N.E.Q.» in Villanova di S. Daniele ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/1992. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'11 marzo 2002 del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con il quale si rinnova l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992, per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) della Commissione n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - I.N.E.Q.», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo 2002.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 marzo 2002

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 14 marzo 2002 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia per il giorno 8 marzo 2002.

UNIVERSITA' DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 marzo 2002.

Modificazioni allo Statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Udine del 14 marzo 2002 con il quale lo Statuto di detto ateneo viene modificato nella parte relativa all'articolo 34 dello stesso.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

C.I.P.A.F.
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di depurazione.

1. Stazione appaltante: C.I.P.A.F. - via Liruti n. 1, Gemona del Friuli (Udine) - telefono 0432-981763, fax 0432-981763 e-mail: cipaf@libero.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994, contratto a corpo.

3. Luogo di esecuzione: Zona industriale C.I.P.A.F. in Comune di Buia.

3.1. descrizione: opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di depurazione dei liquami fognari; categoria prevalente OG1 classifica III e OS22 classifica II;

3.2. importo complessivo dell'appalto a corpo: euro 1.116.063,35; per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 20.658,27.

4. Termine di esecuzione: giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori a fronte di una penale di euro 1032,91 per ogni giorno di ritardo.

5. Tutti i documenti di gara e del progetto sono a disposizione presso l'Ufficio del C.I.P.A.F. in Gemona del Friuli, (telefono 0432/981763) dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30; possibilità di copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione previa prenotazione.

6. Termine ricezione offerte: ore 12 del 16 luglio 2002;

6.1. indirizzo: C.I.P.A.F. - via Liruti n. 1 - 33013 Gemona (Udine);

6.2. lingua: italiana.

7. Soggetti ammessi all'apertura: La seduta è pubblica;

7.1. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17 luglio 2002 alle ore 15.30 presso l'Ufficio del C.I.P.A.F.; seconda seduta pubblica il giorno 18 luglio 2002 alle ore 15.30 presso la medesima sede.

8. Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori e forniture euro 22.321,27; cauzione definitiva e polizze assicurative conformi all'articolo 30 legge 109/1994.

9. L'opera è finanziata per lire 2.600.000.000 pari a euro 1.342.787,92 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia legge regionale 63/1977.

10. Soggetti ammessi alla gara: imprese singole o imprese consorziate, ai sensi del D.P.R. 554/1999, ovvero intendano riunirsi o consorzi ai sensi della legge 109/1994, nonchè concorrenti con sede in altri Stati dell'Unione europea alle condizioni del D.P.R. 34/2000.

11. Condizioni minime: l'attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 ovvero i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000.

12. Termine di validità delle offerte: 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale al netto degli oneri della sicurezza; non sono ammesse offerte in aumento; aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni: non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privati dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e di cui alla legge n. 68/1999; esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come previsto dall'articolo 21, legge regionale 1/2000; nell'offerta dovranno essere indicati anche i lavori specialistici che l'offerente intende subappaltare; è previsto il sopralluogo tecnico.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Nicola Castenetto; spese contrattuali orientativamente euro 2.000.

16. L'appalto non rientra tra quelli soggetti alla normativa europea.

IL PRESIDENTE:
avv. Luigino Bottoni

COMUNE DI CLAUT
(Pordenone)

Avviso di gara esperita per la fornitura e posa in opera di arredo presso il fabbricato «Casa per ferie» di Claut. Camere da letto da realizzare «su misura».

A seguito di asta pubblica esperita il giorno 8 maggio 2002 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 57 del 13 maggio 2002 è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera degli arredi in oggetto indicati.

Importo a base d'asta: euro 50.540,00 + I.V.A.

Ditte partecipanti: quattro.

Ditte escluse: nessuna.

Ditta aggiudicataria: Speranza Francesco da Giugliano in Campania (Napoli) per un importo di euro 44.980,60 + I.V.A.

Claut, 21 maggio 2002

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO:
Sonia Martini

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di pubblico incanto per l'affidamento della fornitura ed installazione di arredi per la nuova biblioteca comunale.

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha indetto un'asta pubblica ai sensi del Regio decreto 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 358/1992 per l'affidamento della fornitura ed installazione di arredi per la nuova biblioteca comunale.

L'importo presuntivo contrattuale stimato ammonta a euro 51.645,00 al netto di I.V.A. 20%.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Pasiano di Pordenone entro le ore 12.00 del 28 giugno 2002.

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15.00 del 3 luglio 2002.

L'aggiudicazione avverrà in unico lotto. L'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè economicamente congrua e rispondente a tutti i requisiti previsti nel Capitolato speciale d'appalto.

Il Capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari potranno essere richiesti al Servizio Segreteria - affari generali durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00; martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00) - telefono 0434 614311 fax 0434-614312.

Pasiano di Pordenone, 27 maggio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Milena Martin

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE» TRIESTE

Stato patrimoniale e conto economico dell'anno 2001

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE"

Conto Economico 2001

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
a) Contributi in conto esercizio da Regione	104.623.808.136	96.182.911.430
b) Altri contributi in conto esercizio	0	
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
a) Prestazioni in regime di ricovero	193.193.491.000	169.657.040.000
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	26.689 000 000	23.066.841.500
c) Altre prestazioni	5.078.951.767	4.379.014.986
3 Ricavi per altre prestazioni		
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.794.352.799	5.751.102.144
b) Concorsi recuperi, rimborsi per attività tipiche	6.835.885 706	8.143.529.381
c) Altri ricavi propri operativi	6.791.608.500	5.551.545.287
d) Altri ricavi propri non operativi	638 519 139	550.925.896
4 Costi capitalizzati	13.079.213 437	12.754.762.384
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	362.724.830.484	326.037.673.008
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	(56.734.984.283)	(51.792.321.342)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(148.965.575)	(178.908.906)
c) Farmaceutica	0	0
d) Medicina di base	0	0
e) Altre convenzioni	(577 086.289)	(580.880.019)
f) servizi appaltati	(35.584.082.781)	(34.861.642.459)
g) manutenzioni	(7.366.375.309)	(7.945.723.763)
h) Utenze	(4 711.813.002)	(3.817.229.988)
i) Rimborsi-assegni contributi e altri servizi	(236.409.624)	(104.078.707)
3 Godimento di beni di terzi	(1.011.858.850)	(824.100.169)
4 Costi del personale	(213.916.486.186)	(219.331.792.413)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(17.892.513.908)	(4.965.522.075)
6 Ammortamenti e svalutazioni	(13.904.551.005)	(13.276.233.985)
7 Variazione delle rimanenze	886.359 087	(1.315.070.486)
8 Accantonamenti per rischi	(3.929.822.260)	(1.115.000.000)
9 Altri accantonamenti	(214.477.876)	(261.769.600)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(355.343.065.861)	(340.370.273.912)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	7.381.764.623	(14.332.600.904)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(259.839.199)	(112.035.789)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi	2.041.351.981	3.136.223.743
2 Oneri	(2.553.918.645)	(2.976.991.608)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(512.566.664)	159.232.135
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	6.609.358.760	(14.285.404.558)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(390.000.000)	(350.000.000)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.219.358.760	(14.635.404.558)

Stato Patrimoniale 2001

ATTIVO

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*	207.129.731	242.468.974
II. *Immobilizzazioni materiali*	272.901.781.064	250.650 494.898
III. *Immobilizzazioni finanziarie*	33 463.862 725	36.917 404 709
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	306.572.773.520	287.810.368.581
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*	4.277.190.925	3.390 831.838
II. *Crediti*	33.982.533.765	52.147 701.246
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	-	-
IV. *Disponibilità liquide*	68.558.914 873	39.588 582 131
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	106.818.639.563	95.127 115.215
C) RATEI E RISCONTI	2.039.980.968	1.131 373 121
TOTALE ATTIVO	415.431 394.051	384.068 856 917

PASSIVO

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*	263.095 542 636	263.148 980.017
II. *Contributi c/capitale da Regione indistinti*	64.009.893 645	54.543 069.588
III. *Contributi c/capitale da Regione vincolati*	0	-
IV. *Altri contributi in c/capitale*	9.449.670.821	1 723 183.747
V. *Contributi per ripiani perdite*	0	5.518.021 383
VI. *Riserve di rivalutazione*	0	-
VII. *Altre riserve*	289 833.218	89.870.200
VIII. *Utili (perdite) portati a nuovo*	(32.016.961.506)	- 26.727 348.101
IX. *Utile (Perdita) dell'esercizio*	6.219.358.760	- 14.635.404.558
TOTALE PATRIMONIO NETTO	311.047.337.574	261 858.372.257
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	22.814 527.940	19.027 344.148
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D) DEBITI	81.569.528.537	83.381 420 512
E) RATEI E RISCONTI	-	1.720.000
TOTALE PASSIVO E NETTO	415.431.394.051	384.068 856.917
CONTI D'ORDINE	3.427.492.411	3.005.292.413

IL DIRETTORE GENERALE dott. Marino Nicolai

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ex Casa Vittor».

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del giorno 31 agosto 2001 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ex Casa Vittor».

Che la stessa resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE 2°
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Laffranchini» costituente variante al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis ed articolo 32, commi 1 - 3 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 5/14 del 26 marzo 2002 il Comune di Monfalcone ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Laffranchini» in via C.A. Colombo a Monfalcone, che costituisce variazione al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 42, comma 2 bis della legge regionale 52/1991 e nel rispetto dell'articolo 30, comma 5, punto 1 bis della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 5°:
arch. Giorgio Trevisani

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito di via Manzoni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 5 aprile 2002, il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato il P.R.P.C. dell'ambito di via Manzoni.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. A. Collini

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale dell'ambito di via Udine.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 5 aprile 2002, il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato il P.R.P.C. dell'ambito di via Udine.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. A. Collini

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di deposito della relazione per la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Realizzazione campetto polivalente in frazione di Peonis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'articolo 15 della legge 865/1971;

AVVISA

- che è stata depositata in data odierna presso la Segreteria comunale, la relazione di stima, redatta dalla competente Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Udine, ai sensi dell'articolo 16 della legge 865/1971;

- che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione i proprietari e gli interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla relazione di stima davanti alla Corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato a questo Comune espropriante (articolo 19, legge 865/1971).

Trasaghis, 13 maggio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Gianni Marcuzzi

COMUNE DI TRIESTE
Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di deposito dei P.R.P.C. di iniziativa privata denominata «Elio Arredamenti» e «Greif Maria Theresia».

Come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 si informa che con deliberazioni consiliari:

- n. 8 del 21 gennaio 2002 è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa Privata di via Pianella 4;
- n. 17 dell'11 marzo 2002 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Elio Arredamenti» relativo alla p.c.n. 27/2 e frazione della p.c.n. 27/1 del C.C. di Prosecco;
- n. 26 del 9 aprile 2002 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Greif Maria Theresia» relativo alla p.c.n. 85 e frazione della p.c.n. 86 del C.C. di Barcola.

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 5 giugno 2002 e sino a tutto il 5 luglio 2002; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dai Piani possono presentare opposizioni.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Walter Cossutta

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 9 maggio 2002, n. 97. Comune di Maniago. Ampliamento del terzo lotto della discarica di 1ª cat. in località Cossana: approvazione progetto di variante non sostanziale. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Comune di Maniago è titolare di una discarica di 1ª cat. in località Cossana;

RICORDATO che la predetta discarica si è sviluppata in 3 lotti, di cui i primi due sono esauriti ed il terzo è attualmente in esercizio;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi al 3° lotto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 402 del 20 dicembre 2000 di proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 47 dell'8 marzo 2001 di correzione del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 161 del 21 giugno 2001 di sostituzione dei componenti della commissione di collaudo dei lavori di realizzazione;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 303 del 13 dicembre 2001 di approvazione progetto di variante per l'ampliamento del 3° lotto e del progetto di rivegetazione e recupero finale di tutta l'area della discarica.

RILEVATO che la precitata deliberazione di Giunta provinciale n. 303 del 13 dicembre 2001 ha approvato il progetto di ampliamento del 3° lotto, subordinatamente alle prescrizioni indicate nel punto 2 della Deliberazione stessa;

RILEVATO altresì che il punto 3 della predetta deliberazione ha stabilito che per ottemperare alle prescrizioni il Comune di Maniago dovesse presentare un progetto di variante;

VISTA quindi l'istanza del Comune di Maniago prot. 2873 dell'8 febbraio 2002 assunta al prot. di questo Ente al n. 8183 del 12 febbraio 2002, di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante non sostanziale redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 303 del 13 dicembre 2001;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto di variante non sostanziale, redatto dalla Risorse BTA S.r.l. di Villesse, a firma dell'ing. Massimo Battiston:
- Relazione tecnica Progetto definitivo sistemazione finale - Variante III lotto - Adempimento prescrizioni - B99/011-3 del gennaio 2002;
- Disegni del novembre 2001:
  - B99011108/A Planimetria generale
  - B99011114/B Monitoraggio sottotelo
  - B99011115/B Drenaggio sopratelo
  - B99011127 Sezione impermeabilizzazione lato Cellina.

DATO ATTO che trattasi di variante non sostanziale in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987;

DATO ATTO che il progetto di variante presentato contiene le soluzioni tecniche adottate per ottemperare alle prescrizioni precitate, in particolare prevede:

- il miglioramento della stabilità e dell'impermeabilizzazione dei pozzi di monitoraggio sottotelo e di raccolta del percolato mediante l'incamiciamento dei pozzi con canna di HDPE e la messa in opera di calcestruzzo armato nell'interstizio;
- il miglioramento della protezione delle tubazioni sottostanti gli arginelli di separazione degli stralci mediante la messa in opera nell'interstizio tra le tubazioni e le esistenti controtubazioni, di bentonite liquida C13 in pressione fino al completo riempimento;
- la realizzazione di un'ulteriore pozzo di monitoraggio della falda, denominato P3, posizionato a valle della discarica;
- il miglioramento della protezione del versante in ampliamento con il posizionamento di una geomembrana bentonitica di spessore di 6 mm.

RICHIAMATA la nota prot. 9155 del 19 febbraio 2002 del Servizio tutela ambientale di questa Provincia con la quale ha comunicato l'avvio del procedimento e trasmesso gli elaborati all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'A.R.P.A. di Pordenone e alla Direzione regionale dell'ambiente per eventuali rilevanze;

VISTA la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» prot. 14020 del 7 marzo 2002 con la quale esprime parere favorevole alla suddetta variante con la seguente condizione: «... comunicare allo scrivente Servizio l'inizio e la fine dei lavori di realizzazione del terzo pozzo di controllo della falda sottostante denominato P3, nonchè fornire una stratigrafia del pozzo stesso, le modalità di terebrazione, il nominativo della Ditta esecutrice, il tipo di pompa sommersa installata, la portata, la profondità di installazione della pompa, il tipo di tubazioni utilizzate (possibilmente HDPE o simili al fine di evitare cessioni indesiderate all'acqua emunta) ecc.»;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza del Comune di Maniago;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stata incaricata, con deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 161 del 21 giugno 2001, la Commissione composta da:

- ing. Carlo Gava - Presidente,

- ing. Vinicio Spessot - componente,
- dott. Livio Bevilacqua - componente.

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto sono in corso i lavori di costruzione dell'ampliamento del 3° lotto della discarica, di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 303 del 13 dicembre 2001, come da comunicazione del Comune di Maniago prot. n. 3425 del 19 febbraio 2002;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000);

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto di variante nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Maniago e relativo l'ampliamento del 3° lotto della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 303 del 13 dicembre 2001.

2. Di autorizzare il Comune di Maniago all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di cui al precedente punto 1.

3. Il Comune di Maniago dovrà comunicare alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», le date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione del terzo pozzo di controllo della falda sottostante denominato P3, nonchè fornire una stratigrafia del pozzo stesso, le modalità di terebrazione, il nominativo della Ditta esecutrice, il tipo di pompa sommersa installata, la portata, la profondità di installazione della pompa, il tipo di tubazioni utilizzate.

4. Di confermare per il collaudo delle opere del progetto di cui al punto 1. la Commissione composta da:

- ing. Carlo Gava - Presidente,
- ing. Vinicio Spessot - componente,
- dott. Livio Bevilacqua - componente.

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al Direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

6. Di stabilire che il Comune di Maniago dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

7. Di dare atto che l'esercizio dell'ampliamento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

8. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

9. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

10. Di stabilire che in caso di cessione della titolarità della discarica il Comune di Maniago dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Maniago, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

12. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato al Comune di Maniago e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, alla Direzione regionale dell'ambiente, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone e ai componenti della Commissione di collaudo.

13. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 105/2001 esecutiva del 17 gennaio 2001.

14. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto sono in corso i lavori di costruzione dell'ampliamento del 3° lotto della discarica, di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 303 del 13 dicembre 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico triennale di dirigente infermieristico responsabile del servizio infermieristico aziendale.

In esecuzione della deliberazione n. 224 del 15 maggio 2002 del Direttore generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 15 septies, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 7 della legge 251/2000, per il conferimento di:

- n. 1 incarico triennale di dirigente infermieristico responsabile del servizio infermieristico aziendale.

Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal D.P.R. 484/1997 e dal decreto legislativo 229/1999.

Requisiti specifici di ammissione

1. Iscrizione all'albo del Collegio IPASVI, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

2. Anzianità di tre anni quale collaboratore sanitario esperto - DS - (ex operatore professionale dirigente) ovvero cinque anni quale collaboratore sanitario - D - (ex caposala) e il possesso del diploma di Scuola universitaria diretta ai fini speciali di dirigente dell'assistenza infermieristica o titolo equipollente.

3. Curriculum formativo e professionale in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.

Criteri sul colloquio e sul curriculum professionale

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica area professionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonchè alla valutazione dei contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.

NORMATIVA GENERALE

Per l'ammissione al presente avviso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) Il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 174 del 7 febbraio 1994);

c) idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

d) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) eventuali condanne penali riportate;

f) i titoli di studio posseduti;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di con-

corso per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione all'avviso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

Alla domanda di partecipazione all'avviso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che intendano presentare.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati nonché un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione all'avviso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dall'avviso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all'avviso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Commissione esaminatrice

La Commissione è composta dal Direttore sanitario o da suo delegato, da due Responsabili di Servizio infermieristico, di cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari e l'altro dal Direttore generale nell'ambito delle Aziende ospedaliere e sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, e dal Segretario.

La Commissione accerta l'idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum e del colloquio.

Modalità di attribuzione dell'incarico

L'incarico di Direzione del Servizio infermieristico aziendale verrà attribuito dal Direttore generale nell'ambito dell'elenco di candidati idonei selezionati dalla commissione.

L'incarico avrà durata triennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo salvo rescissione anticipata o risoluzione per inadempienza.

Il trattamento economico annuo lordo viene provvisoriamente fissato sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. per la dirigenza sanitaria non medica, esclusa l'indennità di esclusività, in attesa di quanto verrà stabilito dal relativo contratto nazionale di lavoro.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 15 septies del decreto legislativo 502/1992, per tutto il periodo di durata del contratto, il dipendente di Pubbliche amministrazioni, è collocato in aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni - struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34100 Trieste

... l ... sottoscritt .... (a)

CHIEDE

Di essere ammess ... all'avviso pubblico per titoli e colloquio a n. ..... post ..... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat ... a ....;
- di risiedere a .... via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana

SI NO

ovvero

- di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt ... nelle liste elettorali del Comune di .... ;

  ovvero: di non essere iscritt ... nelle liste elettorali per il seguente motivo .... ;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- iscritto all'Albo professionale di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): .... ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:... (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  dott. .... via/piazza .... n. ....
  telefono n. .... c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data .... Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego;

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere di cui 2 riservati ai disabili ai sensi della legge 68/1999.

In esecuzione del provvedimento del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 30, D.P.R. 220/2001 e allegato 1 C.C.N.L. integrativo)

1. Diploma universitario per infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

2. Iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

PROVE DI ESAME
(articolo 37, D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e così come sotto specificato:

1. *Prova scritta*:

   a) infermieristica generale e clinica;

   b) legislazione infermieristica e diritto sanitario;

   c) organizzazione dell'assistenza infermieristica.

   La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema ovvero un questionario a risposte sintetiche.

2. Prova pratica oggetto: gestione simulata di una situazione: assistenziale, organizzativa, tecnica, utilizzando strumenti e metodi specifici della professione infermieristica.

3. Prova orale oggetto: la prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta e pratica anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera tra le seguenti: inglese,francese, tedesco scelta dai candidati nella domanda di partecipazione

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea.

b) idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno

trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui all'articolo 5 del D.P.R. 220/2001.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 è composta così come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 5;

d) curriculum formativo e professionale: 10.

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14 D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione (articoli 18 e 19, D.P.R. 220/2001).

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articoli 18 e 19, D.P.R. 220/2001).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi selezioni assunzioni - struttura operativa politiche del personale - via del Farneto n. 3, Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34100 Trieste

...l... sottoscritt...(a)

CHIEDE

Di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ..... post.... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via ....n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana SI ☐ NO ☐
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  ovvero: di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ....
  conseguito il .... presso .... (b):
- di essere iscritto all'albo professionale di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni:
  ....(d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuato sulla seguente: .... (indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte nel bando);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  dott...

  via/piazza .... n...........

  telefono n.......................................

  c.a.p. n.......... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego;

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda via del Farneto n. 3 - 34100 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 15, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D».

In attuazione alla determinazione n. 198 del 10 aprile 2002, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D».

N.	*Cognome Nome*	*Punti (max. p. 100)*
1	Martel Clenis 11 luglio 1968	76,880
2	Martina Jessica 31 agosto 1975	67,000
3	Santarossa Adriano 13 novembre 1979	66,000
4	Drigo Annalisa 29 gennaio 1979	66,000
5	Ferrini Roberta 21 novembre 1972	64,430
6	Scarabello Stefania 22 ottobre 1978	64,000
7	Boz Sara 5 gennaio 1975	63,210
8	Quatrale Martina 14 giugno 1976	63,000
9	Cozza Umberto 7 luglio 1969	62,350
10	Ceccone Francesca 16 agosto 1979	62,000
11	Tancon Cora 15 febbraio 1978	62,000
12	Maries Maria 14 marzo 1955	61,320
13	Coassin Roberta 16 gennaio 1972	60,300
14	Del Ben Chiara 12 marzo 1979	60,000
15	Savioli Ramela 5 novembre 1968	60,000
16	Tognotti Elisabetta 3 aprile 1979	59,010
17	Tomè Serena 7 novembre 1978	59,000
18	Tomasi Jessica 27 febbraio 1979	58,000
19	Battaia Katia 3 luglio 1979	57,000
20	Canistro Anna 24 ottobre 1970	56,370
21	Sirelli Chiara 5 luglio 1978	56,160
22	Russo Vincenzo 9 ottobre 1967	53,800
23	Campion Maria Grazia 19 giugno 1964	51,120

d'ordine del Direttore generale:
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione alla determinazione n. 217 del 24 aprile 2002, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica:

1) Vrtovec Marjetica punti 73,773/100

2) Tedeschi Luigi punti 73,368/100

3) Cattaruzzi Elisabetta punti 68,271/100

4) Bison Lorenzo punti 65,000/100

d'ordine del Direttore Generale
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di Anestesia e rianimazione.

Con decreto del Direttore generale 13 febbraio 2002 n. 165, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione:

1) Cecotti dott. Roberta nata il 12 luglio 1960
punti 85,500 su punti 100;

2) Musumeci dott. Francesco nato il 21 maggio 1969 punti 71,423 su punti 100;

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

- Cecotti dott.ssa Roberta.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

Con decreti del Direttore generale 6 marzo 2002 n. 296 e 20 marzo 2002 n. 380, sono state approvate, rispettivamente, le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- *n. 1 posto di dirigente medico di ematologia*:

1) Stocchi dott.ssa Raffaella nata il 23 aprile 1969 - punti 85,600 su punti 100;

2) Sperotto dott.ssa Alessandra nata il 29 gennaio 1970 - punti 82,500 su punti 100;

3) Skert dott.ssa Cristina nata il 18 novembre 1967 - punti 73,900 su punti 100;

4) Grimaz dott.ssa Stefania nata il 18 settembre 1967 - punti 72,300 su punti 100;

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

- Stocchi dott.ssa Raffaella.

- *n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione*:

1) Colussi dott. Rino nato il 20 agosto 1968 - punti 85,000 su punti 100;

2) Lugano dott.ssa Manuela nata il 12 febbraio 1969 - punti 83,000 su punti 100;

e sono stati dichiarati vincitori i sigg.:

- Colussi dott. Rino,

- Lugano dott.ssa Manuela.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di personale non laureato del ruolo tecnico.

In attuazione della deliberazione del 10 maggio 2002 n. 362, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo tecnico
- personale tecnico
- profilo professionale: assistente tecnico - geometra
- categoria C (fascia base)
- posti n. 2

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 un posto è riservato ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 e del D.P.R. 10 dicembre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) diploma di geometra.

Prove di esame:

a) *prova scritta:*

Svolgimento di un tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- legislazione tecnica di settore;
- normativa tecnica di settore;
- legislazione di settore;
- antinfortunistica: principi generali;
- elementi tecnico pratici di progettazione nel settore.

b) *prova pratica:*

Predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta:

- commento su elaborato tecnico del settore o impostazione di progetto o stesura di una procedura operativa (protocollo) di intervento tecnico

c) *prova orale:*

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su elementi di informatica. Verifica, almeno a livello iniziale, della conoscenza di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1) titoli di carriera punti 15
   2) titoli accademici di studio punti 5
   3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
   4) curriculum formativo e professionale punti 7
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso, punti 1,200 per anno.

b) servizio nella cat. D e Ds quale collaboratore tecnico professionale e collaboratore professionale esperto (settore di attività tecnico), punti 1,320 per anno.

5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama, in proposito, quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, oppure, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte sia pratiche e orali, non possono aver luogo in giorni festivi, né durante le festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in

carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1° settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432.553029 - 0432.553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

..... l ..... sottoscritt .... (a)

CHIEDE

di essere ammess ..... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di assistente tecnico - geometra bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat ..... a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt ..... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso del diploma di geometra conseguito il .... presso .... (b);
- di aver prestato servizio militare dal ....al .... presso .... in qualità di .... (c) (ovvero di non aver prestato il servizio militare per il seguente motivo..);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni:.. (indicare periodi, qualifiche ricoperte e cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di aver diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria).....................(d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ...(e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. . . . .

  via. . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n.. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

*Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

luogo e data ....

(firma autografa e non autenticata)

....

***Nota Bene:** In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

COMUNE DI SAN LEONARDO
(Udine)

Avviso di concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale 5ª q.f. - area tecnica e tecnico manutentiva.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale 5ª q.f. ex D.P.R. 333/90 (operaio specializzato - autista scuolabus - stradino seppellitore) dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di 2º grado oppure diploma di qualifica di Istituto Professionale IPS conseguito al termine di uno dei corsi ad indirizzo delle seguenti aree: Meccanica, Termomeccanica, Elettrica ed Elettronica.

Altri requisiti richiesti: il candidato deve essere in possesso della patente di guida di tipo D ed il C.A.P.;

Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diario delle prove sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Per informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi all'Ufficio Personale 0432 723028.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE:
Bruna Manzini

COMUNE DI TRIESTE
Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Avviso di reclutamento per l'inclusione nelle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (asili nido) VI q.f., aspiranti ad incarichi di supplenza presso asili nido del Comune di Trieste.

Si comunica che con deliberazione giuntale n. 298 del 21 maggio 2002 è stato modificato l'avviso di reclutamento in oggetto e vengono conseguentemente prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Sono infatti ammessi a partecipare alla selezione coloro che, pur in possesso di titolo di studio diverso da quanto già esplicitamente previsto dall'articolo 2 dell'avviso di selezione, siano stati inclusi nella graduatoria precedente approvata con determinazione dirigenziale n. 327 del 10 agosto 1998 e successivamente a tale data abbiano prestato servizio per almeno 365 giorni con la qualifica di istruttore educativo asilo nido.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data del 12 giugno 2002 alle ore 17.00.

Trieste, 23 maggio 2002

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Romana Meula

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di bandi di concorso del Progetto MOVE e del progetto Giovani MOVE-CRT.

Si rendo noto che l'E.R.Di.S.U. di Trieste ha indetto i seguenti bandi di concorso:

- n. 2 bandi di concorso del Progetto MOVE (Mobilità e Orientamento Verso l'Europa) per l'assegnazione di 30 borse di stage in Europa, riservate a 18 studenti e a 12 laureati dell'Università di Trieste. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 28 giugno 2002;

- n. 1 bando di concorso del Progetto Giovani MOVE-CRT, per l'assegnazione di 16 borse di stage di mobilità internazionale, riservato a 13 laureandi e laureati dell'Università degli Studi di Trieste, oppure a laureandi e laureati anche in altre sedi purchè residenti nella provincia di Trieste (il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 28 giugno 2002), e a 3 studenti dei corsi superiori o diplomati del Conservatorio «G. Tartini» di Trieste (il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 14 giugno 2002).

Per informazioni rivolgersi al Centro MOVE, presso l'E.R.Di.S.U. di Trieste, Salita Monte Valerio 3, 34127, Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, tel. 040/3595207/210 - fax 040/3595207, e-mail move@erdisu.trieste.it., oppure visitare il sito (www.units.it/erdisu).

Trieste, 24 maggio 2002

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Di Rosa

PARCO NATURALE PREALPI GIULIE
RESIA
(Udine)

Avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale contabile-amministrativo.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione nel ruolo unico dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale contabile-amministrativo.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quinquennale rilasciato da: Istituto tecnico per ragionieri e periti commerciali; Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Istituto tecnico per il turismo; Istituto professionale per la gestione aziendale e diplomi equipollenti ai sensi della vigente normativa (l'equipollenza deve essere dichiarata).

Presentazione delle domande: in carta semplice entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo integrale del bando nonché lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso gli Uffici dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Resia (Udine) in piazza Tiglio, n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e presso i Municipi dei Comuni di Resia, Resiutta, Chiusaforte, Moggio Udinese, Lusevera, Venzone (gli interessati potranno richiedere gli stessi anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo: amministrazione@parcoprealpigiulie.org).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'istruttoria: dr. Alessandro Benzoni, telefono 0433 53534, fax 0433 53129.

Resia, lì 22 maggio 2002

IL PRESIDENTE:
Sergio Barbarino

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata O.T.O., 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)